SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 novembre 2026** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti amministrativi sottoscritti digitalmente, le amministrazioni sono pregate di inviare – esclusivamente tramite pec istituzionale – la seguente documentazione all'indirizzo **gazzettaufficiale@giustiziacert.it**: lettera di richiesta di pubblicazione firmata digitalmente – non scannerizzata – inserendo la dicitura NON SEGUIRÀ DOCUMENTAZIONE CARTACEA, il documento informatico originale, nativo digitale con gli eventuali allegati o autorizzazioni in formato pdf.

Ove l'atto da pubblicare sia sottoscritto in maniera olografa, occorre trasmettere a Ministero della giustizia – Servizio Pubblicazione Leggi e Decreti, Via Arenula 70, 00186 Roma la lettera di richiesta di pubblicazione (in formato cartaceo), una copia conforme dell'atto (in formato cartaceo) e gli eventuali allegati o autorizzazioni (in formato cartaceo) e inviare a **gazzettaufficiale@giustizia.it** una versione digitale in formato word dell'atto da pubblicare.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 novembre 2026, n. **218**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. (26G00239) . . . . *Pag.* 1

LEGGE 27 novembre 2026, n. **219**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. (26G00242) . . . *Pag.* 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 10 novembre 2026.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive. (26A06177). *Pag.* 14

DECRETO 12 novembre 2026.

Approvazione di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta - menzione tradizionale specifica italiana: denominazione di origine controllata - D.O.C. - dei vini «Prosecco». (26A06058) . . . . . *Pag.* 20

DECRETO 16 novembre 2026.

Riconoscimento del Consorzio di tutela, valorizzazione e promozione della Fragola della Basilicata I.G.P. e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della IGP «Fragola della Basilicata». (26A06135) . . . . . *Pag.* 49

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 16 novembre 2026.

Ripartizione tra le regioni, per l'anno 2026, delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e del Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere. (26A06183). . . . . *Pag.* 52

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2026, n. 218, recante: «Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.». (26A06291). . . . . *Pag.* 69

Testo del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2026, n. 219, recante: «Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.». (26A06314). . . . . *Pag.* 83

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desmopressina, «Minirin/DDAVP». (26A06110) . *Pag.* 116

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina, «Koleklin». (26A06111). . . . . *Pag.* 117

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bivalirudina, «Bivalirudina Hikma». (26A06112). *Pag.* 117

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ketoprofene sale di lisina, «Okidol». (26A06113). *Pag.* 118

Rettifica della determina IP n. 500 del 4 agosto 2026, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xalatan». (26A06114). . . . . *Pag.* 118

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di perindopril arginina, indapamide, amlodipina, bisoprololo fumarato, «Quadrixam». (26A06136) . . . . . *Pag.* 118

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido acetilsalicilico, «Runaplax». (26A06137) . . . . . *Pag.* 119

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Treprostinil Dr. Reddy's». (26A06138) . . . . . *Pag.* 120

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril Grindeks». (26A06139) . . . . . *Pag.* 120

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali (26A06265) . . . . . *Pag.* 121

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Statuto dell'associazione politica «Futuro Nazionale con Roberto Vannacci» (26A05996) . . . . . *Pag.* 121

Ministero della giustizia

Elenco dei notai dispensandi per limiti di età - primo quadrimestre 2027 (26A06214). . . . . *Pag.* 131

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Aggiornamento degli allegati 1, 3, 4 e 5 al decreto 23 febbraio 2026, recante «Disciplina delle modalità di funzionamento della Piattaforma di gestione deleghe». (26A06178). . . . . *Pag.* 132

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 novembre 2026, n. **218**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 2026, N. 168

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «2026, n. 100,» sono inserite le seguenti: «convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145,»;

al terzo periodo, dopo le parole: «comma 10» sono aggiunte le seguenti: «, del decreto-legge n. 100 del 2026»;

al quarto periodo, le parole: «sul giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del giudizio»;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «per l'anno 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera *a)*, dopo le parole: «per l'anno 2026» e dopo le parole: «processo telematico"» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera *b)*, dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;

alla lettera *c)*, dopo le parole: «per l'anno 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «lettere *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *b)*»;

alla lettera *d)*, dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola: «Fondo» è sostituita dalla seguente: «fondo» e dopo le parole: «comma 457» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera *e)*, dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola: «Fondo» è sostituita dalla seguente: «fondo» e le parole: «con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;

alla rubrica, dopo le parole: «in materia di proroga» sono inserite le seguenti: «dei contratti di lavoro».

All'articolo 2:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Durante la sessione di tirocinio presso gli uffici giudiziari sono assicurate la formazione sulle tecniche di mediazione dei conflitti nonché un'attività formativa, da svolgere all'interno degli istituti penitenziari, volta ad acquisire la conoscenza delle modalità di esecuzione della pena"»;

al comma 1, le parole da: «All'articolo 21» fino a: «"1. La sessione» sono sostituite dalle seguenti: «In

deroga all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, al fine di valutare l'efficacia di un percorso formativo dei magistrati ordinari che comprenda anche la partecipazione all'attività giurisdizionale nel secondo grado di merito, per i magistrati dichiarati idonei all'esito del concorso indetto con decreto del Ministro della giustizia 22 ottobre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 83 del 24 ottobre 2025, la sessione del tirocinio», dopo le parole: «il primo periodo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «di consiglio, il terzo» sono sostituite dalle seguenti: «di consiglio; il terzo» e le parole: «ordinario in tirocinio.".» sono sostituite dalle seguenti: «ordinario in tirocinio.».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis* *(Disposizioni in materia di termine per l'opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia)*. — 1. All'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo le parole: "è proposto" sono inserite le seguenti: ", entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di pagamento,".

Art. 2-*ter* *(Disposizioni in materia di tramutamenti successivi e di conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi dei magistrati ordinari)*. — 1. All'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160".

2. All'articolo 46-*terdecies* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di primo presidente della Corte di cassazione, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione" sono sostituite dalle seguenti: "indicati all'articolo 10, commi 14, 15 e 16";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo per l'accesso agli incarichi esclusi dal limite temporale ivi previsto, il magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 10, comma 12, può chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo quando sono decorsi due anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni".

Art. 2-*quater* *(Misure urgenti per la messa in sicurezza del palazzo di giustizia di Locri)* . — 1. Al fine di garantire la continuità della funzione giurisdizionale e la sicurezza del personale e dell'utenza, è assegnato al comune di Locri un contributo straordinario di 6 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite massimo di spesa, destinato alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza dell'edificio del palazzo di giustizia di Locri.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la revoca totale o parziale del contributo erogato ai sensi del comma 1, nel caso di mancata sottoscrizione da parte del comune di Locri, entro il 30 aprile 2027, dei contratti per l'esecuzione degli interventi di cui al medesimo comma 1. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per restare definitivamente acquisiti.

Art. 2-*quinquies* *(Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonché disposizione di interpretazione autentica)*. — 1. Al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 64-*bis*, comma 9, primo periodo, le parole: "di cui agli articoli 112 e 114-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "di cui agli articoli 112 e 114";

b) all'articolo 207, comma 16, le parole: "Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono soggette" sono sostituite dalle seguenti: "Le impugnazioni di cui all'articolo 206 e i ricorsi per cassazione sono soggetti";

c) all'articolo 230, comma 2:

1) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa autorizzazione del giudice delegato";

2) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e in caso di sostituzione per garanzie rilasciate dallo Stato";

d) all'articolo 272, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. Il debitore può chiedere che l'unica autovettura di sua proprietà non sia compresa nella liquidazione in quanto mezzo necessario per il soddisfacimento di esigenze di lavoro, cura o istruzione sue o di un suo familiare. A seguito dell'istanza di cui al primo periodo, il liquidatore, con il programma di liquidazione, rinuncia a liquidare l'autovettura in ogni caso, se il valore del bene non è superiore a 3.000 euro, ovvero tenuto conto delle esigenze documentate dal debitore e della convenienza della liquidazione, se il valore è superiore a 3.000 euro";

e) all'articolo 283:

1) al comma 2, le parole: "e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o alle spese di produzione del reddito e a quanto occorrente al mantenimento del debitore stesso e della sua famiglia";

2) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La domanda di esdebitazione è presentata" sono inserite le seguenti: ", anche senza l'assistenza di un difensore,".

2. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 67 del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si interpreta nel senso che, in ragione della moratoria contenuta nella proposta, il pagamento dei crediti aventi privilegio, pegno o ipoteca ivi indicati e dei relativi interessi legali può essere differito sino a due anni

e quindi essere eseguito, secondo le scadenze previste nel piano omologato».

All'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «comma seguente» sono sostituite dalle seguenti: «seguente comma»;

al capoverso 4-*ter*, la parola: «Tribunale» è sostituita dalla seguente: «tribunale»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 183-*quater* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 371-*bis* del codice, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le proprie funzioni di coordinamento anche per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo. Quando la condanna riguarda uno dei delitti indicati all'articolo 371-*bis*, comma 1, del codice, la confisca può essere richiesta anche dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo"»;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al»;

alla lettera *a)*, la parola: «anche» è sostituita dalla seguente: «, anche», la parola: «minorenni,» è sostituita dalla seguente: «minorenni» e la parola: «minorili» è sostituita dalle seguenti: «presso il tribunale per i minorenni»;

alla lettera *b)*, le parole: «e alla procura minorile» sono sostituite dalle seguenti: «o alla procura presso il tribunale per i minorenni»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 106, comma 1, primo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: "di magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle procure distrettuali" sono sostituite dalle seguenti: "alle procure distrettuali di magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e alle direzioni distrettuali antimafia"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi urgenti riguardanti i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in materia di procedimenti relativi a reati commessi da minori, di procedimenti di confisca e di applicazione temporanea di magistrati».

All'articolo 4:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «, senza modificazioni,» sono soppresse;

alla lettera *b)*, le parole: «n. 142", sono inserite le seguenti: "che» sono sostituite dalle seguenti: «n. 142" sono aggiunte le seguenti: ", che»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 10-*ter*, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, numero 6), del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il fermo di cui al comma 2-*quinquies* non è disposto dall'autorità di pubblica sicurezza quando lo straniero in posizione di irregolarità nel territorio nazionale si presenta spontaneamente presso le autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al fine di manifestare la volontà di richiedere la protezione internazionale".

1-*ter*. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "del medesimo regolamento," è inserita la seguente: "anche";

b) all'articolo 26-*ter*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per il riconoscimento della protezione internazionale" è inserita la seguente: "anche";

c) all'articolo 28, comma 1, primo periodo, le parole: "ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 42, paragrafo 1, e 43".

1-*quater*. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 5, secondo periodo, le parole: "alla corte d'appello di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice competente per la convalida";

b) all'articolo 6-*quater*, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in quanto compatibili. Si applica altresì l'articolo 3, comma 1, lettera c-*ter*), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in materia di protezione internazionale e di *status* di rifugiato».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*bis (Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)*. — 1. All'articolo 28, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "protezione internazionale" sono inserite le seguenti: "nonché dei titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 27, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *i)*, 27-*ter*, 27-*quater*, 27-*quinquies* e 27-*sexies*".

Art. 4-*ter (Misure di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo)*. — 1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, per l'assunzione da parte del Ministero dell'interno, nel biennio 2026-2027, del contingente

di 100 unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area dei funzionari, già autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2025, non si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il relativo bando di concorso può prevedere la valorizzazione dell'esperienza lavorativa acquisita nel settore, ivi compresa quella maturata per un periodo di almeno sei mesi nell'ambito di rapporti di collaborazione o di consulenza con organismi internazionali o agenzie dell'Unione europea».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: «Fermo» è inserita la seguente: «restando», le parole: «con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,», le parole: «ILVA S.p.A. in Amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «ILVA in amministrazione» e le parole: «d'Italia in Amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «d'Italia in amministrazione».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dagli articoli 1 e 2-*quater*».

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3121):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI, dal Ministro della Giustizia Carlo NORDIO, dal Ministro dell'Interno Matteo PIANTEDOSI, dalla Ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira CALDERONE e dal Ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo URSO (Governo MELONI-I), il 29 settembre 2026.

Assegnato alla Commissione II (Giustizia), in sede referente, il 29 settembre 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla Commissione II (Giustizia), in sede referente, il 7, il 14, il 20, il 21 e il 28 ottobre 2026, il 3, il 4 e il 10 novembre 2026.

Esaminato in Aula l'11 novembre 2026 e approvato il 12 novembre 2026.

Senato della Repubblica (atto n. 2092):

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 novembre 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 4ª (Politiche dell'Unione Europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 17 e il 18 novembre 2026.

Esaminato in Aula e approvato, definitivamente, il 24 novembre 2026.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 226 del 29 settembre 2026.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 69.

26G00239

LEGGE 27 novembre 2026, n. **219**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2026, N. 170

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera *a)*:

il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) alla lettera *d)*, le parole: "esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe" sono sostituite dalle seguenti: "definisce, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero di ore di sostegno alla classe"»;

il numero 2) è soppresso;

il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

"g) per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro il 15 ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, di diverse condizioni di contesto rilevanti, delle barriere e dei facilitatori, dell'evoluzione dei bisogni educativi e didattici, nonché di esigenze emerse in sede di definizione del progetto di vita; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate e il PEI è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni di contesto della scuola di destinazione. Nel passaggio tra i gradi di istruzione e nel caso di trasferimento di iscrizione è assicurata la partecipazione di un docente individuato dall'istituzione scolastica di destinazione a una delle riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione della scuola di provenienza, secondo modalità concordate dalle istituzioni scolastiche"»;

il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:

"g-*bis*) nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)*, è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno nonché del numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione previsti nell'anno precedente, salvi aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. Il numero di ore di sostegno nonché il numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione di cui al primo periodo costituiscono riferimento ai fini della continuità del percorso di inclusione, ferma restando la possibilità di adeguarne la quantificazione sulla base della verifica dei risultati conseguiti, della valutazione sull'efficacia degli interventi e delle strategie adottati, nonché dei cambiamenti connessi al contesto e allo sviluppo evolutivo della persona, come risultanti dalle valutazioni effettuate dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione e riportate nel PEI. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera *d)*, ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera *g)*, terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe"»;

alla lettera *b)*, dopo le parole: «misure di sostegno» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo ai gruppi per l'inclusione scolastica, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

"11-*bis*. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

11-*ter*. Al fine di garantire l'effettiva partecipazione di tutte le componenti del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, con particolare riferimento alla famiglia, l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, adotta le misure necessarie a consentire lo svolgimento delle riunioni del suddetto Gruppo anche a distanza, in modalità telematica sincrona, nonché l'acquisizione di documenti da parte dei partecipanti, ferma restando la partecipazione della famiglia alle riunioni del medesimo Gruppo"».

All'articolo 2:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai relativi oneri si provvede, quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 2 del presente articolo, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e,

quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzato al finanziamento di attività di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis (Modifica urgente alla legge 23 novembre 2012, n. 222)*. — 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 23 novembre 2012, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le scuole di cui al primo periodo, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere altresì iniziative, attività, progetti ed eventi volti a rafforzare la conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi e valori fondamentali nonché del ruolo di garanzia degli stessi svolto da parte della Corte costituzionale"».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, le parole: «, e della relativa documentazione amministrativa,» sono sostituite dalle seguenti: «e della relativa documentazione amministrativa»;

al comma 2, al secondo periodo, le parole: «che abbiano conseguito almeno 12 CFU nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04» sono sostituite dalle seguenti: «che abbia conseguito almeno 12 crediti formativi universitari (CFU) nel settore scientifico-disciplinare LATI-01/A, già L-FIL-LET/04» e, al quarto periodo, le parole: «Ai fini» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione»;

al comma 3, le parole: «e valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «e alla valutazione».

All'articolo 4:

al comma 1, al secondo periodo, le parole: «, per l'anno 2026, si provvede, quanto a 20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026» e dopo le parole: «a un milione di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2026» e, al terzo periodo, dopo le parole: «con le modalità» sono inserite le seguenti: «previsti dal regolamento» e dopo le parole: «integrato dal» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Le risorse derivanti dall'incremento del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento di progetti educativi integrati che associno alle attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo interventi di educazione al rispetto reciproco, alle pari opportunità, alle relazioni e all'affettività, nonché di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne»

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*bis (Disposizioni urgenti per incentivare la formazione e la lettura)*. — 1. Al fine di incentivare la formazione, migliorando la diversificazione dell'offerta libraria accessibile nelle biblioteche, il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, è incrementato di 45 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle biblioteche, anche per l'acquisto di pubblicazioni seriali, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 4-*ter (Versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari)*. — 1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

"2-*quinquies*. L'editore è tenuto a rendere disponibile, a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea dei libri di testo scolastici e dei libri di testo universitari indicati nei programmi di insegnamento, una versione in formato elettronico, scaricabile su un massimo di tre dispositivi, munito di misure tecnologiche di protezione ai sensi dell'articolo 102-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, idonee a consentire la riproduzione su supporto cartaceo di un numero di pagine non superiore al 15 per cento dell'opera per uso esclusivamente personale. La licenza d'uso della versione digitale comprende il diritto dell'acquirente o dello studente beneficiario di realizzare, a proprie spese, un'unica copia cartacea dell'opera, nel limite del 15 per cento previsto dall'articolo 68, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, destinata esclusivamente all'uso personale, scolastico o di studio e non commerciale. Gli eventuali contenuti digitali interattivi associati alla versione cartacea del libro di testo restano fruibili per l'intera durata dei tre anni scolastici successivi a quello dell'acquisto.

2-*sexies*. I libri di testo non conformi alle disposizioni del comma 2-*quinquies* non possono costituire oggetto di nuova adozione da parte delle istituzioni scolastiche";

b) al comma 4, le parole: "ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai principi di cui ai commi 1, 2, 2-*quinquies*, 2-*sexies* e 3".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai libri di testo posti in commercio o oggetto di nuova adozione a decorrere dall'anno scolastico o accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 5:

al comma 1, lettera *b)*:

al capoverso 1-*quater*, dopo le parole: «articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al capoverso 1-*sexies*, al primo periodo, le parole: «in titolarità» sono sostituite dalla seguente: «titolare» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Il servizio prestato presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi» sono inserite le seguenti: «che aderiscono al Diploma Programme»;

al capoverso 1-*novies*, lettera *c)*, secondo periodo, dopo le parole: «presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi» sono inserite le seguenti: «che aderiscono al Diploma Programme»;

al comma 3, le parole: «ed euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «Ai sensi di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'articolo 1» e le parole: «e di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 5»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «Friuli-Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «Friuli Venezia Giulia» e le parole: «dell'istruzione del merito» sono sostituite dalle seguenti: «dell'istruzione e del merito» e, al quarto periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo»;

alla rubrica, le parole: «Friuli-Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «Friuli Venezia Giulia».

All'articolo 7:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 15 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2010» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai relativi oneri si provvede, quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito è pari a 24.220.893 euro per l'anno 2024 e a 21.294.343 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

al comma 2:

alla lettera *a)*, le parole: «al primo periodo,» sono soppresse;

alla lettera *b)*, le parole: «dopo il primo periodo è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «381.180 per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «ad euro 691.180 per l'anno 2027, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 691.180 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le parole: «e quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «e, quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028,»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si applicano anche nell'anno scolastico 2026/2027 ai vincitori delle procedure concorsuali già assunti per l'anno scolastico 2026/2027 con contratto a tempo determinato che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026»;

al comma 6:

all'alinea, dopo le parole: «Piano nazionale di ripresa e resilienza» è inserita la seguente: «(PNRR)»;

alla lettera *c)*, le parole: «con la parola» sono sostituite dalle seguenti: «dalla seguente:» e le parole: «misure PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «misure del PNRR»;

alla lettera *d)*, le parole: «euro 2.362.674» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.362.674» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: ", per gli anni dal 2022 al 2027," sono soppresse»;

al comma 8, la parola: «equipe» è sostituita dalla seguente: «*équipe*» e le parole: «seguenti "2028-2029"» sono sostituite dalle seguenti: «seguenti: "2028/2029"»;

al comma 9, dopo le parole: «di cui al comma 8» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «per l'anno 2029» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «personale amministrativo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «decreto dipartimentale 12 dicembre 2024, n. 3122,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del direttore generale per il personale scola-

stico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024» e le parole: «decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1897 del 17 luglio 2024»;

al comma 11, le parole: «decreto dipartimentale del 12 dicembre 2024, n. 3122,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024» e le parole: «decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1897 del 17 luglio 2024»;

al comma 12, secondo periodo, le parole: «nella quale sono ancora presenti candidati graduati» sono sostituite dalle seguenti: «nella quale sono ancora utilmente collocati dei candidati»;

al comma 13, la parola: «fino», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Fino»;

dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2027". Per l'anno accademico 2026/2027, nel caso in cui la quota dell'offerta formativa erogata dalle università risulti insufficiente a coprire il fabbisogno individuato dal sistema scolastico, la quota residua può essere assunta dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo resta fermo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1-*quater*, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, in quanto compatibile, e il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità è aggiornato all'anno scolastico di riferimento.

13-*ter*. A decorrere dall'anno accademico 2027/2028, per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 13-*quater* la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue con il superamento dei percorsi di formazione attivati dalle università, definiti ai sensi del comma 13-*septies*.

13-*quater*. Accedono ai percorsi di cui al comma 13-*ter*, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti e sono in possesso del titolo di studio idoneo all'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativamente al grado di istruzione per il quale intendono conseguire la specializzazione.

13-*quinquies*. I percorsi di cui al comma 13-*ter* sono articolati in almeno 30 crediti formativi universitari. Le attività formative teoriche dei predetti percorsi possono essere erogate anche in modalità telematica sincrona.

13-*sexies*. Le università organizzano l'offerta formativa in relazione al numero dei candidati in possesso dei requisiti di accesso e alle rispettive capacità formative, tenendo anche conto del fabbisogno dei diversi gradi di istruzione, definito ai sensi del comma 13-*septies*.

13-*septies*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ordinamento didattico dei percorsi, la ripartizione dei crediti formativi universitari tra le attività formative, le modalità di svolgimento e di valutazione dell'esame finale, le modalità di erogazione della didattica, i criteri per la distribuzione dell'offerta formativa, tenendo anche conto dei fabbisogni del sistema scolastico, nonché i costi complessivi a carico dei partecipanti. Con il decreto di cui al primo periodo sono stabilite altresì le modalità di individuazione del fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

13-*octies*. Dall'attuazione dei commi da 13-*ter* a 13-*septies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università provvedono all'attivazione e allo svolgimento dei predetti percorsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I costi relativi all'attivazione e allo svolgimento dei percorsi sono integralmente sostenuti mediante i contributi versati dai partecipanti.

13-*novies*. All'articolo 7, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, in materia di *standard* minimi per l'accreditamento degli ITS Academy, dopo le parole: "ai sensi del comma 1," sono inserite le seguenti: "e, comunque, fino all'anno formativo 2027/2028,".

13-*decies*. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: "e comunque entro il 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque entro il 31 dicembre 2027".

13-*undecies*. All'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incarichi dei dirigenti tecnici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con una durata massima fino al 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "con una durata massima fino al 31 dicembre 2027, nel limite di 59 unità";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026" sono inserite le seguenti: "e a euro 9.100.100 per l'anno 2027"».



Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 7-*bis (Misure urgenti in materia di reclutamento)*. — 1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo l'articolo 399 è inserito il seguente:

"Art. 399-*bis (Reclutamento da graduatorie provinciali per le supplenze)*. — 1. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i posti di tipo comune e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del comma 3-*ter* dell'articolo 399 sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di tipo comune e di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 1.

3. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 1 del presente articolo, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11. Il comitato per la valutazione dei docenti è integrato da un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici. Dalla partecipazione dei componenti esterni al comitato di valutazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 3 e 4, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

6. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 3 e 4, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 1, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi, nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 1, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4.

8. La presenza di candidati assumibili dalla procedura di cui al comma 1 non rileva al fine della quantificazione dei posti da bandire nei successivi concorsi ordinari".

Art. 7-*ter (Misure per la valorizzazione della partecipazione e dell'attività associativa degli studenti)*. — 1. Al fine di rendere più sistematica l'azione delle consulte provinciali degli studenti e dei coordinamenti regionali nell'ambito del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti (CNPC), nonché di potenziare il ruolo della rappresentanza studentesca, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 è istituito il Consiglio nazionale degli studenti (CNS), quale organismo di rappresentanza unitaria degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con funzioni di coordinamento e raccordo tra il CNPC e il Ministero dell'istruzione e del merito. La partecipazione ai lavori del CNS non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il CNS è composto dai coordinatori regionali eletti dai presidenti delle consulte provinciali degli studenti di ciascuna regione, o loro delegati, assistiti, nell'ambito del Consiglio, dai docenti referenti regionali per le attività delle consulte provinciali degli studenti, i quali svolgono funzioni a supporto del Consiglio medesimo. I componenti del CNS partecipano, su iniziativa del Ministero dell'istruzione e del merito, alle sedute degli osservatori e dei comitati istituiti presso l'amministrazione centrale e territoriale. La partecipazione dei docenti referenti regionali alle sedute non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il CNS adotta il proprio regolamento interno, che disciplina le modalità organizzative del suo funzionamento, nonché i procedimenti di formazione delle deliberazioni, le quali sono assunte a maggioranza.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le attività di impegno civico e di rappresentanza studentesca, quali contributi alla partecipazione democratica e allo sviluppo di una società della conoscenza, svolte dagli studenti nell'ambito del CNPC e delle consulte provinciali degli studenti sono riportate nel *curriculum* della studentessa e dello studente di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

5. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, possono definire, nell'ambito della propria autonomia, criteri per la valorizzazione delle attività di impegno civico e di rappresentanza studentesca di cui al comma 4, se adeguatamente documentate, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto le-

gislativo 13 aprile 2017, n. 62, esclusivamente nell'ambito della fascia individuata sulla base della media dei voti, secondo la tabella di cui all'allegato A al medesimo decreto legislativo, con un'incidenza non superiore a un punto. Il punteggio complessivamente attribuito non può in alcun caso eccedere il massimo previsto per la fascia di appartenenza.

6. Per il funzionamento e la convocazione del CNS e la partecipazione allo stesso si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 8:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «numero 3» sono sostituite dalle seguenti: «numero 3)», al secondo periodo, dopo le parole: «1,5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 500.000 euro per il medesimo anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «Ricerca 2016-2018,» sono sostituite dalle seguenti: «Ricerca - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2018,», dopo le parole: «è incrementato, per l'anno 2026,» sono inserite le seguenti: «di 17,8 milioni di euro a favore di tutto il personale scolastico delle istituzioni scolastiche nonché» e le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Ai relativi oneri si provvede» sono inserite le seguenti: «, quanto a 17,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Triennio 2016-2018, è incrementato, per l'anno 2026, di ulteriori 4 milioni di euro per il riconoscimento di un emolumento accessorio *una tantum* in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in servizio nell'anno scolastico 2026/2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, è incrementato di 1 milione di euro,» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2007, è incrementato di 1 milione di euro» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 600.000 per l'anno 2026, si provvede, quanto a euro 200.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 300.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

All'articolo 9:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'allegato 2-*ter*, paragrafo 2, Autonomia e flessibilità, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 26-*bis* del medesimo decreto-legge, relativo all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici, le tabelle 1, 2 e 3 sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 1, 2 e 3 di cui all'allegato 01 al presente decreto»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «articolo 26-*bis* del» è inserita la seguente: «citato»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della rete scolastica" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto delle specificità dei licei tecnologici per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria, dei licei professionali per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane e dei licei professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera,".

2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2028/2029»;

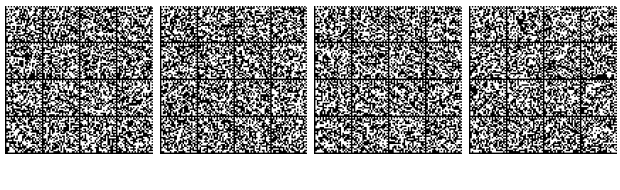

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2027» il segno di interpunzione «.» è soppresso e, al secondo periodo, dopo le parole: «Ai maggiori oneri» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo»;

alla rubrica, le parole: «- Missione 4 - Componente 1 del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «della Missione 4, Componente 1, del PNRR».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo la parola: «(PNRR)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «n. 91 per i quali» sono sostituite dalle seguenti: «n. 91, e per i quali» e dopo le parole: «comma 1-*bis*, del» è inserita la seguente: «citato».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «Patto di corresponsabilità educativa» sono sostituite dalle seguenti: «Patto educativo di corresponsabilità»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «definiscono, nell'ambito delle proprie competenze, un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che, valutata la situazione del minore e del nucleo familiare, prevede lo svolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «dispongono lo svolgimento» e le parole: «, nonché, ove possibile, la frequenza» sono sostituite dalle seguenti: «e valutano, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della situazione del minore e del nucleo familiare, l'opportunità di definire un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che preveda, ove possibile, la frequenza»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «qualora persistente anche a seguito di formale diffida ad adempiere da parte dei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA) entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «qualora persistente a seguito di formale diffida ad adempiere, entro trenta giorni, intimata da parte dei CPIA» e, al terzo periodo, le parole: «Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA)» sono sostituite dalla seguente: «CPIA»;

al comma 5, terzo periodo, le parole: «di cui comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4».

All'articolo 13:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «classi iniziali della scuola primaria, della» sono sostituite dalle seguenti: «classi prime della scuola primaria e della»;

alla lettera *a)*, dopo le parole: «scuola dell'infanzia» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 2, al secondo periodo, le parole: «uffici territoriali di ambito» sono sostituite dalle seguenti: «Uffici scolastici di ambito territoriale» e le parole: «dagli uffici territoriali medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «dai medesimi Uffici scolastici di ambito territoriale»;

al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «euro 14.139.760» è inserita la seguente: «annui», al secondo periodo, dopo le parole: «possono essere realizzate» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA)» sono sostituite dalla seguente: «CPIA» e, al terzo periodo, le parole: «euro 14.139.760 a decorrere dal 2028» sono sostituite dalle seguenti: «euro 14.139.760 annui a decorrere dall'anno 2028»;

al comma 6:

all'alinea, le parole: «terzo periodo, del» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al»;

alla lettera *a)*, le parole: «la parola» sono sostituite dalle seguenti: «all'alinea, la parola»;

alla lettera *b)*, le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «all'alinea, le parole».

Dopo l'articolo 13 è inserita la seguente partizione:

«Capo III-bis — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE SUPERIORE E RICERCA».

All'articolo 14:

al comma 2, primo periodo, le parole: «9,5 milioni euro» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 milioni di euro»;

al comma 3, le parole: «aggiungere, infine» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine», le parole: «tecnico amministrativo» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-amministrativo», dopo le parole: «medesime finalità» il segno di interpunzione «,» è soppresso, le parole: «da definirsi» sono sostituite dalle seguenti: «da definire» e dopo le parole: «contratto collettivo nazionale» il segno di interpunzione «;» è soppresso;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Non è richiesto il parere della commissione di cui al comma 3 nel caso di chiamate dirette di studiosi che sono risultati vincitori, in qualità di *Principal Investigator*, di programmi di ricerca dello *European Research Council* (ERC) o di finanziamenti relativi al programma del Fondo italiano per la scienza (FIS). Le chiamate sono effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Resta fermo il rilascio del nulla osta da parte del Ministro vigilante".

3-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca previste dall'articolo 1, comma 310, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definire nell'ambito del contratto collettivo nazionale».

All'allegato 1 è premesso il seguente:

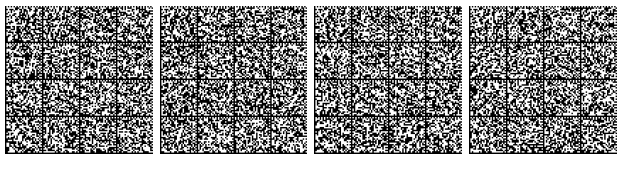

« Allegato 01
(articolo 9, comma 1)

"Tabella 1

MONTE ORE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE NAZIONALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di istruzione generale nazionale	Linguistico	462	462	198
	Matematico	264	198	99
	Storico-geografico	165	132	66
	Giuridico-economico	132		
	Scienze motorie	132	132	66
	RC o attività alternative	66	66	33
Totale Area istruzione generale nazionale		1221	990	462

";

"Tabella 2

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE
SETTORE ECONOMICO

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	264		
	Elementi di base dell'indirizzo	627		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza			132	99
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	528

";

"Tabella 3

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE
SETTORE TECNOLOGICO-AMBIENTALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	429		
	Tecnologie di base	198		
	Elementi di base dell'indirizzo	264		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza		330	561	297
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	528

" ».

All'allegato 1:

alla sezione «LICEI TECNOLOGICI»:

al numero 2), dopo le parole: «per il turismo» sono aggiunte le seguenti: «e i beni culturali e ambientali»;

al numero 4), dopo le parole: «per la chimica» sono aggiunte le seguenti: «, i materiali e le biotecnologie».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2053):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI, dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe VALDITARA, dal Ministro dell'Università e ricerca (Governo MELONI-I), il 30 settembre 2026.

Assegnato alla 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede referente, il 1° ottobre 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione Europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 6, il 7, il 13, il 14, il 15, il 20, il 21, il 27, il 28 ottobre 2026; il 3, il 4, il 10, l'11 e il 17 novembre 2026.

Esaminato in Aula il 17 e il 18 novembre 2026, approvato il 19 novembre 2026.

Camera dei deputati (atto n. 3189):

Assegnato alla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 19 novembre 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), III (Affari esteri), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 19 e il 23 novembre 2026.

Esaminato in Aula il 24 novembre 2026 e approvato, definitivamente, il 26 novembre 2026.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 30 settembre 2026.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 83.

26G00242

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 10 novembre 2026.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costitutore di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 aprile 2025, n. 180158, che modifica il decreto 31 gennaio 2024, n. 47783, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026, modificata dalla direttiva del 23 ottobre 2026, n. 581604, in corso di registrazione presso la Corte dei conti;

Vista la direttiva del Capo dipartimento del 20 febbraio 2026, n. 85510, registrata all'UCB in data 26 febbraio 2026, n. 133, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale prot. n. 95646 del 26 febbraio 2026 registrata all'UCB in data 4 marzo 2026, n. 155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2026;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà, indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Visti i pareri espressi nella riunione del 30 settembre 2026 dal gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Viste le proposte di nuove denominazioni varietali, di nuovi responsabili della conservazione in purezza e di cancellazione dai registri presentate dagli interessati per le varietà già iscritte, oggetto del presente provvedimento;

Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei Registri nazionali delle varietà di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà di specie agrarie sottoelencate.

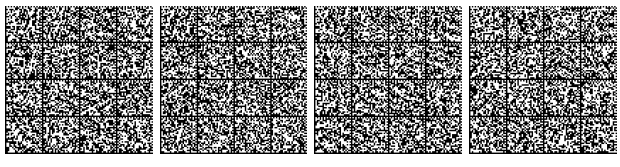

Frumento Duro

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
24224	Luciomaz	Apsovsementi S.p.a.
25109	Etabeta	CO.NA.SE. Soc. Coop. Agr.
25107	Ellero	CO.NA.SE. Soc. Coop. Agr.
25108	Eliseo	CO.NA.SE. Soc. Coop. Agr.
25128	Doblone	Societa' Produttori Sementi S.P.A.
25120	Lg Civis	Limagrain Europe S.A.
25148	Onorio	S.I.S. Societa' Italiana Sementi
25156	Don Vincenzo	CGS Sementi S.P.A.
25157	Zeropinto	CGS Sementi S.P.A.
25158	Varenne	CGS Sementi S.P.A.
25115	RGT Flectur	RAGT 2N S.A.S.
25113	RGT Momentur	RAGT 2N S.A.S
25114	RGT Stelviodur	RAGT 2N S.A.S
24177	Desiato	Societa' Produttori Sementi S.P.A.

Frumento Tenero

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
25103	Elvira	CO.NA.SE. Soc. Coop. Agr.
25102	Elaide	CO.NA.SE. Soc. Coop. Agr.
25104	Emerenda	CO.NA.SE. Soc. Coop. Agr.
25132	Pilla	Societa' Produttori Sementi S.P.A.
25145	Munch	S.I.S. Societa' Italiana Sementi
25144	Pollock	S.I.S. Societa' Italiana Sementi
25160	Kira	CGS Sementi S.P.A.
25110	RGT Ceral	RAGT 2N S.A.S
25111	RGT Trinova	RAGT 2N S.A.S
25112	RGT Valenzo	RAGT 2N S.A.S
25146	KWS Cadence	KWS Momont Sas
25147	KWS Rasvie	KWS Momont Sas
25149	KWS Nexte	KWS Momont Sas
25163	Arberia	Apsovsementi S.p.a.
25164	Modiano	Secobra Recherches
24173	RGT Valparaiso	RAGT 2N S.A.S

Orzo Distico

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
25127	Verna	Societa' Produttori Sementi S.P.A.
25151	Tamara	RAGT 2N S.A.S

Orzo Polistico

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
25143	KWS Admiratris	KWS Momont Sas
25116	RGT Miceneo	RAGT 2N S.A.S
25117	RGT Dragster	RAGT 2N S.A.S
24219	Psiche	Apsovsementi S.p.a.

Triticale

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
24220	Salmace	Apsovsementi S.p.a.

Avena Sativa

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
25068	Ketty	Zanandrea Sementi S.R.L.
25123	Tina	Universita' degli Studi di Pisa - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali

Avena Nuda

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
25069	Francy	Zanandrea Sementi S.R.L.

Avena Strigosa

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
25122	Olvena	Semillas Batlle S.A.

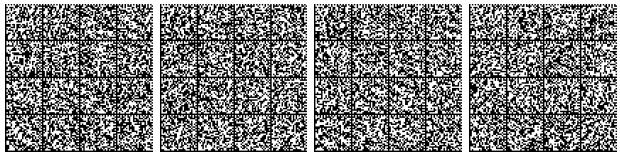

Segale

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
8868	Forestal	Laboulet Semences

Graminacee Foraggere

Codice SIAN	Specie	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
24229	Loglio Italia e Westervoldico	Green Dragon	Smith seed service llc
25065	Loglio Italia e Westervoldico	Don Raul	Elias Semillas e Insumos srl

Colza

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
25079	RGT Mazzer	RAGT 2N S.A.S.
25085	Altaia	MAS SEEDS
25086	Eldora	MAS SEEDS
25087	Medusa	MAS SEEDS
25095	RGT Zefyr	RAGT 2N S.A.S.
14365	Rocca	PHYCOMAT EURL
14364	Ramses	PHYCOMAT EURL

Art. 2.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato.

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Vecchio Responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo Responsabile della conservazione in purezza**
17902	Frumento tenero	Bingo VST	Venturoli sementi s.r.l.	R.V. Venturoli s.r.l. socio unico
17903	Frumento tenero	Poker VST	Venturoli sementi s.r.l.	R.V. Venturoli s.r.l. socio unico
21941	Riso	EUSAKE01	Yanmar r & d europe s.r.l.	Ires srl
21942	Riso	EUSAKE02	Yanmar r & d europe s.r.l.	Ires srl
20596	Frumento duro	Geniale	Societa' produttori sementi s.p.a.	Universita' degli studi della Tuscia
21407	Girasole	1044L SU	Euralis Semences	Lidea France SAS
21324	Girasole	1046H SU	Euralis Semences	Lidea France SAS
21334	Girasole	ES Ceylon SU	Euralis Semences	Lidea France SAS
22258	Girasole	Insun 120	Euralis Semences	Lidea France SAS
21327	Girasole	Insun 277 SU	Euralis Semences	Lidea France SAS
21401	Girasole	Insun 288 CLP	Euralis Semences	Lidea France SAS
22262	Girasole	Insun 299 SU	Euralis Semences	Lidea France SAS
22259	Girasole	LID 5038H	Euralis Semences	Lidea France SAS
22279	Girasole	Supernova SU	Euralis Semences	Lidea France SAS
22277	Girasole	Supporter SU	Euralis Semences	Lidea France SAS
24034	Soia	MAN179	Gruppo Manara S.p.A.	Aurexa SRL

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie e ortive con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**Dm di iscrizione o rinnovo**
13806	Erba medica	Algonquin	F.lli Cozzi s.n.c.	19/03/2025
24653	Girasole	Museful	Pioneer genetique s.a.r.l.	26/01/2026
24656	Girasole	P64LP649	Pioneer genetique s.a.r.l.	26/01/2026
24632	Mais	462R	Pioneer hi-bred Italia servizi agronomici srl	26/01/2026
19238	Mais	B2857B	Pioneer hi-bred Italia servizi agronomici srl	16/01/2020
16289	Mais	DS1592D	Dow Agrosciences gmbh	11/01/2016
23708	Mais	Daybreak	Pioneer hi-bred Italia servizi agronomici srl	13/01/2025
23756	Mais	Feeric	Pioneer hi-bred Italia servizi agronomici srl	13/01/2025
23700	Mais	Fortnight	Pioneer hi-bred Italia servizi agronomici srl	21/05/2025
22160	Mais	INDEM1788	Pioneer hi-bred Italia servizi agronomici srl	17/01/2023
22997	Mais	INDEM1917	Pioneer hi-bred Italia servizi agronomici srl	19/01/2024
21279	Mais	Laurent	Pioneer hi-bred Italia servizi agronomici srl	15/04/2022
23771	Mais	Lexington	Pioneer hi-bred Italia servizi agronomici srl	13/01/2025
22157	Mais	Orodoxx	Pioneer hi-bred Italia servizi agronomici srl	19/01/2024
18492	Mais	P1454	Pioneer hi-bred Italia servizi agronomici srl	15/01/2019
23000	Mais	P81032	Pioneer hi-bred Italia servizi agronomici srl	19/01/2024
23691	Mais	Starfall	Pioneer hi-bred Italia servizi agronomici srl	21/05/2025
23784	Mais	Tolmex	Pioneer hi-bred Italia servizi agronomici srl	13/01/2025
23707	Mais	Twilight	Pioneer hi-bred Italia servizi agronomici srl	13/01/2025
23047	Mais	Unicorn	Pioneer hi-bred Italia servizi agronomici srl	19/01/2024

Art. 4.

1. Le denominazioni delle varietà di specie agrarie, iscritte nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono così di seguito modificate:

Codice SIAN	**Specie**	**Vecchia denominazione**	**Nuova denominazione**
24864	Girasole	LG50593	Romulus

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2026

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

26A06177

DECRETO 12 novembre 2026.

Approvazione di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta - menzione tradizionale specifica italiana: denominazione di origine controllata - D.O.C. - dei vini «Prosecco».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regola-

mento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 dicembre 2025, concernente «Attuazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012» e, in particolare, l'art. 61, comma 3, il quale dispone che le disposizioni del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 continuano ad applicarsi alle procedure di registrazione, di modifica dei disciplinari di produzione e di cancellazione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, per le quali la relativa domanda sia stata presentata al Ministero entro il 31 marzo 2026;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

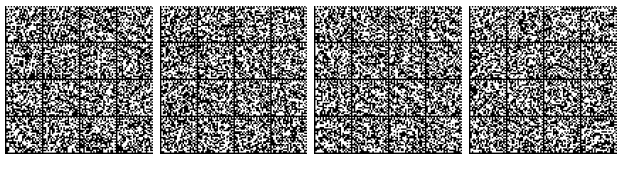

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata presso la Corte dei conti al n. 193 in data 13 febbraio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026 n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate dalla direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del 17 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 173 del 28 luglio 2009, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del 22 settembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 227 del 30 settembre 2025, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Prosecco»;

Vista la comunicazione relativa all'approvazione nazionale di una modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP «Prosecco», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea – Serie C – del 23 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco acquisita al prot. ingresso n. 0218628 del 16 maggio 2024, intesa ad ottenere la modifica degli articoli 7 e 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Prosecco», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco»;

Vista la nota della Regione Friuli-Venezia Giulia, protocollo ingresso n. 0325194 del 18 luglio 2024, con la quale, in merito alla domanda di modifica presentata dal Consorzio di tutela Prosecco, è stato espresso parere favorevole sulle modifiche al disciplinare di produzione;

Vista la nota della Regione Veneto, protocollo ingresso n. 0325194 del 19 luglio 2024, con la quale, in merito alla domanda di modifica presentata dal Consorzio di tutela Prosecco, è stato espresso parere favorevole sulle modifiche al disciplinare di produzione;

Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui è richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, è considerata una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico;

Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria è stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del più volte citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 15 luglio 2025, nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C. dei vini «Prosecco»;

la suddetta proposta di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 286 del 10 dicembre 2025, ai

fini della presentazione di eventuali opposizioni a livello nazionale, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della predetta proposta, sono state presentate, in data 8 gennaio 2026 e 9 gennaio 2026, due istanze di opposizione, rispettivamente dalle aziende Araldica Castelvero S.C.A. con sede in Castelboglione (AT),unitamente ad altre 17 aziende, e Cadis 1898 S.A.C. con sede in Soave (VR), unitamente ad altre 4 aziende, tutte rappresentati dallo studio legale avv. Luisa Pesce, con le quali sono state formulate delle osservazioni avverso la proposta di disciplinare di produzione in questione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 2025;

le citate istanze di opposizione sono state esaminate nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, tenutasi in data 26 marzo 2026, conformemente ai criteri stabiliti dall'art. 13, comma 6, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021. Nel corso della medesima conferenza, il soggetto proponente la modifica si è riservato di presentare una proposta di conciliazione in merito alle opposizioni formulate;

visto l'estratto del verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del Consorzio di tutela della DOC Prosecco, tenutasi il 3 luglio 2026 e trasmesso con nota del medesimo Consorzio del 13 ottobre 2026, registrata al protocollo con il n. 0557598, dal quale risulta che l'assemblea ha deliberato di conferire mandato al presidente del Consorzio affinché provveda a trasmettere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una proposta di stralcio dei commi 5 e 6 dell'art. 7 della proposta di modifica del disciplinare in questione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 2025;

vista la nota del 5 ottobre 2026 delle aziende che hanno presentato le istanze di opposizione, rappresentate dallo studio legale avv. Luisa Pesce, registrata al protocollo ministeriale in data 6 ottobre 2026 con il n. 0539801, con la quale le medesime aziende hanno confermato la rinuncia alle opposizioni presentate avverso la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Prosecco», limitatamente alle modifiche riguardanti il comma 7 dell'art. 7 e condizionatamente allo stralcio, da parte del Consorzio di tutela della denominazione Prosecco, delle proposte di modifica dei commi 5 e 6 del medesimo art. 7;

vista la citata nota del Consorzio di tutela della DOC Prosecco del 13 ottobre 2026, registrata al protocollo con il n. 0557598, con la quale, in attuazione della deliberazione dell'assemblea dei soci del 3 luglio 2026, il medesimo Consorzio ha proposto lo stralcio dei commi 5 e 6 dell'art. 7 dalla proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Prosecco», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 286 del 10 dicembre 2025;

preso atto che il predetto stralcio dei commi 5 e 6 dell'art. 7 ha comportato il conseguente aggiornamento della proposta di modifica del disciplinare, con particolare riferimento all'art. 7, nonché della pertinente sezione del documento unico riepilogativo del disciplinare, segnatamente per quanto riguarda la sezione «Ulteriori condizioni»;

Ritenuto che è stata conclusa con esito positivo, nei termini sopra specificati, la suddetta procedura nazionale, relativa all'esame della richiesta di modifica del disciplinare di produzione della DOC «Prosecco» e che risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso;

Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Prosecco», che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citato;

Ritenuto che l'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, sopra richiamato, in relazione alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Prosecco» non subiscono variazioni;

Ritenuto altresì, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati:

Decreta:

Art. 1.

Approvazione modifica ordinaria

1. È approvata la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 286 del 10 dicembre 2025, come successivamente aggiornata a seguito della procedura nazionale di opposizione descritta nelle premesse del presente decreto.

2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, nell'annesso *A)* e nell'annesso *B)* al presente decreto.



Art. 2.

Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale

3. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. In conformità all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto è comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. In conformità all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 dell'art. 1 è pubblicato nella sezione «Qualità» – «Indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite» – «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (https://www.masaf.gov.it).

Il presente decreto è pubblicato altresì nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2026

Il dirigente: GASPARRI

ANNESSO A)

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «PROSECCO»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Prosecco» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Prosecco»;

«Prosecco» spumante;

«Prosecco» spumante rosé;

«Prosecco» frizzante.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Prosecco», «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono concorrere, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, i seguenti vitigni: Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco).

Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» spumante rosé deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Glera per un minimo dell'85% e fino ad un massimo del 90%; deve concorrere, in ambito aziendale per un minimo del 10% e fino ad un massimo del 15% il vitigno Pinot nero (vinificato in rosso).

2. I prodotti destinati alla pratica disciplinata dal successivo art. 5, comma 6, per ottenere i vini «Prosecco» spumante e frizzante, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti costituiti dai vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), da soli o congiuntamente, ubicati all'interno dell'area di produzione di cui all'art. 3 e idonei a essere iscritti nell'apposita sezione dello schedario viticolo. Tali vigneti devono rispondere alle caratteristiche di cui al successivo art. 4.

3. Il prodotto destinato alla pratica disciplinata dal successivo art. 5, comma 7, per ottenere i vini «Prosecco» spumante rosé, deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Pinot nero (vinificato in rosso), ubicati all'interno dell'area di produzione di cui all'art. 3 e idoneo a essere iscritto nell'apposita sezione dello schedario viticolo. Tali vigneti devono rispondere alle caratteristiche di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» devono essere prodotte nella zona che comprende le Province di: Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Vicenza.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

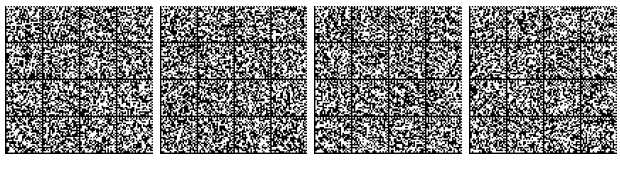

2. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni ben esposti ad esclusione di quelli ad alta dotazione idrica con risalita della falda e quelli torbosi.

3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la densità minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 2.300 ceppi. Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole o quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'entrata in vigore del disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 17 luglio 2009, possono essere autorizzati alla produzione della denominazione. Le operazioni di potatura, inoltre, devono garantire una carica massima di 80.000 gemme ad ettaro per tutte le forme di allevamento ammesse.

4. Le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici all'apposito albo dei vigneti. Le Regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed al competente organismo di controllo.

5. È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Tipologia	Produzione massima t. uva/ ha	Titolo alc. Vol. naturale minimo %Vol
Prosecco	18	9,5%
Prosecco spumante	18	9,0%
Prosecco spumante rosé Glera Pinot nero	18 13,5	9,0%
Prosecco frizzante	18	9,0%

A detti limiti quantitativi, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Tale quota di prodotto non può in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera oppure a vino spumante varietale sempre con il nome della medesima varietà. Inoltre le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire ulteriori diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve. Le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono, altresì, stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. Le regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al competente organismo di controllo.

Le uve destinate a produrre «Prosecco» nelle tipologie spumante, spumante rosé e frizzante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,0% vol., purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve.

7. In annate particolarmente favorevoli, le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia - su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate - prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono altresì aumentare, anche per singole tipologie, sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi della normativa vigente, fermo restando il limite massimo di cui al comma 6, oltre il quale non è consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei predetti mosti e dei vini è regolamentato secondo quanto previsto al successivo art. 5 (commi 8 e 9). Le regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al competente organismo di controllo.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione delle uve di cui all'art. 2, ivi comprese le operazioni di elaborazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Tali operazioni possono essere altresì effettuate in cantine aziendali o cooperative situate nel territorio amministrativo dei comuni della Provincia di Verona confinanti con la zona di produzione delimitata all'art. 3, limitatamente alle uve provenienti da vigneti in conduzione al 30 novembre 2011.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di elaborazione delle tipologie «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante, ivi compresa la pratica prevista dai commi 6 e 7 del presente articolo, nelle tipologie ove è ammessa, nonché il relativo imbottigliamento, possono essere effettuate, con autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, anche in stabilimenti situati nelle province confinanti con l'area di cui al primo comma, a condizione che le relative ditte presentino richiesta motivata, corredata da apposita documentazione atta a provare l'uso delle tradizionali pratiche di cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne vitivinicole antecedenti all'entrata in vigore del presente disciplinare approvato con decreto ministeriale 17 luglio 2009 .

3. Può essere altresì consentito che le operazioni di elaborazione delle tipologie «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante, ivi compresa la pratica prevista dai commi 6 e 7 del presente articolo, nelle tipologie ove è ammessa, nonché il relativo imbottigliamento, qualora si tratti di pratiche tradizionali, in essere in una determinata zona, antecedenti al 1° marzo 1986, conformemente alla specifica normativa comunitaria, siano effettuate anche al di fuori della zona di cui al comma 2, con specifiche autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, a condizione che:

la richiesta sia presentata dalle ditte interessate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente disciplinare;

la richiesta di cui sopra sia corredata da una motivata documentazione atta a provare l'uso delle tradizionali pratiche di cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne vitivinicole antecedenti l'entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto ministeriale 17 luglio 2009.

4. La tipologia «Prosecco» spumante deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all'art. 2 aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9% vol. Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi brut nature, extra brut, brut, extra dry, dry e demisec.

La tipologia «Prosecco» spumante rosé deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave per un periodo di elaborazione non inferiore a sessanta giorni, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all'art. 2, aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9% vol. Tale

tipologia deve essere commercializzata nei tipi brut nature, extra brut, brut ed extra dry.

La tipologia frizzante deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale in bottiglia o a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all'art. 2 aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 9% vol.

5. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 75%. Qualora tale resa superi i limiti di cui sopra indicati, ma non oltre l'80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine. Tale quota di prodotto non può in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera oppure a vino spumante varietale sempre con il nome della medesima varietà. Qualora la resa uva/vino superi l'80% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

6. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino «Prosecco» spumante e frizzante di cui all'art. 1 è consentita l'aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), da sole o congiuntamente, in quantità non superiore al 15%, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve Glera impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza di uve delle varietà minori, di cui all'art. 2, comma 1, in aggiunta a quelle consentite per tale pratica, non superi la percentuale del 15%.

7. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino «Prosecco» spumante rosé di cui all'art. 1 è consentita l'aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot nero (vinificato in rosso), in quantità non inferiore al 10% e non superiore al 15%, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve Glera impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza di uve Pinot nero, di cui l'art. 2, comma 1, in aggiunta a quello consentito per tale pratica, non superi la percentuale del 15%.

8. I mosti ed i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa di cui all'art. 4, comma 6, secondo capoverso, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma.

9. Le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, su proposta del Consorzio di tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvedono a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti e vini di cui al precedente comma, alla certificazione a denominazione di origine controllata. In assenza dei provvedimenti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto tutti i mosti e vini eccedenti la resa di cui sopra, oppure la parte di essi non interessata dai provvedimenti, sono classificati secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 6, secondo capoverso, seconda frase.

10. I prodotti elaborati nelle categorie Vino spumante di qualità e Vino spumante, possono essere sottoposti all'eventuale aggiunta dello sciroppo di dosaggio, che dovrà essere costituito da prodotti derivanti da uve della denominazione «Prosecco», saccarosio, mosto concentrato rettificato e/o loro miscele.

11. Le tipologie «Prosecco» frizzante, «Prosecco» spumante e «Prosecco» spumante rosé devono essere commercializzate dal produttore a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia. Tuttavia, anche nel periodo antecedente a tale data, è consentita la pratica enologica del taglio d'annata utilizzando il prodotto ottenuto dall'ultima vendemmia disponibile, purché tale quota non superi la percentuale massima del 15%.

Inoltre, tenuto conto delle modalità di elaborazione del prodotto, qualora si verificassero particolari condizioni climatiche o di mercato, fermo restando che i vini sopra indicati abbiano raggiunto le caratteristiche minime chimico-fisiche ed organolettiche previste al successivo art. 6, le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, sentite le organizzazioni professionali di categoria, su richiesta documentata del Consorzio, possono con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, autorizzare, anche per singole tipologie, l'immissione al consumo antecedentemente alla data sopra riportata e comunque nel limite massimo di tre mesi rispetto alla data medesima.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'art. 1, all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Prosecco»:

colore: giallo paglierino;

odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;

sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«Prosecco» spumante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente;

odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;

sapore: da brut nature a demi-sec, fresco e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«Prosecco» spumante rosé:

colore: rosa tenue più o meno intenso, brillante, con spuma persistente;

odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;

sapore: da brut nature a extra dry, fresco e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«Prosecco» frizzante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine;

odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;

sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidità totale minima sono le seguenti:

odore: gradevole e caratteristico con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

Art. 7.

Etichettatura

1. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito il riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, è consentito riportare in etichetta il riferimento a «provincia di Treviso» o «Treviso», qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati nella medesima provincia e la elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano luogo sempre nella stessa provincia.

3. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, è consentito riportare in etichetta il riferimento a «provincia di Trieste» o «Trieste» o «Pokrajina Trst» o «Trst», qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati nella medesima provincia e la elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano luogo nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 e quanto stabilito dalle norme comunitarie e nazionali circa l'utilizzo delle specificazioni e delle menzioni facoltative, è vietato riportare sull'etichetta e sul materiale apposto sulla bottiglia il riferimento alle varietà di cui all'art. 2 e alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve.

5. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito riportare, nello stesso campo visivo in cui compaiono le indicazioni obbligatorie, la sigla, inscritta in un cerchio, che identifica la tipologia del soggetto titolare del marchio o del nome aziendale presente in etichetta. Detta sigla rappresenta la categoria a cui è iscritto tale soggetto nel sistema di controllo della denominazione, in particolare G per viticoltore, W per vinificatore e B per imbottigliatore. Qualora il soggetto non sia iscritto nel sistema di controllo della denominazione, è obbligatorio l'utilizzo della sigla NR, da riportare nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie.

6. Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e nomi aziendali, possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata, fatte salve le norme generali più restrittive.

7. I vini di cui all'art. 1 in fase di commercializzazione possono facoltativamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve se presente anche nella documentazione prevista dalla specifica normativa in materia di registri e documenti di accompagnamento.

8. Nella designazione del vino «Prosecco» spumante, qualora si riporti il termine millesimato, a condizione che il prodotto sia ottenuto con almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento, è obbligatorio riportare in etichettatura l'anno di produzione delle uve.

9. Nella designazione del vino «Prosecco» spumante rosé è obbligatorio riportare in etichettatura il termine millesimato seguito dall'anno di raccolta delle uve.

10. Alla denominazione «Prosecco» è riservato in via esclusiva l'utilizzo del marchio rappresentato nell'allegato A del presente disciplinare, curato direttamente dal Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco. Il marchio è costituito da 9 calici stilizzati uniti per i piedistalli a formare una ruota il cui centro è formato dai piedistalli dei calici stessi e si dirama verso l'esterno con la rimanente parte costituente dei calici. Sui calici sono rappresentati alternativamente dei tralci di vite stilizzati, fra un calice e l'altro sono inseriti tre cerchi pieni dal più piccolo al più grande verso l'esterno. Sull'emiciclo superiore della ruota si legge la scritta «Prosecco PDO / Prosecco DOC» orientata da sinistra verso destra. Il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco concede in uso il marchio ai soggetti che ne fanno richiesta, alle medesime condizioni di utilizzo, siano essi associati o meno al Consorzio.

11. Gli obblighi derivanti dai commi 4 e 5 del presente articolo fanno salvo, per un periodo massimo di dodici mesi dalla loro entrata in vigore, l'esaurimento scorte delle etichette realizzate in ottemperanza al previgente disciplinare.

Art. 8.

Confezionamento

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro chiuse con tappo raso bocca; tuttavia per le bottiglie di capacità fino a litri 0,375 è consentito anche l'uso del tappo a vite. È altresì consentita la tradizionale commercializzazione diretta al consumatore finale del vino Prosecco condizionato in damigiane in vetro fino a 60 litri.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» nella tipologia spumante deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a 9 litri. Su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'uso temporaneo di contenitori aventi volumi diversi. Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme dell'Unione europea e nazionali che disciplinano la specifica materia, in ogni caso è escluso l'uso di tappi con una percentuale di sughero inferiore al 51% (in peso) e, comunque, la parte del tappo che va a contatto con il vino non deve avere una percentuale di sughero inferiore al 51% (in peso).

Inoltre, per le bottiglie di volume nominale superiore a litri 0,200 il tappo dovrà essere trattenuto da fermaglio coperto eventualmente da capsula ed essere rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia.

Tuttavia per le bottiglie di capacità fino a litri 0,200 è consentito anche l'uso del tappo a vite, eventualmente con sovratappo a fungo, oppure a strappo in plastica.

3. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» nella tipologia frizzante deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie vetro fino a 5 litri chiuse con tappo raso bocca, in sughero o con materiale inerte, o a vite, alle condizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e nazionale che disciplina la specifica materia. È altresì ammesso l'utilizzo del tappo cilindrico di sughero o altro materiale inerte trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago. Per il vino frizzante che riporta in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia» è consentito anche l'uso del tappo a corona. Per il vino frizzante che non è designato con i riferimenti geografici di cui all'art. 7, commi 2 e 3, è consentito anche l'uso del tappo a corona personalizzato con il marchio dell'imbottigliatore o del tappo a corona ricoperto da capsula.

4. Per il confezionamento dei vini spumanti e frizzanti è consentito solo l'uso delle tradizionali bottiglie in vetro di un unico colore e tonalità. Tuttavia è consentito l'utilizzo di dispositivi ricoprenti la bottiglia di un unico colore e tonalità. In tal caso, fatto salvo il rispetto delle norme di etichettatura e presentazione delle indicazioni obbligatorie e facoltative, sui predetti dispositivi ricoprenti la bottiglia sono ammessi segni, indicazioni e immagini a norma di legge, di colore diverso da quello del dispositivo ricoprente, che devono essere ricompresi in un'area di dimensione quadrata, il cui lato non deve essere superiore al diametro maggiore della bottiglia.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

a) *Specificità della zona geografica*

Fattori naturali

L'areale della denominazione Prosecco, situato nella parte nord orientale dell'Italia, è caratterizzato da una giacitura di tipo pianeggiante con alcune zone collinari. Il clima di quest'area veneto-friulana è temperato: a nord la catena montuosa delle Alpi funge da barriera alle correnti fredde settentrionali e a sud il mare Adriatico è la via principale attraverso la quale arrivano i venti di scirocco, determinando una sufficiente piovosità soprattutto durante i mesi estivi, mitigando la temperatura e apportando la quantità idrica necessaria alla vite nelle fasi di accrescimento dei germogli e dei grappoli.

A fine estate, con il diminuire delle ore di sole e con la prevalenza dei venti secchi di bora da est, si verificano elevate escursioni termiche tra il giorno e la notte, nonché si rileva una buona presenza di sostanze aromatiche nell'uva, proprio nella fase conclusiva della maturazione.

L'area di produzione è ricca di minerali e microelementi; i suoli sono prevalentemente di origine alluvionale e mostrano una tessitura dominante argillosa-limosa, con una buona presenza di scheletro derivante dell'erosione delle dolomiti e dai depositi fluviali, che permette un buon drenaggio dei terreni.

Fattori storici e umani

I primi documenti in cui si cita un vino Prosecco risalgono alla fine del '600 e descrivono un vino bianco, delicato, che ha origine sul carso triestino e in particolare nel territorio di Prosecco, evidenziato tutt'ora con la possibilità di adottare la menzione «Trieste».

In seguito nel '700 e '800, la produzione di questo vino si è spostata e sviluppata prevalentemente nell'area collinare veneto friulana, come citato dal «Roccolo» nel 1754 «Di Monteberico questo perfetto Prosecco …» e confermato, poi, nel 1869 nella «Collezione Ampelografia provinciale Trevigiana», in cui si cita: «fra le migliori uve bianche per le qualità aromatiche adatte alla produzione di vino dal fine profilo sensoriale».

In questi territori pedemontani ed in particolare nelle colline trevigiane, il Prosecco trova il suo *terroir* d'elezione, dove la conformazione e i terreni declivi della fascia collinare, i suoli e il clima, permettono di valorizzare le peculiarità del vitigno. Grazie alla fama della DOC «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene», riconosciuta dal Ministero nazionale nel 1969, la coltivazione delle uve idonee a produrre spumanti e frizzanti ha cominciato a interessare anche i territori pianeggianti, diffondendosi prima nella Provincia di Treviso, evidenziata con la possibilità di adottare la menzione «Treviso», e successivamente in altre Province del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia.

Negli anni '70 la crescente domanda e la rinomanza della qualità del Prosecco ha reso necessario tutelare il nome del prodotto, a difesa sia dei produttori che dei consumatori; il Prosecco è stato pertanto inserito nell'elenco dei «Vini da tavola a Indicazione Geografica», in attuazione del decreto ministeriale 31 dicembre 1977. L'ulteriore miglioramento della qualità registrata negli ultimi decenni, unitamente all'opportunità di ampliare le produzioni anche mediante l'utilizzo di uve a bacca nera vinificate in rosso e la necessità di una maggiore tutela del nome a livello internazionale, hanno portato nel 2009 ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Prosecco» (decreto ministeriale 17 luglio 2009).

Le competenze degli operatori, abbinate alle pratiche affinate nel corso degli anni, hanno permesso quindi di garantire ai consumatori le medesime caratteristiche qualitative distintive della denominazione Prosecco, anche ad uno spumante rosé.

Il viticoltore deve adottare la giusta tecnica colturale per l'allevamento di una varietà così vigorosa come la Glera, che prevede, oltre all'orientamento verticale dei germogli e alla soppressione di quelli in sovrannumero, anche interventi di cimatura e legatura, al fine di ottenere un particolare microclima in prossimità del grappolo che consenta la corretta maturazione del potenziale aromatico della bacca, limitando il carico produttivo per ceppo.

Inoltre, l'adeguata resa produttiva e la corretta gestione della parete fogliare, dopo la fase di invaiatura, consentono alle uve da vinificare in rosso di accumulare idonee concentrazioni di sostanze polifenoliche atte a conferire la caratteristica colorazione rosa alla tipologia spumante rosé.

Il successo del Prosecco è dovuto essenzialmente alla capacità degli operatori di sviluppare, a partire dai primi anni del 1900, idonee tecniche di rifermentazione naturale, prima in bottiglia, poi in autoclave, come è citato in testi del 1937 «Prosecco (…) messo in botte si vende all'inizio della primavera destinandolo alla bottiglia ove riesce spumante».

Nell'ultimo secolo si è sviluppato nell'area di produzione una rete di alte professionalità tecnico-scientifiche finalizzata a perfezionare il metodo di produzione ed elaborazione del Prosecco consentendo di esaltare le caratteristiche che lo rendono riconoscibile e apprezzato dai consumatori nazionali ed internazionali. Determinante è stata la capacità degli operatori nello sperimentare e migliorare le tecnologie di vinificazione e di spumantizzazione del Prosecco attraverso le quali gli enologi riescono a preservare gli aromi dell'uva nel profilo aromatico del vino.

La capacità professionale degli operatori di esaltare al meglio le peculiarità del Prosecco, ha consentito a questo vino di ottenere numerosi premi a livello nazionale ed internazionale e di essere presente sulle migliori guide internazionali eno-gastronomiche.

b) *Specificità del prodotto*

Il vitigno base da cui si ottiene il Prosecco è il Glera, semi – aromatico; possono concorrere poi, fino ad un massimo del 15%, altri otto vitigni, dagli autoctoni Bianchetta, Perera, Verdiso, Glera lunga agli internazionali Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero.

La tipologia di uve prodotte e della Glera in particolare, è caratterizzata da un moderato accumulo di zuccheri e da una buona presenza (maturità) di acidità e sostanze aromatiche, che permettono di ottenere un vino base, per la produzione di Prosecco, poco alcolico e dalla piacevole aromaticità.

Il vino Prosecco, nelle versioni spumante e frizzante, è tipicamente secco, con un profilo sensoriale dal colore giallo paglierino brillante o rosa tenue nella tipologia spumante rosé con *perlage* fine, in equilibrio con la persistenza della spuma.

All'olfatto, il vino è caratterizzato da spiccate note floreali (fiori bianchi, nella versione spumante rosé anche fiori rossi) e fruttate (mela, pera, frutta esotica e agrumi, nella versione spumante rosé si riscontrano anche sentori di fragola e lampone) che esprimono eleganza e finezza. Al gusto, presenta un equilibrio tra le componenti zuccherina ed acidica, che unite alla sapidità conferiscono note di freschezza, morbidezza e vivacità al palato.

Per esaltare le caratteristiche di questo particolare vino nella versione spumante si adotta il metodo «Martinotti» che prevede la rifermentazione naturale del vino base in grandi recipienti o autoclavi, dove il Prosecco acquista quel brio che lo rende vivace al palato.

Il Prosecco esprime così al meglio il proprio potenziale aromatico e di piacevolezza, tipicità e freschezza che lo rendono un vino apprezzato e richiesto dai consumatori nazionali ed internazionali.

Degna di nota è la produzione, benché contenuta, di vino Prosecco fermo, che presenta un profilo sensoriale analogo alle precedenti tipologie, ma dai marcati sentori di frutta e dal gusto impostato su una maggior sapidità e pienezza.

c) *Legame causa-effetto tra ambiente e Prosecco.*

Il clima temperato, con la presenza di piogge e venti caldi di scirocco durante l'estate, determinano il corretto sviluppo della pianta durante la fase vegetativa.

Le escursioni termiche tra giorno e notte, la corretta esposizione solare e i venti prevalentemente secchi di bora nella fase finale di maturazione della bacca, favoriscono la persistenza delle sostanze «acide» nonché la produzione di significative quantità di precursori aromatici che definiscono i sentori floreali e fruttati tipici del vino «Prosecco» e di adeguate concentrazioni di sostanze polifenoliche nelle uve da vinificare in rosso per la produzione della versione spumante rosé.

I suoli alluvionali, con tessitura argillosa-limosa, presentano una buona fertilità che consente di ottenere ottime produzioni in termini quantitativi, favorendo un moderato accumulo degli zuccheri e rendendo disponibili minerali e microelementi necessari all'ottenimento dell'equilibrata composizione chimico – sensoriale della bacca.

Questi terreni, con il contributo climatico particolare della zona, sono adatti alla coltivazione delle varietà destinate alla produzione di Prosecco, perché permettono di ottenere un vino base spumante non eccessivamente alcolico e dal profilo sensoriale/gustativo fresco, secco e fruttato, caratteristico del Prosecco, rendendolo riconoscibile ai consumatori nazionali ed internazionali.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero – sezione Controlli.

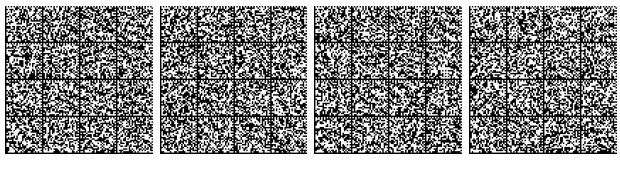

ANNESSO B)

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche del vino

'Prosecco'

-

1. Denominazione/denominazioni

'Prosecco'

2. Tipo di indicazione geografica

☑ DOP

☐ IGP

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Italia

4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

Vino

Vino spumante

Vino spumante di qualità

Vino spumante di qualità del tipo aromatico

Vino frizzante

6. Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo
Prosecco - Vino

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
Colore: giallo paglierino.

Aroma
Odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza.

Sapore
Sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Prosecco Spumante - Vino spumante, vino spumante di qualità e vino spumante di qualità del tipo aromatico

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
Colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente.

Aroma
Odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza.

Sapore
Sapore: da brut nature a demi-sec, fresco e caratteristico.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Prosecco - Vino frizzante

Caratteristiche organolettiche

Aspetto
Colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine.

Aroma
Odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza.

Sapore
Sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Nella tipologia frizzante prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, le caratteristiche organolettiche al consumo possono variare:

Colore: possibile presenza di una velatura.

Odore: gradevole e caratteristico con possibili sentori di crosta di pane e lievito.

Sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo
Prosecco - Spumante rosé - Vino spumante, vino spumante di qualità

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Colore: rosa tenue più o meno intenso, brillante, con spuma persistente.

Aroma
Odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza.

Sapore
Sapore: da brut nature a extra dry, fresco e caratteristico.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

7. Pratiche di vinificazione

7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione
Pratica enologica per le partite di prodotto destinate alla preparazione del vino frizzante, vino spumante, vino spumante di qualità anche del tipo rosé

Tipo di pratica enologica
Pratica enologica specifica

Descrizione

Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino frizzante, vino spumante e vino spumante di qualità è consentita l'aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), da sole o congiuntamente, in quantità non superiore al 15 %, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve Glera impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza di uve delle varietà minori, in aggiunta a quelle consentite per tale pratica, non superi la percentuale del 15 %.

Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino spumante rosé e vino spumante di qualità rosé, è consentita l'aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot nero (vinificato in rosso), in quantità non inferiore al 10 % e non superiore al 15 %, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve Glera impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza di uve Pinot nero, in aggiunta a quello consentito per tale pratica, non superi la percentuale del 15 %.

7.2. **Rese massime**

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Prosecco

Resa massima:

Resa massima:	18000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Prosecco

Resa massima:

Resa massima:	135,0
Unità di resa massima:	ettolitri per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Prosecco - Spumante rosè (varietà Glera)

Resa massima:

Resa massima:	18000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Prosecco - spumante rosè (varietà Glera)

Resa massima:

Resa massima:	135,0
Unità di resa massima:	ettolitri per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Prosecco - Spumante rosè (varietà Pinot nero)

Resa massima:

Resa massima:	13500
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Prosecco - spumante rosè (varietà Pinot nero)

Resa massima:

Resa massima:	101,25
Unità di resa massima:	ettolitri per ettaro

8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

- Bianchetta trevigiana B. - Bianchetta
- Chardonnay B.
- Glera B. - Serprino
- Glera lunga B. - Glera
- Perera B.
- Pinot bianco B. - Pinot
- Pinot grigio - Pinot
- Pinot nero N. - Pinot
- Verdiso B.

9. Definizione concisa della zona geografica delimitata

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» devono essere prodotte nella zona che comprende le province di: Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Vicenza.

10. Legame con la zona geografica

Categoria di prodotto vitivinicolo
Vino

Sintesi del legame

Fattori naturali rilevanti per il legame

L'areale della Denominazione Prosecco, situato nella parte nord orientale dell'Italia, è caratterizzato da una giacitura di tipo pianeggiante con alcune zone collinari. Il clima di quest'area veneto-friulana è temperato: a nord la catena montuosa delle Alpi funge da barriera alle correnti fredde settentrionali e a sud il mare Adriatico è la via principale attraverso la quale arrivano i venti di scirocco, determinando una sufficiente piovosità soprattutto durante i mesi estivi, mitigando la temperatura e apportando la quantità idrica necessaria alla vite nelle fasi di accrescimento dei germogli e dei grappoli.

A fine estate, con il diminuire delle ore di sole e con la prevalenza dei venti secchi di bora da est, si verificano elevate escursioni termiche tra il giorno e la notte, nonché si rileva una buona presenza di sostanze aromatiche nell'uva, proprio nella fase conclusiva della maturazione.

L'area di produzione è ricca di minerali e microelementi; i suoli sono prevalentemente di origine alluvionale e mostrano una tessitura dominante argillosa-limosa, con una buona presenza di scheletro derivante dell'erosione delle dolomiti e dai depositi fluviali, che permette un buon drenaggio dei terreni.

Fattori storici e umani

I primi documenti in cui si cita un vino Prosecco risalgono alla fine del '600 e descrivono un vino bianco, delicato, che ha origine sul carso triestino e in particolare nel territorio di Prosecco.

In seguito la produzione di questo vino si è spostata e sviluppata prevalentemente nell'area collinare veneto friulana.

Il successo del Prosecco è dovuto essenzialmente alla capacità degli operatori di sviluppare, a partire dai primi anni del 1900, idonee tecniche colturali per l'allevamento della varietà Glera, che è molto vigorosa, al fine di limitare il carico produttivo per ceppo e consentendo la corretta maturazione delle uve ed il mantenimento del potenziale aromatico della bacca, nonché idonee tecniche di elaborazione dei vini mediante la rifermentazione naturale, prima in bottiglia, poi in autoclave.

Nell'ultimo secolo si è sviluppato nell'area di produzione una rete di alte professionalità tecnico-scientifiche finalizzata a perfezionare il metodo di produzione del Prosecco consentendo di esaltare le caratteristiche che lo rendono apprezzato dai consumatori nazionali ed internazionali. Determinante è stata la capacità degli operatori nello sperimentare e migliorare le tecnologie di vinificazione e di spumantizzazione anche mediante l'utilizzo di uve a bacca nera vinificate in rosso, che permettono di garantire le medesime caratteristiche qualitative distintive della denominazione anche ad uno spumante rosé.

Legame causale tra ambiente geografico e la specificità dei prodotti

Il clima temperato, con la presenza di piogge e venti caldi di scirocco durante l'estate, determinano il corretto sviluppo della vite durante la fase vegetativa.

Le escursioni termiche tra giorno e notte e i venti prevalentemente secchi di bora nella fase finale di maturazione della bacca, favoriscono la persistenza delle sostanze acide nonché la produzione di significative quantità di precursori aromatici che definiscono i sentori floreali e fruttati tipici del vino Prosecco.

I suoli alluvionali, con tessitura argillosa-limosa, presentano una buona fertilità che consente di ottenere ottime produzioni in termini quantitativi, favorendo un moderato accumulo degli zuccheri e rendendo disponibili minerali e microelementi necessari all'ottenimento dell'equilibrata composizione chimico-sensoriale della bacca, permettendo di ottenere un vino base per i frizzanti e gli spumanti non eccessivamente alcolico e dal profilo sensoriale fresco, secco e fruttato, caratteristico del Prosecco.

La tipologia di uve prodotte e della Glera in particolare, è caratterizzata da un moderato accumulo di zuccheri e da una buona presenza di acidità e sostanze aromatiche, che permettono di ottenere un vino base, poco alcolico e dalla piacevole aromaticità.

Il vino Prosecco nelle versioni spumante e frizzante, è tipicamente secco, con un profilo sensoriale dal colore giallo paglierino brillante o rosa tenue nella tipologia spumante rosé, con perlage fine, in equilibrio con la persistenza della spuma.

All'olfatto, è caratterizzato da spiccate note floreali (fiori bianchi, nella versione spumante rosé anche fiori rossi) e fruttate (mela, pera, frutta esotica e agrumi, nella versione spumante rosé anche sentori di fragola e lampone) che esprimono eleganza e finezza. Al gusto, presenta un equilibrio tra le componenti zuccherina ed acidica, che unite alla sapidità conferiscono note di freschezza, morbidezza e vivacità al palato.

Per esaltare le caratteristiche di questo particolare vino nella versione spumante si adotta il metodo Martinotti che prevede la rifermentazione naturale del vino base in grandi recipienti o autoclavi.

Il Prosecco esprime così al meglio il proprio potenziale aromatico e di piacevolezza, tipicità e freschezza.

Degna di nota è la produzione, benché contenuta, di vino Prosecco fermo, che presenta un profilo sensoriale analogo alle precedenti tipologie, ma dai marcati sentori di frutta e dal gusto impostato su una maggior sapidità e pienezza.

Come tali i vini della DOP «Prosecco» sono riconoscibili dai consumatori nazionali ed internazionali.

Categoria di prodotto vitivinicolo
Vino spumante

Sintesi del legame

Fattori naturali rilevanti per il legame

L'areale della Denominazione Prosecco, situato nella parte nord orientale dell'Italia, è caratterizzato da una giacitura di tipo pianeggiante con alcune zone collinari. Il clima di quest'area veneto-friulana è temperato: a nord la catena montuosa delle Alpi funge da barriera alle correnti fredde settentrionali e a sud il mare Adriatico è la via principale attraverso la quale arrivano i venti di scirocco, determinando una sufficiente piovosità soprattutto durante i mesi estivi, mitigando la temperatura e apportando la quantità idrica necessaria alla vite nelle fasi di accrescimento dei germogli e dei grappoli.

A fine estate, con il diminuire delle ore di sole e con la prevalenza dei venti secchi di bora da est, si verificano elevate escursioni termiche tra il giorno e la notte, nonché si rileva una buona presenza di sostanze aromatiche nell'uva, proprio nella fase conclusiva della maturazione.

L'area di produzione è ricca di minerali e microelementi; i suoli sono prevalentemente di origine alluvionale e mostrano una tessitura dominante argillosa-limosa, con una buona presenza di scheletro derivante dell'erosione delle dolomiti e dai depositi fluviali, che permette un buon drenaggio dei terreni.

Fattori storici e umani

I primi documenti in cui si cita un vino Prosecco risalgono alla fine del '600 e descrivono un vino bianco, delicato, che ha origine sul carso triestino e in particolare nel territorio di Prosecco.

In seguito la produzione di questo vino si è spostata e sviluppata prevalentemente nell'area collinare veneto friulana.

Il successo del Prosecco è dovuto essenzialmente alla capacità degli operatori di sviluppare, a partire dai primi anni del 1900, idonee tecniche colturali per l'allevamento della varietà Glera, che è molto vigorosa, al fine di limitare il carico produttivo per ceppo e consentendo la corretta maturazione delle uve ed il mantenimento del potenziale aromatico della bacca, nonché idonee tecniche di elaborazione dei vini mediante la rifermentazione naturale, prima in bottiglia, poi in autoclave.

Nell'ultimo secolo si è sviluppato nell'area di produzione una rete di alte professionalità tecnico-scientifiche finalizzata a perfezionare il metodo di produzione del Prosecco consentendo di esaltare le caratteristiche che lo rendono apprezzato dai consumatori nazionali ed internazionali. Determinante è stata la capacità degli operatori nello sperimentare e migliorare le tecnologie di vinificazione e di spumantizzazione anche mediante l'utilizzo di uve a bacca nera vinificate in rosso, che permettono di garantire le medesime caratteristiche qualitative distintive della denominazione anche ad uno spumante rosé.

Legame causale tra ambiente geografico e la specificità dei prodotti

Il clima temperato, con la presenza di piogge e venti caldi di scirocco durante l'estate, determinano il corretto sviluppo della vite durante la fase vegetativa.

Le escursioni termiche tra giorno e notte e i venti prevalentemente secchi di bora nella fase finale di maturazione della bacca, favoriscono la persistenza delle sostanze acide nonché la produzione di significative quantità di precursori aromatici che definiscono i sentori floreali e fruttati tipici del vino Prosecco.

I suoli alluvionali, con tessitura argillosa-limosa, presentano una buona fertilità che consente di ottenere ottime produzioni in termini quantitativi, favorendo un moderato accumulo degli zuccheri e rendendo disponibili minerali e microelementi necessari all'ottenimento dell'equilibrata composizione chimico-sensoriale della bacca, permettendo di ottenere un vino base per i frizzanti e gli spumanti non eccessivamente alcolico e dal profilo sensoriale fresco, secco e fruttato, caratteristico del Prosecco.

La tipologia di uve prodotte e della Glera in particolare, è caratterizzata da un moderato accumulo di zuccheri e da una buona presenza di acidità e sostanze aromatiche, che permettono di ottenere un vino base, poco alcolico e dalla piacevole aromaticità.

Il vino Prosecco nelle versioni spumante e frizzante, è tipicamente secco, con un profilo sensoriale dal colore giallo paglierino brillante o rosa tenue nella tipologia spumante rosé, con perlage fine, in equilibrio con la persistenza della spuma.

All'olfatto, è caratterizzato da spiccate note floreali (fiori bianchi, nella versione spumante rosé anche fiori rossi) e fruttate (mela, pera, frutta esotica e agrumi, nella versione spumante rosé anche sentori di fragola e lampone) che esprimono eleganza e finezza. Al gusto, presenta un equilibrio tra le componenti zuccherina ed acidica, che unite alla sapidità conferiscono note di freschezza, morbidezza e vivacità al palato.

Per esaltare le caratteristiche di questo particolare vino nella versione spumante si adotta il metodo Martinotti che prevede la rifermentazione naturale del vino base in grandi recipienti o autoclavi.

Il Prosecco esprime così al meglio il proprio potenziale aromatico e di piacevolezza, tipicità e freschezza.

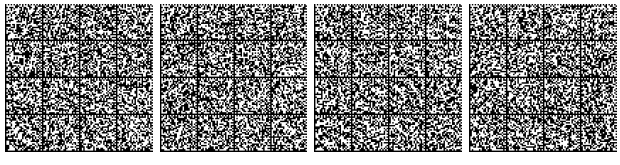

Degna di nota è la produzione, benché contenuta, di vino Prosecco fermo, che presenta un profilo sensoriale analogo alle precedenti tipologie, ma dai marcati sentori di frutta e dal gusto impostato su una maggior sapidità e pienezza.

Come tali i vini della DOP «Prosecco» sono riconoscibili dai consumatori nazionali ed internazionali.

Categoria di prodotto vitivinicolo
Vino spumante di qualità

Sintesi del legame

Fattori naturali rilevanti per il legame

L'areale della Denominazione Prosecco, situato nella parte nord orientale dell'Italia, è caratterizzato da una giacitura di tipo pianeggiante con alcune zone collinari. Il clima di quest'area veneto-friulana è temperato: a nord la catena montuosa delle Alpi funge da barriera alle correnti fredde settentrionali e a sud il mare Adriatico è la via principale attraverso la quale arrivano i venti di scirocco, determinando una sufficiente piovosità soprattutto durante i mesi estivi, mitigando la temperatura e apportando la quantità idrica necessaria alla vite nelle fasi di accrescimento dei germogli e dei grappoli.

A fine estate, con il diminuire delle ore di sole e con la prevalenza dei venti secchi di bora da est, si verificano elevate escursioni termiche tra il giorno e la notte, nonché si rileva una buona presenza di sostanze aromatiche nell'uva, proprio nella fase conclusiva della maturazione.

L'area di produzione è ricca di minerali e microelementi; i suoli sono prevalentemente di origine alluvionale e mostrano una tessitura dominante argillosa-limosa, con una buona presenza di scheletro derivante dell'erosione delle dolomiti e dai depositi fluviali, che permette un buon drenaggio dei terreni.

Fattori storici e umani

I primi documenti in cui si cita un vino Prosecco risalgono alla fine del '600 e descrivono un vino bianco, delicato, che ha origine sul carso triestino e in particolare nel territorio di Prosecco.

In seguito la produzione di questo vino si è spostata e sviluppata prevalentemente nell'area collinare veneto friulana.

Il successo del Prosecco è dovuto essenzialmente alla capacità degli operatori di sviluppare, a partire dai primi anni del 1900, idonee tecniche colturali per l'allevamento della varietà Glera, che è molto vigorosa, al fine di limitare il carico produttivo per ceppo e consentendo la corretta maturazione delle uve ed il mantenimento del potenziale aromatico della bacca, nonché idonee tecniche di elaborazione dei vini mediante la rifermentazione naturale, prima in bottiglia, poi in autoclave.

Nell'ultimo secolo si è sviluppato nell'area di produzione una rete di alte professionalità tecnico-scientifiche finalizzata a perfezionare il metodo di produzione del Prosecco consentendo di esaltare le caratteristiche che lo rendono apprezzato dai consumatori nazionali ed internazionali. Determinante è stata la capacità degli operatori nello sperimentare e migliorare le tecnologie di vinificazione e di spumantizzazione anche mediante l'utilizzo di uve a bacca nera vinificate in rosso, che permettono di garantire le medesime caratteristiche qualitative distintive della denominazione anche ad uno spumante rosé.

Legame causale tra ambiente geografico e la specificità dei prodotti

Il clima temperato, con la presenza di piogge e venti caldi di scirocco durante l'estate, determinano il corretto sviluppo della vite durante la fase vegetativa.

Le escursioni termiche tra giorno e notte e i venti prevalentemente secchi di bora nella fase finale di maturazione della bacca, favoriscono la persistenza delle sostanze acide nonché la produzione di significative quantità di precursori aromatici che definiscono i sentori floreali e fruttati tipici del vino Prosecco.

I suoli alluvionali, con tessitura argillosa-limosa, presentano una buona fertilità che consente di ottenere ottime produzioni in termini quantitativi, favorendo un moderato accumulo degli zuccheri e rendendo disponibili minerali e microelementi necessari all'ottenimento dell'equilibrata composizione chimico-sensoriale della bacca, permettendo di ottenere un vino base per i frizzanti e gli spumanti non eccessivamente alcolico e dal profilo sensoriale fresco, secco e fruttato, caratteristico del Prosecco.

La tipologia di uve prodotte e della Glera in particolare, è caratterizzata da un moderato accumulo di zuccheri e da una buona presenza di acidità e sostanze aromatiche, che permettono di ottenere un vino base, poco alcolico e dalla piacevole aromaticità.

Il vino Prosecco nelle versioni spumante e frizzante, è tipicamente secco, con un profilo sensoriale dal colore giallo paglierino brillante o rosa tenue nella tipologia spumante rosé, con perlage fine, in equilibrio con la persistenza della spuma.

All'olfatto, è caratterizzato da spiccate note floreali (fiori bianchi, nella versione spumante rosé anche fiori rossi) e fruttate (mela, pera, frutta esotica e agrumi, nella versione spumante rosé anche sentori di fragola e lampone) che esprimono eleganza e finezza. Al gusto, presenta un equilibrio tra le componenti zuccherina ed acidica, che unite alla sapidità conferiscono note di freschezza, morbidezza e vivacità al palato.

Per esaltare le caratteristiche di questo particolare vino nella versione spumante si adotta il metodo Martinotti che prevede la rifermentazione naturale del vino base in grandi recipienti o autoclavi.

Il Prosecco esprime così al meglio il proprio potenziale aromatico e di piacevolezza, tipicità e freschezza.

Degna di nota è la produzione, benché contenuta, di vino Prosecco fermo, che presenta un profilo sensoriale analogo alle precedenti tipologie, ma dai marcati sentori di frutta e dal gusto impostato su una maggior sapidità e pienezza.

Come tali i vini della DOP «Prosecco» sono riconoscibili dai consumatori nazionali ed internazionali.

Categoria di prodotto vitivinicolo
Vino spumante di qualità del tipo aromatico

Sintesi del legame

Fattori naturali rilevanti per il legame

L'areale della Denominazione Prosecco, situato nella parte nord orientale dell'Italia, è caratterizzato da una giacitura di tipo pianeggiante con alcune zone collinari. Il clima di quest'area veneto-friulana è temperato: a nord la catena montuosa delle Alpi funge da barriera alle correnti fredde settentrionali e a sud il mare Adriatico è la via principale attraverso la quale arrivano i venti di scirocco, determinando una sufficiente piovosità soprattutto durante i mesi estivi, mitigando la temperatura e apportando la quantità idrica necessaria alla vite nelle fasi di accrescimento dei germogli e dei grappoli.

A fine estate, con il diminuire delle ore di sole e con la prevalenza dei venti secchi di bora da est, si verificano elevate escursioni termiche tra il giorno e la notte, nonché si rileva una buona presenza di sostanze aromatiche nell'uva, proprio nella fase conclusiva della maturazione.

L'area di produzione è ricca di minerali e microelementi; i suoli sono prevalentemente di origine alluvionale e mostrano una tessitura dominante argillosa-limosa, con una buona presenza di scheletro derivante dell'erosione delle dolomiti e dai depositi fluviali, che permette un buon drenaggio dei terreni.

Fattori storici e umani

I primi documenti in cui si cita un vino Prosecco risalgono alla fine del '600 e descrivono un vino bianco, delicato, che ha origine sul carso triestino e in particolare nel territorio di Prosecco.

In seguito la produzione di questo vino si è spostata e sviluppata prevalentemente nell'area collinare veneto friulana.

Il successo del Prosecco è dovuto essenzialmente alla capacità degli operatori di sviluppare, a partire dai primi anni del 1900, idonee tecniche colturali per l'allevamento della varietà Glera, che è molto vigorosa, al fine di limitare il carico produttivo per ceppo e consentendo la corretta maturazione delle uve ed il mantenimento del potenziale aromatico della bacca, nonché idonee tecniche di elaborazione dei vini mediante la rifermentazione naturale, prima in bottiglia, poi in autoclave.



Nell'ultimo secolo si è sviluppato nell'area di produzione una rete di alte professionalità tecnico-scientifiche finalizzata a perfezionare il metodo di produzione del Prosecco consentendo di esaltare le caratteristiche che lo rendono apprezzato dai consumatori nazionali ed internazionali. Determinante è stata la capacità degli operatori nello sperimentare e migliorare le tecnologie di vinificazione e di spumantizzazione anche mediante l'utilizzo di uve a bacca nera vinificate in rosso, che permettono di garantire le medesime caratteristiche qualitative distintive della denominazione anche ad uno spumante rosé.

Legame causale tra ambiente geografico e la specificità dei prodotti

Il clima temperato, con la presenza di piogge e venti caldi di scirocco durante l'estate, determinano il corretto sviluppo della vite durante la fase vegetativa.

Le escursioni termiche tra giorno e notte e i venti prevalentemente secchi di bora nella fase finale di maturazione della bacca, favoriscono la persistenza delle sostanze acide nonché la produzione di significative quantità di precursori aromatici che definiscono i sentori floreali e fruttati tipici del vino Prosecco.

I suoli alluvionali, con tessitura argillosa-limosa, presentano una buona fertilità che consente di ottenere ottime produzioni in termini quantitativi, favorendo un moderato accumulo degli zuccheri e rendendo disponibili minerali e microelementi necessari all'ottenimento dell'equilibrata composizione chimico-sensoriale della bacca, permettendo di ottenere un vino base per i frizzanti e gli spumanti non eccessivamente alcolico e dal profilo sensoriale fresco, secco e fruttato, caratteristico del Prosecco.

La tipologia di uve prodotte e della Glera in particolare, è caratterizzata da un moderato accumulo di zuccheri e da una buona presenza di acidità e sostanze aromatiche, che permettono di ottenere un vino base, poco alcolico e dalla piacevole aromaticità.

Il vino Prosecco nelle versioni spumante e frizzante, è tipicamente secco, con un profilo sensoriale dal colore giallo paglierino brillante o rosa tenue nella tipologia spumante rosé, con perlage fine, in equilibrio con la persistenza della spuma.

All'olfatto, è caratterizzato da spiccate note floreali (fiori bianchi, nella versione spumante rosé anche fiori rossi) e fruttate (mela, pera, frutta esotica e agrumi, nella versione spumante rosé anche sentori di fragola e lampone) che esprimono eleganza e finezza. Al gusto, presenta un equilibrio tra le componenti zuccherina ed acidica, che unite alla sapidità conferiscono note di freschezza, morbidezza e vivacità al palato.

Per esaltare le caratteristiche di questo particolare vino nella versione spumante si adotta il metodo Martinotti che prevede la rifermentazione naturale del vino base in grandi recipienti o autoclavi.

Il Prosecco esprime così al meglio il proprio potenziale aromatico e di piacevolezza, tipicità e freschezza.

Degna di nota è la produzione, benché contenuta, di vino Prosecco fermo, che presenta un profilo sensoriale analogo alle precedenti tipologie, ma dai marcati sentori di frutta e dal gusto impostato su una maggior sapidità e pienezza.

Come tali i vini della DOP «Prosecco» sono riconoscibili dai consumatori nazionali ed internazionali.

Categoria di prodotto vitivinicolo
Vino frizzante

Sintesi del legame

Fattori naturali rilevanti per il legame

L'areale della Denominazione Prosecco, situato nella parte nord orientale dell'Italia, è caratterizzato da una giacitura di tipo pianeggiante con alcune zone collinari. Il clima di quest'area veneto-friulana è temperato: a nord la catena montuosa delle Alpi funge da barriera alle correnti fredde settentrionali e a sud il mare Adriatico è la via principale attraverso la quale arrivano i venti di scirocco, determinando una sufficiente piovosità soprattutto durante i mesi estivi, mitigando la temperatura e apportando la quantità idrica necessaria alla vite nelle fasi di accrescimento dei germogli e dei grappoli.

A fine estate, con il diminuire delle ore di sole e con la prevalenza dei venti secchi di bora da est, si verificano elevate escursioni termiche tra il giorno e la notte, nonché si rileva una buona presenza di sostanze aromatiche nell'uva, proprio nella fase conclusiva della maturazione.

L'area di produzione è ricca di minerali e microelementi; i suoli sono prevalentemente di origine alluvionale e mostrano una tessitura dominante argillosa-limosa, con una buona presenza di scheletro derivante dell'erosione delle dolomiti e dai depositi fluviali, che permette un buon drenaggio dei terreni.

Fattori storici e umani

I primi documenti in cui si cita un vino Prosecco risalgono alla fine del '600 e descrivono un vino bianco, delicato, che ha origine sul carso triestino e in particolare nel territorio di Prosecco.

In seguito la produzione di questo vino si è spostata e sviluppata prevalentemente nell'area collinare veneto friulana.

Il successo del Prosecco è dovuto essenzialmente alla capacità degli operatori di sviluppare, a partire dai primi anni del 1900, idonee tecniche colturali per l'allevamento della varietà Glera, che è molto vigorosa, al fine di limitare il carico produttivo per ceppo e consentendo la corretta maturazione delle uve ed il mantenimento del potenziale aromatico della bacca, nonché idonee tecniche di elaborazione dei vini mediante la rifermentazione naturale, prima in bottiglia, poi in autoclave.

Nell'ultimo secolo si è sviluppato nell'area di produzione una rete di alte professionalità tecnico-scientifiche finalizzata a perfezionare il metodo di produzione del Prosecco consentendo di esaltare le caratteristiche che lo rendono apprezzato dai consumatori nazionali ed internazionali. Determinante è stata la capacità degli operatori nello sperimentare e migliorare le tecnologie di vinificazione e di spumantizzazione anche mediante l'utilizzo di uve a bacca nera vinificate in rosso, che permettono di garantire le medesime caratteristiche qualitative distintive della denominazione anche ad uno spumante rosé.

Legame causale tra ambiente geografico e la specificità dei prodotti

Il clima temperato, con la presenza di piogge e venti caldi di scirocco durante l'estate, determinano il corretto sviluppo della vite durante la fase vegetativa.

Le escursioni termiche tra giorno e notte e i venti prevalentemente secchi di bora nella fase finale di maturazione della bacca, favoriscono la persistenza delle sostanze acide nonché la produzione di significative quantità di precursori aromatici che definiscono i sentori floreali e fruttati tipici del vino Prosecco.

I suoli alluvionali, con tessitura argillosa-limosa, presentano una buona fertilità che consente di ottenere ottime produzioni in termini quantitativi, favorendo un moderato accumulo degli zuccheri e rendendo disponibili minerali e microelementi necessari all'ottenimento dell'equilibrata composizione chimico-sensoriale della bacca, permettendo di ottenere un vino base per i frizzanti e gli spumanti non eccessivamente alcolico e dal profilo sensoriale fresco, secco e fruttato, caratteristico del Prosecco.

La tipologia di uve prodotte e della Glera in particolare, è caratterizzata da un moderato accumulo di zuccheri e da una buona presenza di acidità e sostanze aromatiche, che permettono di ottenere un vino base, poco alcolico e dalla piacevole aromaticità.

Il vino Prosecco nelle versioni spumante e frizzante, è tipicamente secco, con un profilo sensoriale dal colore giallo paglierino brillante o rosa tenue nella tipologia spumante rosé, con perlage fine, in equilibrio con la persistenza della spuma.

All'olfatto, è caratterizzato da spiccate note floreali (fiori bianchi, nella versione spumante rosé anche fiori rossi) e fruttate (mela, pera, frutta esotica e agrumi, nella versione spumante rosé anche sentori di fragola e lampone) che esprimono eleganza e finezza. Al gusto, presenta un equilibrio tra le componenti zuccherina ed acidica, che unite alla sapidità conferiscono note di freschezza, morbidezza e vivacità al palato.

Per esaltare le caratteristiche di questo particolare vino nella versione spumante si adotta il metodo Martinotti che prevede la rifermentazione naturale del vino base in grandi recipienti o autoclavi.

Il Prosecco esprime così al meglio il proprio potenziale aromatico e di piacevolezza, tipicità e freschezza.

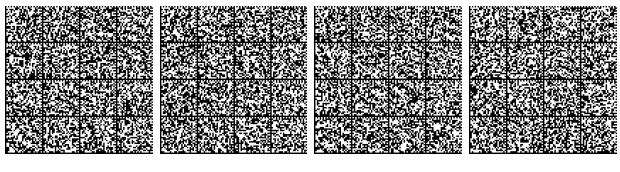

Degna di nota è la produzione, benché contenuta, di vino Prosecco fermo, che presenta un profilo sensoriale analogo alle precedenti tipologie, ma dai marcati sentori di frutta e dal gusto impostato su una maggior sapidità e pienezza.

Come tali i vini della DOP «Prosecco» sono riconoscibili dai consumatori nazionali ed internazionali.

11. Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga
Prosecco DOP

Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga
Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

Le operazioni di elaborazione di tutte le tipologie di vini, ai sensi della deroga di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del Reg. UE 2019/33, possono essere altresì effettuate nel territorio amministrativo dei comuni della provincia di Verona confinati con la zona di produzione delimitata, limitatamente alle uve provenienti da vigneti in conduzione al 30 novembre 2011. Inoltre, con autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero, dette operazioni possono essere effettuate anche nelle altre provincie confinanti con la zona di produzione delimitata.

Inoltre le operazioni di presa di spuma del vino base per le categorie "frizzante" e "spumanti", con autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, possono essere effettuate, ai sensi, dell'articolo 5, comma 2 del Reg. UE 2019/33, anche al di là delle immediate vicinanze dell'area geografica delimitata.

Titolo del requisito / della deroga
Prosecco DOP - Unità geografica aggiuntiva

Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Nella designazione del Prosecco è consentito riportare in etichetta il riferimento a "provincia di Treviso" o "Treviso" oppure a "provincia di Trieste" o "Trieste" o "Pokrajina Trst" o "Trst", qualora le rispettive partite siano costituite esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati nelle pertinenti provincie e la loro elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano luogo nella medesima

provincia di produzione delle uve così come previsto dall'art. 55 del Reg. UE n. 2019/33 e art. 120 par. 1 lettera g) del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Titolo del requisito / della deroga
Prosecco DOP

Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga
Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

Le disposizioni sull'imbottigliamento in zona delimitata sono stabilite, coerentemente alla norma unionale (art.4 , comma 2 del Reg UE 2019/33). Conformemente a detta normativa l'imbottigliamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione della DOP Prosecco, garantirne l'origine e assicurare l'efficacia dei relativi controlli. Infatti, le qualità e le caratteristiche particolari del vino Prosecco, connesse alla zona geografica d'origine, nonché la reputazione della denominazione, sono meglio assicurate con l'imbottigliamento in zona, in quanto l'applicazione e il rispetto di tutte le regole tecniche riguardanti il trasporto e l'imbottigliamento sono affidate alle aziende della zona, che posseggono le cognizioni e il know-how necessari e l'interesse al mantenimento della reputazione acquisita. Inoltre, tale obbligo garantisce agli operatori vitivinicoli un efficiente sistema dei controlli nella fase dell'imbottigliamento da parte dei competenti Organismi, evitando tutti i possibili rischi che il trasporto fuori zona potrebbe comportare. Pertanto tale previsione è a vantaggio degli stessi operatori consapevoli e responsabili della salvaguardia del livello qualitativo e della reputazione della denominazione.

Titolo del requisito / della deroga
Prosecco DOP - Spumante rosé

Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Per tale tipologia è obbligatorio riportare in etichetta l'anno di produzione delle uve ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Reg. UE n. 2019/33.

Titolo del requisito / della deroga
Sigle nell'etichetta esplicative delle fasi produttive svolte

Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Nella designazione dei vini d è consentito riportare, nello stesso campo visivo in cui compaiono le indicazioni obbligatorie, la sigla, inscritta in un cerchio, che identifica la tipologia del soggetto titolare del marchio o del nome aziendale presente in etichetta.

Detta sigla rappresenta la categoria a cui è iscritto tale soggetto nel sistema di controllo della denominazione, in particolare G per viticoltore, W per vinificatore e B per imbottigliatore.

Qualora il soggetto non sia iscritto nel sistema di controllo della denominazione, è obbligatorio l'utilizzo della sigla NR, da riportare nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie

Si fa salvo, per un periodo massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore della modifica, l'esaurimento scorte delle etichette realizzate in ottemperanza al previgente disciplinare.

Titolo del requisito / della deroga
Marchio Prosecco DOP

Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Alla denominazione "Prosecco" è riservato in via esclusiva l'utilizzo del marchio rappresentato nell'Allegato A del disciplinare, curato direttamente dal Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco.

Il marchio è costituito da 9 calici stilizzati uniti per i piedistalli a formare una ruota il cui centro è formato dai piedistalli dei calici stessi e si dirama verso l'esterno con la rimanente parte costituente dei calici. Sui calici sono rappresentati alternativamente dei tralci di vite stilizzati, fra un calice e l'altro sono inseriti tre cerchi pieni dal più piccolo al più grande verso l'esterno. Sull'emiciclo superiore della ruota si legge la scritta "Prosecco PDO / Prosecco DOC" orientata da sinistra verso destra. Il Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco concede in uso il marchio ai soggetti che ne fanno richiesta, alle medesime condizioni di utilizzo, siano essi associati o meno al Consorzio**.**

Titolo del requisito / della deroga
Lamina che ricopre il Tappo e la Capsula per Bottiglie Spumante

Quadro di riferimento giuridico:



Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Per le bottiglie di Prosecco DOP spumante e Prosecco DOP spumante rosé di volume nominale superiore a litri 0,200, è previsto l'utilizzo della lamina che riveste il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia.

Titolo del requisito / della deroga
Divieto di indicazione in etichetta dei vitigni

Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Divieto di indicare nell'etichetta e nei dispositivi apposti sulla bottiglia il nome del vitigno o dei vitigni previsti per la produzione della DOP "Prosecco".

26A06058

DECRETO 16 novembre 2026.

Riconoscimento del Consorzio di tutela, valorizzazione e promozione della Fragola della Basilicata I.G.P. e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della IGP «Fragola della Basilicata».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) 1151/2012;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante prov-

vedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526 del 1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2024, n. 47783, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, con n. 288»;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026, con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026, con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 157 del 9 luglio 2026, recante «Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2239 della Commissione, del 29 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 2025/2239, del 5 novembre 2025, recante l'iscrizione dell'indicazione geografica «Fragola della Basilicata» (IGP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista l'istanza del 19 ottobre 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in data 20 ottobre 2026, con prot. 571861, presentata dagli avvocati Alberto Improda e Raffaella Arista, giusta procura speciale, in nome e per conto del Consorzio di tutela, valorizzazione e promozione del-

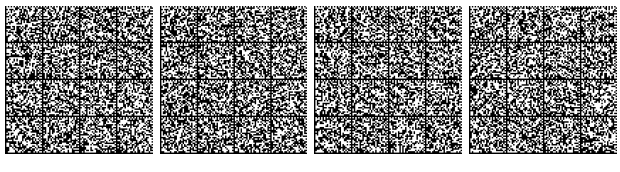

la Fragola della Basilicata I.G.P., con sede legale in Metaponto (MT), S.S. 106 Jonica, Km 448,2 - CAP 75012, con la quale è stato chiesto il riconoscimento del medesimo consorzio ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e del decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637;

Considerato che le condizioni previste dall'art. 7 del soprarichiamato decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637, relative ai criteri per il riconoscimento ministeriale dei consorzi di tutela, sono soddisfatte, in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «agricoltori» nella filiera «ortofrutticoli e cereali freschi» individuata all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del medesimo decreto, rappresenta almeno il 51% della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento e che i soci del consorzio rappresentano almeno il 35% dei soggetti, inseriti nel sistema di controllo, della categoria individuata all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del medesimo decreto;

Considerato altresì che la predetta verifica è stata eseguita sulla base delle informazioni fornite con la suddetta nota prot. 571861 del 20 ottobre 2026, nonché delle informazioni trasmesse dalla struttura di controllo CCPB S.r.l. con comunicazione pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata in data 6 novembre 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 611796;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela, valorizzazione e promozione della Fragola della Basilicata I.G.P. alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela, valorizzazione e promozione della Fragola della Basilicata I.G.P. al fine di consentire l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni, per la IGP «Fragola della Basilicata»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela, valorizzazione e promozione della Fragola della Basilicata I.G.P. è riconosciuto ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP «Fragola della Basilicata».

2. La citata denominazione risulta iscritta in data 5 novembre 2025, nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche con il numero di fascicolo PGI-IT-03273.

Art. 2.

1. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 per la IGP «Fragola della Basilicata».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela, valorizzazione e promozione della Fragola della Basilicata I.G.P. non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 4.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410, recante il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché dall'art. 14 del decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Fragola della Basilicata», appartenenti alla categoria «agricoltori» nella filiera «ortofrutticoli e cereali freschi», individuata all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 5.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo di osservare le prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e dal decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato per la IGP «Fragola della Basilicata» qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 novembre 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A06135

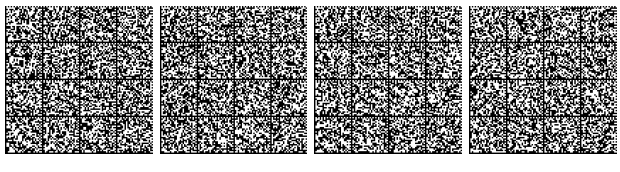

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 16 novembre 2026.

Ripartizione tra le regioni, per l'anno 2026, delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e del Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
LA MINISTRA PER LA FAMIGLIA,
LA NATALITÀ E LE PARIOPPORTUNITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiaana n. 143 del 20 giugno 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 29 dicembre 2025 di riorganizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2026, al n. 372;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale cui è stata nominata Ministro senza portafoglio l'on. Eugenia Maria Roccella;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, recante «Conferimento di incarichi ai ministri senza portafogli» con il quale all'on. Eugenia Maria Roccella è stato conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, recante «Delega di funzioni al ministro senza portafoglio on. Eugenia Maria Roccella» con il quale sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, natalità, adozioni, infanzia e adolescenza, e pari opportunità;

Visto l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027), adottato in data 16 settembre 2025 con decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

Vista la Strategia nazionale per la parità di genere (2021-2026), presentata in Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021 dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia p.t., previa informativa in sede di Conferenza unificata, che prevede espressamente che il fenomeno della violenza «è strettamente connesso al permanere di forti disuguaglianze tra uomini e donne e vi è piena consapevolezza di come l'*empowerment* femminile costituisca uno degli assi portanti della strategia di prevenzione della violenza»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, che inserisce tra le priorità trasversali la dimensione della parità di genere e, nella Missione 5, prevede uno specifico investimento per sostenere l'imprenditorialità femminile e i progetti sull'*housing* sociale quali strumenti per ridurre i contesti di marginalità estrema e a rischio di violenza che vedono maggiormente esposte le donne;

Visto l'articolo 5-*bis*, comma 2, del sopra citato decreto-legge n. 93 del 2013 che prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui al succitato articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

Visti i decreti del 24 luglio 2014, del 25 novembre 2016, del 1° dicembre 2017, del 9 novembre 2018, del 4 dicembre 2019 come modificato dal decreto 2 aprile 2020, del 13 novembre del 2020, del 16 novembre 2021, del 22 settembre 2022, del decreto 16 novembre 2023 con i quali sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013, per le annualità dal 2013 al 2023;

Visto il decreto 28 novembre 2024 del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, recante «Ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" - Annualità 2024»;

Visto il decreto 29 dicembre 2025 del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, recante «Ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" - Annualità 2025»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2025, recante «Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2026 e per il triennio 2026-2028»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 93/2013 che prevede che «Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato «Piano», con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77»;

Visti, inoltre, il citato art. 5, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 93/2013 che prevedono che «Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera *d)*, del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-*bis* del presente decreto»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 1, comma 190 che prevede che «Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e)*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»;

Visto l'art. 1, comma 189, della summenzionata legge n. 213/2023 che prevede che «Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»;

Visto l'art. 1, comma 194 della legge n. 213/2023 che prevede che «All'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato 'Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza', con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119."»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

Visto, in particolare l'art. 1, comma 228 che prevede che «Per le finalità di cui agli articoli 5, comma 2, lettera *d)*, e 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»;

Visto, inoltre l'art. 1, comma 230 che prevede che «Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite in parti uguali per le seguenti finalità:

a) realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza; tali risorse sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

b) realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività delle case-rifugio per le donne vittime di violenza.

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», e, in particolare, l'art. 22 che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di attività di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività nell'ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura;

Visto il decreto 29 dicembre 2025 «Ridefinizione dei criteri e modalità di riparto delle risorse del Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi» con il quale si è provveduto a ridefinire i criteri e le modalità di riparto delle risorse del «Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi» di cui all'art. 22 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, riferite alle annualità 2023-2025;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 -2027»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 221, della precitata legge n. 207 che prevede che «Al fine di rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»;

Visto il decreto 29 dicembre 2025 «Riparto delle risorse volte al rafforzamento dell'orientamento e della formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e a favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse, a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» con il quale, nel dare attuazione a quanto previsto dal succitato art. 1, comma 221, della legge n. 207 del 2024, si è provveduto a ripartire tra le regioni le risorse finanziarie per l'anno 2025;

Ritenuto di procedere, con il presente decreto, a ripartire, inoltre, tra le regioni le risorse assegnate dal precitato art. 1, comma 221, sulla base del citato art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 93/2013 che, in particolare, al secondo periodo prevede che le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale siano ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-*bis* del decreto n. 93/2013;

Visto l'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo denominato «Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere» con una dotazione di 2.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) che ha rifinanziato la succitata misura di cui al citato comma 1134, confermando il medesimo importo a decorrere dall'anno 2024, che è stato successivamente ridotto a 1,9 milioni di euro, per effetto delle riduzioni degli stanziamenti previste dalla legge di bilancio 2024;

Considerato che, ai sensi dei successivi commi 1135 e 1136 dell'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 sono destinatarie delle risorse del Fondo di cui al comma 1134 le associazioni del Terzo settore, come definite dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che: *a)* rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere; *b)* svolgano la propria attività da almeno tre anni e presentino un *curriculum* dal quale risulti lo svolgimento di attività documentate in attuazione delle finalità di cui alla lettera *a)* e che il Fondo di cui al citato comma 1134 è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e di gestione delle predette associazioni, comprese le spese per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti;

Visto il comma 1138 dell'art. 1 della menzionata legge n. 178 del 2020 che individua nel Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri la struttura generale competente a disciplinare le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante «Codice del terzo settore», che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;

Visto il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione degli artt. 45 e seguenti del citato codice del terzo settore;

Considerato che le finalità previste, in particolare, ai commi 1134 e 1136, sono volte a» garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77» nonché

«al sostegno delle spese di funzionamento e di gestione delle associazioni di cui al comma 1135, comprese le spese per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti.»;

Valutato che, in relazione alle finalità sopra indicate e richiamate nei commi 1134-1139, il riparto delle risorse finanziarie tra le regioni si configura lo strumento maggiormente idoneo e appropriato, al fine di garantire un'efficace e tempestiva attuazione delle predette disposizioni normative;

Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile», e, in particolare, gli artt. 2 e 3 che individuano la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità quale autorità delegata alla promozione e al coordinamento delle azioni di Governo in materia di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime delle pratiche di mutilazione genitale femminile (di seguito, *MGF)*;

Considerato che ai sensi dell'art. 38 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza le MGF rientrano nel più ampio contesto delle politiche per la parità di genere e per la prevenzione ed il contrasto della violenza sulle donne;

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027), ed in particolare la priorità 1.4 Attivare azioni di emersione e contrasto della violenza nei confronti delle donne vittime di discriminazione multipla, donne migranti, richiedenti asilo e rifugiate, disabili ed anziane, nei luoghi maggiormente a rischio, che indica l'opportunità di realizzare interventi di sensibilizzazione sul tema delle MGF;

Vista l'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;

Vista l'intesa rep. atti n. 146/CU del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, come modificata dall'intesa del 25 gennaio 2024 (rep. atti n. 15/CU), dall'intesa (rep. atti n. 129/CU) del 10 settembre 2025 e dall'intesa del 23 luglio 2026 (rep. atti n. 101/CU;

Visto l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 202412 del 19 luglio 2023 con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla luce delle avvenute modifiche, nel corso degli anni, delle relative modalità di applicazione;

Considerato che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità di cui ai citati articoli 5 e 5-*bis* del decreto-legge n. 93/2013 nonché del presente decreto, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione;

Considerato, pertanto, alla luce della citata circolare n. 202412, che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto non occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;

Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2025, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2025 - n. 500, pubblicato nella Gazzetta Uffciale della Repubblica italiana S.O. n. 120 del 26 maggio 2025 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali;

Ritenuto di avvalersi delle percentuali aggiornate stabilite nel citato decreto interministeriale 2 aprile 2025 ai fini del riparto delle risorse del presente decreto;

Preso atto della comunicazione pervenuta via pec in data 22 giugno 2026, acquisita al protocollo DPO-0004874-A-22/06/2026 del coordinamento tecnico della Commissione politiche sociali con la quale sono stati forniti i dati aggiornati suddivisi per regioni rispetto al numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio;

Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate secondo la Tabella 1, parte integrante del presente provvedimento, della somma di euro 47.075.000,00, e di 1.000.000,00 di euro da destinare alle iniziative di cui all'art. 1, comma 230, della citata legge n. 199/2025, di cui alla Tabella 2, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 496, da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, attraverso il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;

Ritenuto di provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la Tabella 3, parte integrante del presente decreto,

per la somma di euro 16.860.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, di cui:

a) 8.500.000,00 di euro a valere sul capitolo di spesa 496, da destinare al perseguimento delle finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l)* del citato decreto-legge n. 93 del 2013, coerentemente con gli obiettivi di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027)»;

b) 3.000.000,00 di euro a valere sul capitolo di spesa 496, da destinare al rafforzamento dell'orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse;

c) 3.500.000,00, di euro gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 493 volte a finanziare iniziative a titolarità regionale tese a promuovere l'*empowerment* delle donne, agendo secondo un approccio di genere nelle politiche in favore delle donne come strumento di prevenzione e contrasto della violenza economica maschile e delle molestie sul luogo di lavoro, coerentemente con gli obiettivi di cui alla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e al PNRR;

d) 1.860.000,00, di euro gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 493 per il finanziamento di interventi formativi rivolti ai soggetti che svolgono attività nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, con priorità per le donne, finalizzati alla cura delle persone e dell'ambiente domestico. Tali interventi perseguono altresì l'obiettivo di promuovere l'autonomia, l'*empowerment* e la piena partecipazione sociale delle donne, nell'ottica della prevenzione e del contrasto della violenza nei loro confronti;

Ritenuto di provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la Tabella 4, parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 5.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 496 volta alla realizzazione di centri antiviolenza, ai sensi del citato art. 1, comma 189, della legge n. 213 del 2023;

Ritenuto di provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la Tabella 5, parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 19.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 496 volta a realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio ai sensi del citato l'art. 1, comma 194, della legge n. 213 del 2023;

Ritenuto di provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la Tabella 6, parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 3.000.000,00 gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 496, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e)*;

Ritenuto di provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione di ulteriori risorse per euro 220.000,00, secondo la Tabella 7, parte integrante del presente decreto, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 534, dirette alla prevenzione, all'assistenza delle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile;

Ritenuto, infine, di provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione di ulteriori risorse per euro 955.000,00, secondo la Tabella 8, parte integrante del presente decreto, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità 8, capitolo di spesa 497, per le finalità previste, in particolare, al citato art. 1, commi 1134 e 1136, della legge n. 178 del 2020;

Acquisita in data 10 settembre 2026 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Ambito e definizioni

1. Con il presente decreto si provvede a ripartire tra le regioni, per un importo complessivo pari a 93.110.000,00 di euro, le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (d'ora in poi «Fondo») stanziate per l'anno 2026, in base ai criteri indicati nei successivi articoli, ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 5 e 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché degli altri fondi citati nelle premesse.

2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, di cui al successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti dal capo I e dal capo II dell'intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, e successive modificazioni, come modificata dall'intesa del 25 gennaio 2024 (rep. atti n. 15/CU), dall'intesa (rep. atti n. 129/CU) del 10 settembre 2025 e dall'intesa del 23 luglio 2026 (rep. atti n. 101/CU), ai sensi delle quali è stato prorogato di ulteriori trentasei mesi la scadenza del periodo transitorio.

3. Con il presente decreto si provvede, altresì, a ripartire le risorse stanziate per:

i) la realizzazione e il rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza e delle case-rifugio

per le donne vittime di violenza, ai sensi dell'art. 1, comma 230, della legge n. 199/2025;

ii) le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)* e *l)* del decreto-legge n. 93/2013;

iii) le attività di orientamento e formazione al lavoro delle donne vittime di violenza, ai sensi dell'art. 1, comma 221 della legge n. 207/2024;

iv) la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020;

v) la promozione dell'*empowerment* delle donne quale strumento di prevenzione e contrasto della violenza economica maschile e delle molestie sul luogo di lavoro, in coerenza con gli obiettivi della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e del PNRR;

vi) la realizzazione di centri antiviolenza nonché la realizzazione e l'acquisto di immobili da adibire a case rifugio, ai sensi dell'articolo 1, commi 189 e 194, della legge n. 213/2023;

vii) le iniziative formative a carattere continuo e permanente di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, ai sensi del comma 190 della legge n. 213/2023;

viii) le finalità della legge 9 gennaio 2006, n. 7, dirette alla prevenzione, all'assistenza delle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile;

ix) il sostegno alle associazioni operanti nel settore della prevenzione e del contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere, ai sensi dell'art. 1, commi 1134-1138, della legge n. 178/ 2020.

Art. 2.

Criteri di riparto per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera *d)* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 si provvede a ripartire tra le regioni l'importo di euro 48.075.000,00 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, in base ai seguenti criteri:

a) Euro 23.537.500,00 al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

b) Euro 23.537.500,00 al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione.

c) Euro 500.000,00 al finanziamento per la realizzazione e il rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza;

d) Euro 500.000,00 al finanziamento per la realizzazione e il rafforzamento delle iniziative e delle attività delle case-rifugio per le donne vittime di violenza.

2. Nella programmazione degli interventi di cui al comma 1, le regioni considerano l'adozione di opportune modalità volte alla sostenibilità finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali.

3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* del presente articolo tra le regioni si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2026 riferiti alla popolazione residente nelle regioni nonché sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari opportunità dal coordinamento tecnico della VIII Commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero di centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni, secondo la Tabella 1 allegata al presente decreto.

4. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)* del presente articolo tra le regioni si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 2 aprile 2025, come da Tabella 2 allegata al presente decreto.

5. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-*bis*, comma 2, lett. *d)* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le note programmatiche di cui al successivo art. 9, dovranno indicare gli eventuali interventi previsti per riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione.

6. Al fine di assicurare il riequilibrio territoriale nell'ambito regionale delle strutture di cui al presente provvedimento, le regioni possono, nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate e indicate nella Tabella 1, procedere a una diversa ripartizione delle medesime tra i Centri antiviolenza (CAV) e le Case rifugio (CR), tenendo conto dei fabbisogni rilevati, della distribuzione territoriale dei servizi, dell'utenza presa in carico e delle esigenze di rafforzamento dell'offerta nelle aree maggiormente carenti, fermo restando il rispetto delle finalità cui le risorse sono destinate.

Art. 3.

Criteri di riparto per il finanziamento degli interventi regionali di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a)*,* b)*,* c)*,* e)*,* f)*,* h)*,* i) *e* l) *del decreto-legge n. 93 del 2013, ulteriori interventi a titolarità regionale volti all'empowerment femminile delle donne vittime di violenza, al rafforzamento dell'orientamento e la formazione al lavoro e interventi formativi rivolti ai soggetti che svolgono attività nell'ambito domestico.*

1. Le risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto pari a 8.500.000,00 di euro vengono ripartite tra regioni, coerentemente con gli obiettivi di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027)», per gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l)* del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, tenuto anche conto di quanto potrà essere discusso nei tavoli di coordinamento regionali di cui all'art. 10, comma 1, del presente decreto. In particolare, per il 2026, tenuto conto delle specifiche esigenze della programmazione territoriale, detto importo sarà destinato per i seguenti interventi:

a) iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal

circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione;

b) rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;

c) interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

d) azioni per migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione e rifugiate vittime di violenza;

e) progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;

f) azioni di informazione, comunicazione e formazione.

2. Le risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, per un importo pari a 3.000.000,00 di euro vengono ripartite tra regioni, per il rafforzamento dell'orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse, ai sensi dell'art. 1, comma 221, della precitata legge n. 207/2024.

3. Le risorse finanziarie del «Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi» di cui all'art. 22, del decreto-legge n. 104/2024, convertito nella legge n. 126/2020, pari a 1.860.000,00, di euro per il finanziamento di interventi formativi rivolti ai soggetti che svolgono attività nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, con priorità per le donne, finalizzati alla cura delle persone e dell'ambiente domestico. Tali interventi perseguono l'obiettivo di promuovere l'autonomia, l'*empowerment* e la piena partecipazione sociale delle donne, nell'ottica della prevenzione e del contrasto della violenza nei loro confronti.

4. In coerenza con gli obiettivi della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, del PNRR, nonché con il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027), le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto per un importo pari a euro 3.500.000,00, sono ripartite tra le regioni per essere destinate ai seguenti interventi:

a) iniziative volte a sostenere l'*empowerment* femminile, il reinserimento lavorativo, la ripartenza economica e sociale delle donne in particolare nel loro percorso di fuoruscita dalla violenza e delle donne a rischio;

b) azioni di informazione, comunicazione nonché di sensibilizzazione sulle diverse forme di violenza (economica, digitale, sessuale, psicologica), nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione, anche mediante interventi *mentoring* e di *coaching* da realizzare nelle scuole, università e in altri contesti di apprendimento, all'interno di comunità, nei centri per la famiglia, nei luoghi di lavoro, nei centri antiviolenza e nelle case rifugio, volti a promuovere nuovi modelli positivi per il superamento degli stereotipi esistenti, anche in una prospettiva di prevenzione della violenza;

c) interventi di formazione, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione, in particolare anche di educazione finanziaria, come strumento di prevenzione e contrasto della violenza economica;

d) interventi per il sostegno abitativo.

5. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al presente articolo, per una somma totale pari 16.860.000,00 di euro, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 2 aprile 2025, secondo la Tabella 3 allegata al presente decreto.

Art. 4.

Criteri di riparto per la realizzazione dei centri antiviolenza, ai sensi dell'art. 1, comma 189, legge n. 213/2023 – legge di bilancio 2024.

1. In attuazione dell'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), le risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, per un importo pari a 5.000.000,00 di euro vengono ripartite tra regioni, per la realizzazione di centri antiviolenza, sulla base del rapporto tra struttura e domanda potenziale dell'utenza, nonché dei criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 2 aprile 2025, come da Tabella 4 allegata al presente decreto.

Art. 5.

Criteri di riparto per la realizzazione e acquisto immobili da adibire a case rifugio ai sensi dell'art. 1, comma 194, legge n. 213/2023 – legge di bilancio 2024.

1. In attuazione dell'art. 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), le risorse finanziarie del «Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza» vengono ripartite tra le regioni, per un importo pari a 19.000.000,00 di euro, al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio, sulla base del rapporto tra struttura e domanda potenziale e dei criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 2 aprile 2025, come da Tabella 5, allegata al presente decreto.

Art. 6.

Iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) *del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.*

1. In attuazione dell'art. 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), le risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, per un importo pari a 3.000.000,00 di euro vengono ripartite tra le regioni, al fine di realizzare iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e)* del decreto-legge n. 932013, dei criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 2 aprile 2025, come da Tabella 6, allegata al presente decreto.

Art. 7.

Azioni volte alla prevenzione, assistenza ed eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile

1. Per le finalità della legge 9 gennaio 2006, n. 7, le risorse del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono ripartite tra le regioni per un importo pari a 220.000,00 euro al fine di adottare iniziative ed interventi volti alla prevenzione, all'assistenza delle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile. Il riparto si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 2 aprile 2025, come da Tabella 7 allegata al presente decreto.

Art. 8.

Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1134-1139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1. In attuazione delle disposizioni e per le finalità previste dall'art. 1, commi 1134-1139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) le risorse finanziarie del «Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere», istituito dal citato comma 1134, per un importo pari a 955.000,00 di euro, vengono ripartite tra regioni, secondo i criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 2 aprile 2025, come da Tabella 8, allegata al presente decreto.

2. Per l'anno 2026, tenuto conto delle specifiche esigenze della programmazione territoriale e del modello di *governance* della rete territoriale antiviolenza, l'importo di cui al comma 1 è utilizzato dalle regioni per essere destinato alle associazioni che gestiscono i relativi servizi, con priorità per le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere e sulla disabilità, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni richiamate.

Art. 9.

Modalità di trasferimento delle risorse

1. Il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle regioni, in un'unica soluzione, le risorse indicate nelle Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, allegate al presente decreto che ne fanno parte integrante, a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, direttamente al medesimo Dipartimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata progettiviolenza@pec.governo.it A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunità dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del presente decreto, dovrà essere allegata un'apposita nota programmatica, che dovrà recare, per ciascuno degli interventi di cui agli articoli da 2 a 8 del presente decreto:

a. la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;

b. l'indicazione delle attività da realizzare per l'attuazione degli interventi;

c. il cronoprogramma delle attività;

d. la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare, in particolare, ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-*bis*, comma 2, lett. *d)*, di cui al citato decreto-legge n. 93 del 2013;

e. un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.

2. Il Dipartimento provvederà a trasferire le suddette risorse entro trenta giorni dall'approvazione, da parte del Dipartimento medesimo, della nota programmatica, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 10.

Adempimenti delle regioni e del Governo

1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attività al perseguimento delle finalità, in particolare, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 nonché delle altre finalità previste dal presente decreto. A tal fine, tenuto conto anche della necessità di potenziare il monitoraggio sull'attuazione del «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027)», cui concorrono le risorse oggetto del presente decreto, le regioni si impegnano ad istituire ed a convocare, almeno su base semestrale, tavoli di coordinamento regionali per la programmazione e per il monitoraggio delle attività. A tali tavoli sono invitati a partecipare anche rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità.

2. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunità i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse nonché sull'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027), secondo le modalità che saranno individuate dal Dipartimento per le pari opportunità.

3. Le regioni si impegnano a comunicare al Dipartimento per le pari opportunità, in fase di monitoraggio, l'elenco dei centri antiviolenza e delle case-rifugio destinatari delle risorse di cui al presente decreto, indicando gli importi trasferiti e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto riportato nella nota programmatica di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto.

4. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-*bis*, commi 6 e 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le regioni presentano altresì, entro il 31 marzo 2027, una relazione riepilogativa, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse, erogate ed effettivamente impegnate, di cui

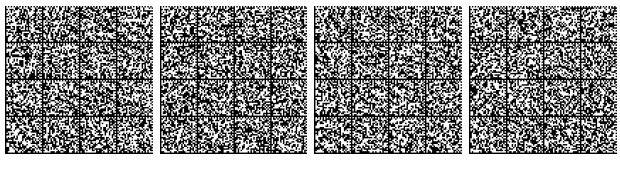

al decreto 28 novembre 2024 e al decreto 29 dicembre 2025.

5. Nella relazione di cui al comma 4 del presente articolo, le regioni dovranno esporre, distintamente, le azioni relative all'utilizzo delle risorse di cui al comma 189 dell'art. 1 della citata legge n. 213/2023, dando evidenza dell'ampliamento dell'offerta dei servizi dei Centri antiviolenza in termini di creazione di nuove strutture, aumento dell'offerta di servizi delle strutture esistenti, accessibilità per le persone con disabilità e potenziamento dei servizi resi.

6. Nella relazione di cui al comma 4 del presente articolo, le regioni dovranno esporre, distintamente, le azioni relative all'utilizzo delle risorse di cui al comma 194 dell'art. 1 della legge n. 213/2023, dando evidenza dell'ampliamento dell'offerta dei servizi delle case rifugio in termini di creazione di nuove strutture, aumento dell'offerta di servizi e posti letto delle strutture esistenti, accessibilità per le persone con disabilità e potenziamento dei servizi resi.

7. Nella relazione di cui al comma 4 del presente articolo, le regioni dovranno esporre, distintamente, le azioni relative all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 230, della legge n. 199/2025, dando evidenza della realizzazione e del rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio per le donne vittime di violenza.

8. Entro il 30 novembre 2027, le regioni trasmettono, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, un'apposita relazione sull'utilizzo delle risorse ripartite con il presente decreto, nonché sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-*bis*, commi 6 e 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le regioni presentano altresì, entro il 31 marzo 2028, una relazione riepilogativa, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse, erogate ed effettivamente impegnate, di cui al presente decreto e una relazione riepilogativa in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse, erogate ed effettivamente impegnate, di cui al decreto 28 novembre 2024.

10. Entro il 30 settembre 2028, le regioni trasmettono, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, un aggiornamento della relazione relativa al presente decreto di cui al comma 6 che precede.

11. Entro il 31 marzo 2029, le regioni trasmettono, secondo le modalità che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunità, una relazione riepilogativa in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse erogate ed effettivamente impegnate, di cui al presente decreto.

12. Le regioni si impegnano a dare adeguata pubblicità, nei rispettivi siti istituzionali, a tutti gli interventi realizzati in attuazione del presente decreto e a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente riparto.

13. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinché i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 11 della citata intesa del 14 settembre 2022 e successive modifiche, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.

14. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovrà essere assicurato il rispetto delle finalità e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attività di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo.

15. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti.

16. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le modalità indicate dal presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2028, comporta la revoca dei finanziamenti. Le somme eventualmente affluite nella disponibilità delle amministrazioni interessate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

17. L'inosservanza di quanto previsto dai commi da 1 a 11 del presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal successivo provvedimento di riparto, a valere sul medesimo Fondo.

Art. 11.

Azioni a titolarità nazionale

1. Con ulteriori risorse a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le pari opportunità provvede a programmare e realizzare azioni di sistema volte a dare attuazione agli interventi a titolarità nazionale previsti dal «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2025-2027)».

2. Con le medesime risorse, sono adottate misure volte al potenziamento del monitoraggio e della valutazione degli interventi di cui al presente decreto, anche mediante il supporto di specifici servizi di assistenza tecnica.

Art. 12.

Efficacia

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2026

La Ministra: ROCCELLA

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2779



Tabella 1

(Risorse per centri antiviolenza e case rifugio)
Anno 2026

REGIONE	RESIDENTI DATI ISTAT 01/01/2026	percentuali regionali popolazione	CENTRI ANTI VIOLENZA 23.537.500					CASE RIFUGIO 23.537.500				TOTALE RISORSE REGIONE
			RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	NUMERO CAV	percentuali regionali CAV	RISORSE IN RELAZIONE AL NUMERO DI CAV	totale risorse CAV	RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	NUMERO CR	RISORSE IN RELAZIONE AL NUMERO DI CR	totale risorse CR	
Abruzzo	1.267.222	2,19%	171.859,00	15	3,46%	542.339,00	*714.198,00*	171.859,00	8	210.627,00	*382.486,00*	**1.096.684,00**
Basilicata	525.281	0,91%	71.238,00	3	0,69%	108.468,00	*179.706,00*	71.238,00	3	78.985,00	*150.223,00*	**329.929,00**
Calabria	1.827.571	3,16%	247.853,00	16	3,69%	578.495,00	*826.348,00*	247.853,00	12	315.940,00	*563.793,00*	**1.390.141,00**
Campania	5.568.703	9,63%	755.223,00	72	16,59%	2.603.226,00	*3.358.449,00*	755.223,00	32	842.506,00	*1.597.729,00*	**4.956.178,00**
Emilia Romagna	4.477.009	7,74%	607.167,00	24	5,53%	867.742,00	*1.474.909,00*	607.167,00	67	1.763.996,00	*2.371.163,00*	**3.846.072,00**
Friuli Venezia Giulia	1.193.496	2,06%	161.860,00	8	1,84%	289.248,00	*451.108,00*	161.860,00	31	816.178,00	*978.038,00*	**1.429.146,00**
Lazio	5.709.444	9,87%	774.309,00	47	10,83%	1.699.328,00	*2.473.637,00*	774.309,00	18	473.910,00	*1.248.219,00*	**3.721.856,00**
Liguria	1.511.988	2,61%	205.054,00	11	2,53%	397.716,00	*602.770,00*	205.054,00	10	263.283,00	*468.337,00*	**1.071.107,00**
Lombardia	10.065.694	17,40%	1.365.099,00	59	13,59%	2.133.198,00	*3.498.297,00*	1.365.099,00	183	4.818.078,00	*6.183.177,00*	**9.681.474,00**
Marche	1.479.832	2,56%	200.693,00	5	1,15%	180.780,00	*381.473,00*	200.693,00	14	368.597,00	*569.290,00*	**950.763,00**
Molise	285.940	0,49%	38.779,00	5	1,15%	180.780,00	*219.559,00*	38.779,00	5	131.642,00	*170.421,00*	**389.980,00**
Piemonte	4.255.006	7,35%	577.060,00	23	5,30%	831.587,00	*1.408.647,00*	577.060,00	13	342.267,00	*919.327,00*	**2.327.974,00**
Puglia	3.865.277	6,68%	524.205,00	33	7,60%	1.193.146,00	*1.717.351,00*	524.205,00	21	552.895,00	*1.077.100,00*	**2.794.451,00**
Sardegna	1.554.490	2,69%	210.818,00	13	3,00%	470.027,00	*680.845,00*	210.818,00	6	157.970,00	*368.788,00*	**1.049.633,00**
Sicilia	4.775.194	8,25%	647.607,00	38	8,76%	1.373.925,00	*2.021.532,00*	647.607,00	69	1.816.653,00	*2.464.260,00*	**4.485.792,00**
Toscana	3.659.222	6,33%	496.260,00	25	5,76%	903.898,00	*1.400.158,00*	496.260,00	50	1.316.414,00	*1.812.674,00*	**3.212.832,00**
Umbria	850.627	1,47%	115.361,00	11	2,53%	397.716,00	*513.077,00*	115.361,00	11	289.612,00	*404.973,00*	**918.050,00**
Valle d'Aosta	122.554	0,21%	16.620,00	1	0,23%	36.156,00	*52.776,00*	16.620,00	1	26.329,00	*42.949,00*	**95.725,00**
Veneto	4.857.460	8,40%	658.764,00	25	5,76%	903.897,00	*1.562.661,00*	658.764,00	42	1.105.788,00	*1.764.552,00*	**3.327.213,00**
TOTALI	**57.852.010**	**100%**	**7.845.829,00 €**	**434**	**100%**	**15.691.672,00 €**	**23.537.501 €**	**7.845.829,00 €**	**596**	**15.691.670,00 €**	**23.537.499 €**	**47.075.000,00 €**

Tabella 2

(Finanziamento per la realizzazione e il rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza (Art. 1, co. 230, legge n. 199/2025) Anno 2026

Regione	Percentuale Fondo Nazionale Politiche Sociali (Decreto interministeriale 2 aprile 2025)	Finanziamento per la realizzazione e il rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza (art. 1, co. 230, lett. a) l. n. 199/2025)	Finanziamento per la realizzazione e il rafforzamento delle iniziative e delle attività delle case rifugio (art. 1, co. 230, lett. b) l. n. 199/2025)	TOTALI RISORSE PER REGIONE
Abruzzo	2,49%	12.450,00 €	12.450,00 €	**24.900,00 €**
Basilicata	1,25%	6.250,00 €	6.250,00 €	**12.500,00 €**
Calabria	4,18%	20.900,00 €	20.900,00 €	**41.800,00 €**
Campania	10,15%	50.750,00 €	50.750,00 €	**101.500,00 €**
Emilia Romagna	7,20%	36.000,00 €	36.000,00 €	**72.000,00 €**
Friuli Venezia Giulia	2,23%	11.150,00 €	11.150,00 €	**22.300,00 €**
Lazio	8,75%	43.750,00 €	43.750,00 €	**87.500,00 €**
Liguria	3,07%	15.350,00 €	15.350,00 €	**30.700,00 €**
Lombardia	14,39%	71.950,00 €	71.950,00 €	**143.900,00 €**
Marche	2,69%	13.450,00 €	13.450,00 €	**26.900,00 €**
Molise	0,81%	4.050,00 €	4.050,00 €	**8.100,00 €**
Piemonte	7,30%	36.500,00 €	36.500,00 €	**73.000,00 €**
Puglia	7,10%	35.500,00 €	35.500,00 €	**71.000,00 €**
Sardegna	3,01%	15.050,00 €	15.050,00 €	**30.100,00 €**
Sicilia	9,35%	46.750,00 €	46.750,00 €	**93.500,00 €**
Toscana	6,67%	33.350,00 €	33.350,00 €	**66.700,00 €**
Umbria	1,67%	8.350,00 €	8.350,00 €	**16.700,00 €**
Valle d'Aosta	0,29%	1.450,00 €	1.450,00 €	**2.900,00 €**
Veneto	7,40%	37.000,00 €	37.000,00 €	**74.000,00 €**
Totale	**100%**	**500.000 €**	**500.000 €**	**1.000.000 €**

Azioni a titolarità regionale
Anno 2026

Regione	Percentuale Fondo Nazionale Politiche Sociali (Decreto interministeriale 2 aprile 2025)	azioni ex art. 5, comma comma 2, lettere a), b), c), e), f), h), i) e l) del D.L. 93/2013	orientamento e formazione al lavoro (ex art. 1, comma 221, L. n. 207/2024	interventi formativi rivolti ai soggetti che svolgono attività nell'ambito domestico (ex art. 22, D.L. 104/2020)	empowerment femminile	TOTALI RISORSE PER REGIONE
Abruzzo	2,49%	211.650,00 €	74.700,00 €	46.314,00 €	87.150,00 €	**419.814,00 €**
Basilicata	1,25%	106.250,00 €	37.500,00 €	23.250,00 €	43.750,00 €	**210.750,00 €**
Calabria	4,18%	355.300,00 €	125.400,00 €	77.748,00 €	146.300,00 €	**704.748,00 €**
Campania	10,15%	862.750,00 €	304.500,00 €	188.790,00 €	355.250,00 €	**1.711.290,00 €**
Emilia Romagna	7,20%	612.000,00 €	216.000,00 €	133.920,00 €	252.000,00 €	**1.213.920,00 €**
Friuli Venezia Giulia	2,23%	189.550,00 €	66.900,00 €	41.478,00 €	78.050,00 €	**375.978,00 €**
Lazio	8,75%	743.750,00 €	262.500,00 €	162.750,00 €	306.250,00 €	**1.475.250,00 €**
Liguria	3,07%	260.950,00 €	92.100,00 €	57.102,00 €	107.450,00 €	**517.602,00 €**
Lombardia	14,39%	1.223.150,00 €	431.700,00 €	267.654,00 €	503.650,00 €	**2.426.154,00 €**
Marche	2,69%	228.650,00 €	80.700,00 €	50.034,00 €	94.150,00 €	**453.534,00 €**
Molise	0,81%	68.850,00 €	24.300,00 €	15.066,00 €	28.350,00 €	**136.566,00 €**
Piemonte	7,30%	620.500,00 €	219.000,00 €	135.780,00 €	255.500,00 €	**1.230.780,00 €**
Puglia	7,10%	603.500,00 €	213.000,00 €	132.060,00 €	248.500,00 €	**1.197.060,00 €**
Sardegna	3,01%	255.850,00 €	90.300,00 €	55.986,00 €	105.350,00 €	**507.486,00 €**
Sicilia	9,35%	794.750,00 €	280.500,00 €	173.910,00 €	327.250,00 €	**1.576.410,00 €**
Toscana	6,67%	566.950,00 €	200.100,00 €	124.062,00 €	233.450,00 €	**1.124.562,00 €**
Umbria	1,67%	141.950,00 €	50.100,00 €	31.062,00 €	58.450,00 €	**281.562,00 €**
Valle d'Aosta	0,29%	24.650,00 €	8.700,00 €	5.394,00 €	10.150,00 €	**48.894,00 €**
Veneto	7,40%	629.000,00 €	222.000,00 €	137.640,00 €	259.000,00 €	**1.247.640,00 €**
Totale	**100%**	**8.500.000 €**	**3.000.000 €**	**1.860.000 €**	**3.500.000 €**	**16.860.000 €**

Tabella 3

Tabella 4

(Risorse per la realizzazione di centri antiviolenza - comma 189 legge n. 213/2023) Anno 2026

Regione	Percentuale Fondo Nazionale Politiche Sociali (Decreto interministeriale 2 aprile 2025)	75% (di 5 mln percentuali Fondo Politiche sociali	25% (di 5 mln in base al criterio rapporto per struttura e domanda potenziale utenza)	TOTALI RISORSE PER REGIONE
Abruzzo	2,49%	93.375,00 €	31.125,00 €	**124.500,00 €**
Basilicata	1,25%	46.875,00 €	15.625,00 €	**62.500,00 €**
Calabria	4,18%	156.750,00 €	52.250,00 €	**209.000,00 €**
Campania	10,15%	380.625,00 €	126.875,00 €	**507.500,00 €**
Emilia Romagna	7,20%	270.000,00 €	90.000,00 €	**360.000,00 €**
Friuli Venezia Giulia	2,23%	83.625,00 €	27.875,00 €	**111.500,00 €**
Lazio	8,75%	328.125,00 €	109.375,00 €	**437.500,00 €**
Liguria	3,07%	115.125,00 €	38.375,00 €	**153.500,00 €**
Lombardia	14,39%	539.625,00 €	179.875,00 €	**719.500,00 €**
Marche	2,69%	100.875,00 €	33.625,00 €	**134.500,00 €**
Molise	0,81%	30.375,00 €	10.125,00 €	**40.500,00 €**
Piemonte	7,30%	273.750,00 €	91.250,00 €	**365.000,00 €**
Puglia	7,10%	266.250,00 €	88.750,00 €	**355.000,00 €**
Sardegna	3,01%	112.875,00 €	37.625,00 €	**150.500,00 €**
Sicilia	9,35%	350.625,00 €	116.875,00 €	**467.500,00 €**
Toscana	6,67%	250.125,00 €	83.375,00 €	**333.500,00 €**
Umbria	1,67%	62.625,00 €	20.875,00 €	**83.500,00 €**
Valle d'Aosta	0,29%	10.875,00 €	3.625,00 €	**14.500,00 €**
Veneto	7,40%	277.500,00 €	92.500,00 €	**370.000,00 €**
Totale	**100%**	**3.750.000 €**	**1.250.000 €**	**5.000.000 €**

Tabella 5

(Risorse per la realizzazione di case rifugio - comma 194 legge n. 213/2023) Anno 2026

Regione	Percentuale Fondo Nazionale Politiche Sociali (Decreto interministeriale 2 aprile 2025)	75% (di 20 mln percentuali Fondo Politiche sociali)	25% (di 20 mln in base al criterio rapporto per struttura e domanda potenziale)	TOTALI RISORSE PER REGIONE
Abruzzo	2,49%	354.825,00 €	118.275,00 €	**473.100,00 €**
Basilicata	1,25%	178.125,00 €	59.375,00 €	**237.500,00 €**
Calabria	4,18%	595.650,00 €	198.550,00 €	**794.200,00 €**
Campania	10,15%	1.446.375,00 €	482.125,00 €	**1.928.500,00 €**
Emilia Romagna	7,20%	1.026.000,00 €	342.000,00 €	**1.368.000,00 €**
Friuli Venezia Giulia	2,23%	317.775,00 €	105.925,00 €	**423.700,00 €**
Lazio	8,75%	1.246.875,00 €	415.625,00 €	**1.662.500,00 €**
Liguria	3,07%	437.475,00 €	145.825,00 €	**583.300,00 €**
Lombardia	14,39%	2.050.575,00 €	683.525,00 €	**2.734.100,00 €**
Marche	2,69%	383.325,00 €	127.775,00 €	**511.100,00 €**
Molise	0,81%	115.425,00 €	38.475,00 €	**153.900,00 €**
Piemonte	7,30%	1.040.250,00 €	346.750,00 €	**1.387.000,00 €**
Puglia	7,10%	1.011.750,00 €	337.250,00 €	**1.349.000,00 €**
Sardegna	3,01%	428.925,00 €	142.975,00 €	**571.900,00 €**
Sicilia	9,35%	1.332.375,00 €	444.125,00 €	**1.776.500,00 €**
Toscana	6,67%	950.475,00 €	316.825,00 €	**1.267.300,00 €**
Umbria	1,67%	237.975,00 €	79.325,00 €	**317.300,00 €**
Valle d'Aosta	0,29%	41.325,00 €	13.775,00 €	**55.100,00 €**
Veneto	7,40%	1.054.500,00 €	351.500,00 €	**1.406.000,00 €**
Totale	**100%**	**14.250.000,00 €**	**4.750.000,00 €**	**19.000.000,00 €**

Tabella 6

(Iniziative formative continua e permanente di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168)
Anno 2026

Regione	Percentuale Fondo Nazionale Politiche Sociali (Decreto interministeriale 2 aprile 2025)	TOTALI RISORSE PER REGIONE FORMAZIONE CONTINUA
Abruzzo	2,49%	**74.700,00 €**
Basilicata	1,25%	**37.500,00 €**
Calabria	4,18%	**125.400,00 €**
Campania	10,15%	**304.500,00 €**
Emilia Romagna	7,20%	**216.000,00 €**
Friuli Venezia Giulia	2,23%	**66.900,00 €**
Lazio	8,75%	**262.500,00 €**
Liguria	3,07%	**92.100,00 €**
Lombardia	14,39%	**431.700,00 €**
Marche	2,69%	**80.700,00 €**
Molise	0,81%	**24.300,00 €**
Piemonte	7,30%	**219.000,00 €**
Puglia	7,10%	**213.000,00 €**
Sardegna	3,01%	**90.300,00 €**
Sicilia	9,35%	**280.500,00 €**
Toscana	6,67%	**200.100,00 €**
Umbria	1,67%	**50.100,00 €**
Valle d'Aosta	0,29%	**8.700,00 €**
Veneto	7,40%	**222.000,00 €**
Totale	**100%**	**3.000.000,00 €**

(1) decreto 2 aprile 2025

Tabella 7

(Risorse per le mutiliazioni genitali femminili)
Anno 2026

Regione	Percentuale Fondo Nazionale Politiche Sociali (Decreto interministeriale 2 aprile 2025)	TOTALI RISORSE PER REGIONE
Abruzzo	2,49%	**5.478,00 €**
Basilicata	1,25%	**2.750,00 €**
Calabria	4,18%	**9.196,00 €**
Campania	10,15%	**22.330,00 €**
Emilia Romagna	7,20%	**15.840,00 €**
Friuli Venezia Giulia	2,23%	**4.906,00 €**
Lazio	8,75%	**19.250,00 €**
Liguria	3,07%	**6.754,00 €**
Lombardia	14,39%	**31.658,00 €**
Marche	2,69%	**5.918,00 €**
Molise	0,81%	**1.782,00 €**
Piemonte	7,30%	**16.060,00 €**
Puglia	7,10%	**15.620,00 €**
Sardegna	3,01%	**6.622,00 €**
Sicilia	9,35%	**20.570,00 €**
Toscana	6,67%	**14.674,00 €**
Umbria	1,67%	**3.674,00 €**
Valle d'Aosta	0,29%	**638,00 €**
Veneto	7,40%	**16.280,00 €**
Totale	**100%**	**220.000 €**

(1) decreto 2 aprile 2025

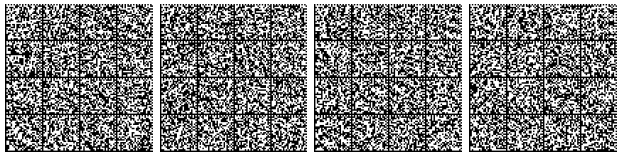

Tabella 8

(Risorse del Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere, ex art. 1, commi 1134-1139, l. n. 178/2020)
Anno 2026

Regione	Percentuale Fondo Nazionale Politiche Sociali (Decreto interministeriale 2 aprile 2025)	TOTALI RISORSE PER REGIONE
Abruzzo	2,49%	**23.779,50 €**
Basilicata	1,25%	**11.937,50 €**
Calabria	4,18%	**39.919,00 €**
Campania	10,15%	**96.932,50 €**
Emilia Romagna	7,20%	**68.760,00 €**
Friuli Venezia Giulia	2,23%	**21.296,50 €**
Lazio	8,75%	**83.562,50 €**
Liguria	3,07%	**29.318,50 €**
Lombardia	14,39%	**137.424,50 €**
Marche	2,69%	**25.689,50 €**
Molise	0,81%	**7.735,50 €**
Piemonte	7,30%	**69.715,00 €**
Puglia	7,10%	**67.805,00 €**
Sardegna	3,01%	**28.745,50 €**
Sicilia	9,35%	**89.292,50 €**
Toscana	6,67%	**63.698,50 €**
Umbria	1,67%	**15.948,50 €**
Valle d'Aosta	0,29%	**2.769,50 €**
Veneto	7,40%	**70.670,00 €**
Totale	**100%**	**955.000,00 €**

(1) decreto 2 aprile 2025

26A06183

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 226 del 29 settembre 2026)**, coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2026, n. 218** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pagina 1)**, recante: «Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Interventi urgenti in materia di proroga dei contratti di lavoro *degli addetti all'ufficio per il processo*

1. I contratti di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già prorogati in forza dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, *convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145,* sono ulteriormente prorogati, limitatamente al numero di milletrecentocinquanta unità, dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo è disposta limitatamente al personale che, alla data del 31 gennaio 2027, ha prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unità di cui al primo periodo sono stabiliti con il decreto del Ministro della giustizia di cui al citato articolo 16, comma 10*, del decreto-legge n. 100 del 2026*. Per le unità da destinare alla Corte di cassazione è titolo preferenziale l'esperienza lavorativa specifica *nell'ambito del giudizio* di legittimità.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 16.771.754 per l'anno 2026 e di euro 5.686.513 per l'anno 2027*,* cui si provvede:

a) quanto a euro 95.101 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico»*,* di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 1.309.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito*, con modificazioni,* dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;

c) quanto a euro 13.966.655 per l'anno 2026 e a euro 5.686.513 per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare, mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, *lettera b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

d) quanto a euro 561.966 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del *fondo* di cui all'articolo 1, comma 457*,* della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

e) quanto a euro 839.032 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del *fondo* di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito*, con modificazioni,* dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Riferimenti normativi:

— Si riportano gli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», pubblicato nella *G.U.* 9 giugno 2021, n. 136 e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113:

«Art. 11 (*Addetti all'ufficio per il processo*). — 1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera *a)*. Nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtù di specifico progetto organizzativo del primo presidente della corte di cassazione, con l'obiettivo prioritario del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario. Al fine di supportare le linee di progetto di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo costituite ai sensi dell'articolo 53-*ter* della legge 27 aprile 1982, n. 186, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa, di seguito indicato con l'espressione "Giustizia amministrativa", per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento, per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera *b)*, così ripartito: 250 unità complessive per i profili di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 76 unità per il profilo di cui al comma 3, lettera *d)*. I contingenti di personale di cui al presente comma non sono computati ai fini della consistenza della dotazione organica rispettivamente del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale di cui al presente comma è

autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

2. Il personale da assumere nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 deve essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati ovvero deve aver conseguito i titoli di studio anzidetti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso sempreché alla suddetta data avesse superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la declaratoria del profilo professionale degli addetti all'ufficio per il processo, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, è determinata secondo quanto previsto dall'Allegato II, numero 1. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro.

2-*bis*. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo. Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto.

3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione è gestita dalla Giustizia amministrativa, è composto dai seguenti profili professionali:

a) funzionari amministrativi - area III - posizione economica F1;

b) funzionari informatici - area III - posizione economica F1;

c) funzionari statistici - area III - posizione economica F1;

d) assistenti informatici - area II - posizione economica F2.

4. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, e, per la Giustizia amministrativa, limitatamente al personale di cui al comma 3, lettera *a)*, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per almeno due anni consecutivi:

a) costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

b) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio;

c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

d-*bis*) costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.

5. L'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, può prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, prevedere una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. L'amministrazione della Giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, può prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal presidente dell'Ufficio giudiziario dove ha prestato servizio, un attestato di servizio prestato con merito.

6.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata:

a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia;

b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».

«Art. 13 (*Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR*). — 1. Al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede di avviare le procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e prova scritta, alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per un contingente massimo di 4.745 unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel limite di spesa annuo di cui al comma 6, così ripartito:

a) 2.100 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)* e *i)*;

b) 145 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere *b)*, *d)* e *f)*;

c) 2.500 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera *l)*.

2. Il contingente di cui al comma 1 è composto dai seguenti profili professionali:

a) tecnico IT senior;

b) tecnico IT junior;

c) tecnico di contabilità senior;

d) tecnico di contabilità junior;

e) tecnico di edilizia senior;

f) tecnico di edilizia junior;

g) tecnico statistico;

h) tecnico di amministrazione;

i) analista di organizzazione;

l) operatore di data entry.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le declaratorie dei profili professionali di cui al comma 2, comprensive di specifiche professionali e contenuti professionali, sono determinate secondo quanto previsto dall'Allegato II, numeri da 2 a 11 e, per il personale di cui all'articolo 11, comma 3, dall'Allegato III. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui al comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)* e *i)*, sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1, i profili di cui al comma 2, lettere *b)*, *d)* e *f)*, sono equiparati ai profili dell'area II, posizione economica F2, e il profilo di cui al comma 2, lettera *l)*, è equiparato ai profili dell'area II, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ad ogni istituto

contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono equiparati ai profili dell'Area III, posizione economica F1, e il profilo di cui al citato comma 3, lettera *d)*, è equiparato ai profili di Area II, posizione economica F2. Al personale di cui all'articolo 11, comma 3, non spetta il compenso di cui all'articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori della dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni già programmate.

4. L'amministrazione, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato indette dal Ministero della giustizia, può prevedere, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero triennio sempre presso la sede di prima assegnazione, l'attribuzione in favore dei candidati di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della medesima area professionale come equiparata ai sensi del comma 3 al profilo professionale nel quale è stato prestato servizio, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione può costituire titolo di preferenza a parità di titoli e di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. L'assunzione del personale di cui al comma 1 è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 207.829.968 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia.».

— Si riporta l'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 recante: «Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024», pubblicato nella *G.U.* 12 giugno 2026, n. 134 e convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145:

«Art. 16 (*Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione*). — *Omissis*.

10. Anche al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio istituiti dal presente articolo, il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unità, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo è disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, ha prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unità di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le unità da destinare alla Corte di cassazione è titolo preferenziale l'esperienza lavorativa specifica sul giudizio di legittimità.

11. *Omissis*.».

— Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 2015, n. 144:

«Art. 19 (*Apposizione del termine e durata massima*). — 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera *a)*, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-*bis*) in sostituzione di altri lavoratori.

1.1.

1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.

2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione di lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo determinato, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

2-*bis*. Il lavoratore assunto dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato può svolgere periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche non continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 2, non superiore a trentasei mesi, salvo che il contratto collettivo applicato dall'utilizzatore preveda un diverso limite temporale.

3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.

5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.

5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, da istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.».

— Si riporta il comma 96, l'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 2014:

«96. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.».

— Si riporta l'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 recante: «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia», pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 2024 e convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112:

«Art. 8 (*Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti*). — *Omissis*.

6. Per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547.

Omissis.».

— Si riporta l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 recante: «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 2008 e convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181:

«Art. 2 (*Fondo unico giustizia*). — *Omissis*.

7. Salvo quanto previsto dai commi 2-*bis* e 2-*ter*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione:

a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c) all'entrata del bilancio dello Stato.

Omissis.».

— Si riporta del comma 457, l'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2017:

«457. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e di euro 1.961.966 annui a decorrere dall'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro della giustizia, destinato al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici, al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, nonché all'attribuzione di sussidi ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 5), della legge 24 marzo 1958, n. 195, erogabili anche a favore del personale amministrativo.».

— Si riporta l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 recante: «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112:

«Art. 16 (*Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura*). — Omissis

3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di previsione del predetto Ministero è istituito un fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o più decreti ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.».

Art. 2.

Interventi urgenti in materia di tirocinio dei magistrati ordinari

01. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis*. Durante la sessione di tirocinio presso gli uffici giudiziari sono assicurate la formazione sulle tecniche di mediazione dei conflitti nonché un'attività formativa, da svolgere all'interno degli istituti penitenziari, volta ad acquisire la conoscenza delle modalità di esecuzione della pena.».*

1. *In deroga all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, al fine di valutare l'efficacia di un percorso formativo dei magistrati ordinari che comprenda anche la partecipazione all'attività giurisdizionale nel secondo grado di merito, per i magistrati dichiarati idonei all'esito del concorso indetto con decreto del Ministro della giustizia 22 ottobre 2025, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 83 del 24 ottobre 2025, la sessione del tirocinio* presso gli uffici giudiziari si articola in quattro periodi: il primo periodo*,* della durata di tre mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le corti d'appello e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera *di consiglio; il terzo* periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il quarto periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato *ordinario in tirocinio.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 21 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 recante: «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2006, come modificato dalla presente legge:

«Art. 21 (*Contenuto e modalità di svolgimento*). — 1. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in quattro periodi: il primo periodo della durata di tre mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le corti d'appello e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, il terzo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il quarto periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

1-bis*. Durante la sessione di tirocinio presso gli uffici giudiziari sono assicurate la formazione sulle tecniche di mediazione dei conflitti nonché un'attività formativa, da svolgere all'interno degli istituti penitenziari, volta ad acquisire la conoscenza delle modalità di esecuzione della pena.*

2. Il comitato direttivo approva per ciascun magistrato ordinario in tirocinio il programma di tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto di residenza del magistrato ordinario in tirocinio, salva diversa autorizzazione dello stesso comitato di gestione per gravi e motivate esigenze; il programma garantisce all'uditore un'adeguata formazione nei settori civile, penale e dell'ordinamento giudiziario e una specifica preparazione nelle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione.

3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario.

4. Al termine della sessione, i singoli magistrati affidatari compilano, per ciascun magistrato ordinario in tirocinio loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al comitato direttivo ed al Consiglio superiore.».

Art. 2 - *bis*

Disposizioni in materia di termine per l'opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia

1. All'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo le parole: «è proposto» sono inserite le seguenti: «, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di pagamento,».

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 recante: «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, come modificato dalla presente legge:

«Art. 15 (*Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia*). — 1. Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Il ricorso è proposto*, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di pagamento,* al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello.

3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

5. Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

6. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.».

Art. 2 - *ter*

Disposizioni in materia di tramutamenti successivi e di conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi dei magistrati ordinari

1. All'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160».

*2. All'articolo 46-*terdecies *del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «di primo presidente della Corte di cassazione, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «indicati all'articolo 10, commi 14, 15 e 16»;*

b) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*«1-*bis*. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo per l'accesso agli incarichi esclusi dal limite temporale ivi previsto, il magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 10, comma 12, può chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo quando sono decorsi due anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 recante: «Ordinamento giudiziario», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1941, come modificato dalla presente legge:

«Art. 194 (*Tramutamenti successivi*). — Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle *di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160*, prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni.».

— Si riporta l'articolo 46-*terdecies* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 recante: «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 2006, come modificato dalla presente legge:

«Art. 46-*terdecies* (*Limiti al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi*). — 1. Il magistrato cui sono state conferite funzioni direttive o semidirettive non può in ogni caso chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo, ad esclusione di quelli *indicati all'articolo 10, commi 14, 15 e 16*, prima di cinque anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni.

*1-*bis*. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo per l'accesso agli incarichi esclusi dal limite temporale ivi previsto, il magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 10, comma 12, può chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo quando sono decorsi due anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni.*».

Art. 2 - *quater*

Misure urgenti per la messa in sicurezza del palazzo di giustizia di Locri

1. Al fine di garantire la continuità della funzione giurisdizionale e la sicurezza del personale e dell'utenza, è assegnato al comune di Locri un contributo straordinario di 6 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite massimo di spesa, destinato alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza dell'edificio del palazzo di giustizia di Locri.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

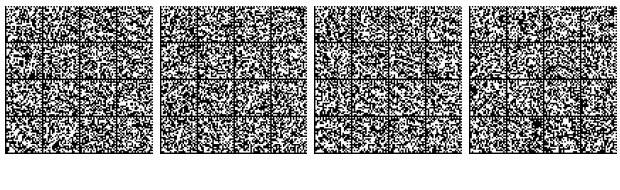

3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la revoca totale o parziale del contributo erogato ai sensi del comma 1, nel caso di mancata sottoscrizione da parte del comune di Locri, entro il 30 aprile 2027, dei contratti per l'esecuzione degli interventi di cui al medesimo comma 1. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per restare definitivamente acquisiti.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il comma 200, dell'articolo 1, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:

«200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 2 - *quinquies*

Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonché disposizione di interpretazione autentica

1. Al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 64-*bis*, comma 9, primo periodo, le parole: «di cui agli articoli 112 e 114-*bis*» sono sostituite dalle seguenti «di cui agli articoli 112 e 114»;*

b) *all'articolo 207, comma 16, le parole: «Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono soggette» sono sostituite dalle seguenti: «Le impugnazioni di cui all'articolo 206 e i ricorsi per cassazione sono soggetti»;*

c) *all'articolo 230, comma 2:*

1) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa autorizzazione del giudice delegato»;

2) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in caso di sostituzione per garanzie rilasciate dallo Stato»;

d) *all'articolo 272, dopo il comma 3-*bis *è aggiunto il seguente:*

*«3-*ter*. Il debitore può chiedere che l'unica autovettura di sua proprietà non sia compresa nella liquidazione in quanto mezzo necessario per il soddisfacimento di esigenze di lavoro, cura o istruzione sue o di un suo familiare. A seguito dell'istanza di cui al primo periodo, il liquidatore, con il programma di liquidazione, rinuncia a liquidare l'autovettura in ogni caso, se il valore del bene non è superiore a 3.000 euro, ovvero tenuto conto delle esigenze documentate dal debitore e della convenienza della liquidazione, se il valore è superiore a 3.000 euro»;*

e) *all'articolo 283:*

1) al comma 2, le parole: «e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o alle spese di produzione del reddito e a quanto occorrente al mantenimento del debitore stesso e della sua famiglia»;

2) al comma 3, alinea, dopo le parole: «La domanda di esdebitazione è presentata» sono inserite le seguenti: «, anche senza l'assistenza di un difensore,».

2. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 67 del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si interpreta nel senso che, in ragione della moratoria contenuta nella proposta, il pagamento dei crediti aventi privilegio, pegno o ipoteca ivi indicati e dei relativi interessi legali può essere differito sino a due anni e quindi essere eseguito, secondo le scadenze previste nel piano omologato».

Riferimenti normativi:

— Si riportano gli articoli 64-*bis*, 207, 230, 272 e 283 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio 2019, come modificati dalla presente legge:

«Art. 64-*bis* (*Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione*). — 1. Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione l'imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)* e che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purché la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi. In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-*bis*, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione.

1-*bis*. Prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, dalle regioni e dagli enti locali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Alla proposta è allegata la relazione del professionista indipendente incaricato ai sensi del comma 3, che attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. La proposta è depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 5, terzo e quarto periodo, 6 e 7. L'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta. Nel caso in cui la proposta venga modificata, il termine è aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta e se la modifica si sostanzia in una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente è aumentato a novanta giorni.

2. La domanda è presentata nelle forme dell'articolo 40, anche con accesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera *a)*. Con il ricorso il debitore deposita la proposta e il piano, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2. Alla domanda si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 46.

3. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

4. A seguito della presentazione del ricorso, il tribunale pronuncia decreto con il quale:

a) valutata la ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale;

b) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettere *c)* e *d)*.

5. Dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale secondo quanto previsto nel comma 6. L'imprenditore gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori.

6. L'imprenditore informa preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione. Il commissario giudiziale, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori o non è coerente rispetto al piano, lo

segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini di cui all'articolo 106.

7. Alle operazioni di voto si applicano gli articoli 107, 108, 109, commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-*bis*, n. 1, del codice civile, il termine di cui al periodo precedente è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui ai periodi precedenti, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.

8. Il tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto potrebbe ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di omologazione.

9. Anche ai fini di cui all'articolo 64-*ter*, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 48, commi 1, 2 e 3, 87, commi 1 e 2, 89, 91, 92, 93, 94-*bis*, 95, 97, 98, 99, 101 e 102, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV, ad eccezione delle disposizioni *di cui agli articoli 112 e 114* e di cui al capo I del titolo VI del presente codice. Ai giudizi di reclamo e di cassazione si applicano gli articoli 51, 52 e 53. Dalla presentazione della domanda unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, si applicano le disposizioni degli articoli 145 e da 154 a 162.

9-*bis*. Quando il piano prevede, anche prima dell'omologazione, il trasferimento a qualunque titolo dell'azienda o di uno o più rami su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.».

«Art. 207 (*Procedimento*). — 1. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell'errore o del documento di cui all'articolo 206, comma 5.

2. Il ricorso deve contenere:

a) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;

b) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale;

c) l'esposizione dei motivi su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;

d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento. Il presidente o il giudice delegato alla trattazione fissano con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

5. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

7. La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti. L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella memoria di cui al presente comma.

8. Se è proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio.

9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

10. In caso di mancata comparizione delle parti si applicano gli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

11. Il giudice provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori.

11-*bis*. Il giudice esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, concedendo, se necessario, alle parti termini per il deposito di note difensive.

12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non può far parte del collegio.

13. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie. In caso di transazione autorizzata ai sensi dell'articolo 132, il collegio provvede disponendo la modifica dello stato passivo in conformità.

14. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se è chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento.

16. *Le impugnazioni di cui all'articolo 206 e i ricorsi per cassazione sono soggetti* alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

16-*bis*. All'esito dell'impugnazione il curatore provvede alla conseguente modifica dello stato passivo nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento. L'inosservanza della disposizione di cui al primo periodo può costituire motivo di revoca dell'incarico.».

«Art. 230 (*Pagamento ai creditori*). — 1. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso.

2. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo *previa autorizzazione del giudice delegato*. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore *e in caso di sostituzione per garanzie rilasciate dallo Stato*.».

«Art. 272 (*Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione*). — 1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera *d)*, può essere prorogato di trenta giorni.

2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e lo deposita. Si applica l'articolo 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è approvato dal giudice delegato.

3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza

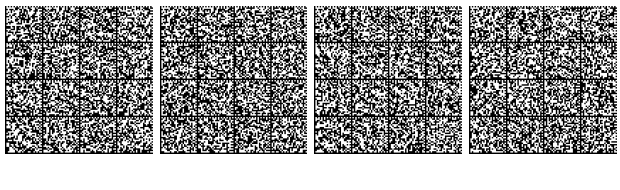

del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

3-*bis*. Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

3-ter. *Il debitore può chiedere che l'unica autovettura di sua proprietà non sia compresa nella liquidazione in quanto mezzo necessario per il soddisfacimento di esigenze di lavoro, cura o istruzione sue o di un suo familiare. A seguito dell'istanza di cui al primo periodo, il liquidatore, con il programma di liquidazione, rinuncia a liquidare l'autovettura in ogni caso, se il valore del bene non è superiore a 3.000 euro, ovvero tenuto conto delle esigenze documentate dal debitore e della convenienza della liquidazione, se il valore è superiore a 3.000 euro.*».

«Art. 283 (*Esdebitazione del sovraindebitato incapiente*). — 1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159*, o alle spese di produzione del reddito e a quanto occorrente al mantenimento del debitore stesso e della sua famiglia*.

3. La domanda di esdebitazione è presentata*, anche senza l'assistenza di un difensore,* tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;596

b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle utilità ulteriori di cui ai commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni.

9. L'OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1. Se l'OCC verifica l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità.».

— Si riporta l'articolo 67, comma 4, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:

«Art. 67 (*Procedura di ristrutturazione dei debiti*). — Omissis

4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.

Omissis.».

Art. 3.

Interventi urgenti riguardanti i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in materia di procedimenti relativi a reati commessi da minori, di procedimenti di confisca e di applicazione temporanea di magistrati

1. All'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il *seguente comma*:

«4-*ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti a carico di minorenni. In questo caso le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il *tribunale* per i minorenni.».

1-bis*. All'articolo 183*-quater *delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«3-bis*. Nei casi di cui all'articolo 371*-bis *del codice, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le proprie funzioni di coordinamento anche per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo. Quando la condanna riguarda uno dei delitti indicati all'articolo 371*-bis*, comma 1, del codice, la confisca può essere richiesta anche dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo».*

2. All'articolo 105, comma 1, del *codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al* decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «*, anche* quando riguardano *minorenni*» e dopo le parole: «alle procure distrettuali» sono inserite le seguenti: «e alle procure *presso il tribunale per i minorenni*»;

b) al quinto periodo, dopo le parole: «alla procura distrettuale» sono inserite le seguenti: «*o alla procura presso il tribunale per i minorenni*».

2-bis*. All'articolo 106, comma 1, primo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «di magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle procure distrettuali» sono sostituite dalle seguenti: «alle procure distrettuali di magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e alle direzioni distrettuali antimafia».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 371-*bis* (*Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*). — 1. l procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* e comma 3-*quater* e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*quater*, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. In ogni caso il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le attività di cui al secondo e al terzo periodo anche al fine di individuare i beni di cui è consentita la confisca.

2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale;

d-e);

f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* e comma 3-*quater* quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

2) ingiustificata e grave violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;

3).

4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.

4-*bis*. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-*ter*, terzo comma, 635-*ter* e 635-*quinquies* del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-*quater*, 617-*quinquies* e 617-*sexies* del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì in relazione ai procedimenti per i reati di cui agli articoli 275-*bis*, 275-*ter*, 275-*quater* e 275-*quinquies* del codice penale e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4-ter. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti a carico di minorenni. In questo caso le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.*».

— Si riporta l'articolo 183-*quater* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla presente legge:

«Art. 183-*quater* (*Esecuzione della confisca in casi particolari*). — 1. Competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-*bis* del codice penale o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.

2. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

3. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio.

3-bis. *Nei casi di cui all'articolo 371*-bis *del codice, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le proprie funzioni di coordinamento anche per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo. Quando la condanna riguarda uno dei delitti indicati all'articolo 371*-bis*, comma 1, del codice, la confisca può essere richiesta anche dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»*.

— Si riportano gli articoli 105 e 106 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2011, n. 226, come modificato dalla presente legge:

«Art. 105 (*Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari*). — 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater*, del codice di procedura penale*, anche quando riguardano minorenni*, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali *e alle procure presso il tribunale per i minorenni* i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale *o alla procura presso il tribunale per i minorenni* avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia.

4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.».

«Art. 106 (*Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione*). — 1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea *alle procure distrettuali di magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e alle direzioni distrettuali antimafia* per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 105.

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».

Art. 4.

Modifiche al decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in materia di protezione internazionale e di status di rifugiato

1. All'articolo 17 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2027»;

b) al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2015, *n. 142», sono aggiunte le seguenti: «, che*, in tal caso, equivale al documento di cui al comma 4 dello stesso articolo 4. Il documento rilasciato ai sensi del presente comma è valido per il periodo di un anno decorrente dalla data in cui la domanda di protezione internazionale è registrata, fatto salvo il rinnovo previsto dall'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1348, e consente l'esercizio dell'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».

1-bis. *All'articolo 10*-ter*, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 12, comma 2, lettera* b)*, numero 6), del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il fermo di cui al comma 2*-quinquies *non è disposto dall'autorità di pubblica sicurezza quando lo straniero in posizione di irregolarità nel territorio nazionale si presenta spontaneamente presso le autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al fine di manifestare la volontà di richiedere la protezione internazionale».*

1-ter. *Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 26, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del medesimo regolamento,» è inserita la seguente: «anche»;*

b) *all'articolo 26*-ter*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per il riconoscimento della protezione internazionale» è inserita la seguente: «anche»;*

c) *all'articolo 28, comma 1, primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 42, paragrafo 1, e 43».*

1-quater. *Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 6, comma 5, secondo periodo, le parole: «alla corte d'appello di cui all'articolo 5*-bis *del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice competente per la convalida»;*

b) *all'articolo 6*-quater*, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in quanto compatibili. Si applica altresì l'articolo 3, comma 1, lettera c*-ter*), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 17 del citato decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, come modificato dalla presente legge:

«Art. 17 (*Disposizioni transitorie e applicazione*). — 1. In sede di prima attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo e, comunque, fino al *30 aprile 2027*, sono in ogni caso competenti a ricevere la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione della domanda, per tutti i richiedenti, le questure e gli uffici della polizia di frontiera.

2. Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26-*ter* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto, a decorrere dal 12 giugno 2026 la domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348 presso le questure e gli uffici di polizia di frontiera competenti.

3. Al momento della registrazione della domanda di cui al comma 2, al richiedente è rilasciato il documento nominativo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*, che, in tal caso, equivale al documento di cui al comma 4 dello stesso articolo 4. Il documento rilasciato ai sensi del presente comma è valido per il periodo di un anno decorrente dalla data in cui la domanda di protezione internazionale è registrata, fatto salvo il rinnovo previsto dall'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1348, e consente l'esercizio dell'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.*

4. Ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quelli di cui all'articolo 16, comma 1.».

— Si riporta l'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1998, come modificato dalla presente legge:

«Art. 10-*ter* (*Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare o che non soddisfano le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399*). — 1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, nonché per le valutazioni sullo stato di salute e sulle vulnerabilità presso appositi punti di crisi allestiti, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ubicati nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.

In attuazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento, presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del medesimo regolamento, sulla base delle procedure operative elaborate dal Ministero dell'interno, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al successivo comma 2. Presso i medesimi punti di crisi è assicurata l'informazione sugli obblighi di fornire i dati biometrici e il passaporto o altro documento, se disponibili, nonché sull'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione e sulle relative conseguenze previste al comma 2-*ter*. È inoltre assicurata l'informazione sulla procedura di accertamento alla frontiera, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

1.1. In attuazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1356, l'accesso ai luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 durante l'esecuzione degli accertamenti di cui al comma 1 non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato.

1-*bis*. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 o sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma e si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 1.1. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia.

2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024. L'interessato è informato delle conseguenze previste dal comma 3, in caso di rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2.

2-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, lo straniero ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso.

2-*ter*. Senza pregiudizio per le operazioni di perquisizione e ispezione condotte per ragioni di sicurezza, il questore, in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-*bis*, può disporre, al solo fine di acquisire gli elementi indicati nel medesimo comma 2-*bis*, che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. È in ogni caso vietato l'accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di comunicazione. Prima che si proceda alle operazioni di accesso, l'interessato è avvisato del diritto di assistere alle operazioni alla presenza di un mediatore culturale. Il verbale delle operazioni compiute, che dà atto anche delle disposizioni del questore, indica le finalità, i criteri e le modalità dell'accesso, i dati controllati e l'esito delle operazioni, riporta le eventuali dichiarazioni rese dall'interessato e, unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, è trasmesso per la convalida, entro il termine di quarantotto ore dall'avvio delle operazioni, al giudice di pace territorialmente competente che, entro le successive quarantotto ore, decide sulla convalida con provvedimento motivato.

Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, che consegna allo straniero copia del medesimo provvedimento e del verbale delle operazioni compiute. In caso di non convalida o di convalida parziale, i dati illegittimamente controllati sono inutilizzabili e il giudice dispone la cancellazione della documentazione ad essi relativa.

2-*quater*. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-*bis*, lo straniero ha l'obbligo di esibire e consegnare il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, ovvero un documento di identità, se disponibili.

2-*quinquies*. Gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2, sono compiuti senza ritardo e avviati immediatamente, a decorrere dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera. Per le finalità di cui al primo periodo sono raccolte le generalità della persona ed elementi sintetici relativi al rintraccio. Per le medesime finalità o per verificare che tali attività non siano state già avviate in un altro Stato membro, l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera procede al fermo per compiere gli accertamenti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle verifiche dell'identità e al controllo di sicurezza, nonché al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e alla trasmissione al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) 2024/1358. L'autorità che procede dà immediata comunicazione scritta del fermo al procuratore della Repubblica. La comunicazione contiene la sommaria indicazione delle motivazioni che rendono necessario il fermo per l'esecuzione degli adempimenti prescritti dai citati regolamenti, nonché l'ora di inizio delle operazioni. Il procuratore della Repubblica può richiedere integrazioni documentali all'autorità procedente e, se ritiene che non ricorrano le condizioni per disporre il fermo, ordina il rilascio della persona fermata. L'autorità procedente comunica immediatamente al procuratore della Repubblica la data e l'ora di conclusione delle operazioni e del rilascio. La medesima autorità, entro quarantotto ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo, chiede la convalida al giudice di pace ai sensi dell'articolo 10-*quater*, salvo che la persona fermata sia rilasciata prima del decorso del predetto termine. Le operazioni di accertamento di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonché quelle di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2 e la conseguente trasmissione al sistema Eurodac si concludono comunque entro il termine massimo di settantadue ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo. Ultimati gli accertamenti e comunque decorso il termine di cui al nono periodo, lo straniero è rimesso in libertà, fermo quanto previsto dal comma 3.

2-*sexies*. Le disposizioni di cui al comma 2-*quinquies* si applicano anche in caso di rintraccio dello straniero in posizione di irregolarità sul territorio nazionale oppure quando lo straniero è trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro.

2-*septies*. Se gli accertamenti di cui ai commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* riguardano minori, le comunicazioni previste dal comma 2-*quinquies* sono inviate alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e le operazioni hanno luogo alla presenza di un familiare adulto oppure, se si tratta di minore straniero non accompagnato o se non è reperibile un familiare adulto, alla presenza di un rappresentante o, se non designato, di una persona formata per salvaguardarne l'interesse superiore e il benessere generale. Nel caso previsto dal presente comma, il fermo non può eccedere le quarantotto ore, senza pregiudizio del completamento degli accertamenti di cui ai commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, da compiersi previa collocazione del minore in struttura idonea individuata ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3. Decorso il termine delle settantadue ore previsto dal comma 2-*quinquies*, il rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, configura il rischio di fuga e, in attuazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1358, non potendosi applicare efficacemente misure meno coercitive, lo straniero è trattenuto in appositi locali presso i punti di crisi o le strutture analoghe di cui ai commi 1 e 1-*bis* ovvero nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore e conserva la sua efficacia per una durata massima di ventotto giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 1, secondo periodo, 1.2, 2, 2-*bis*, 3, 4 e 4-*bis*.

Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2024/1358, è competente per la convalida la sezione specializzata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c-*bis*), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Ai casi di trattenimento previsti dal presente comma si applica comunque la disposizione di cui al comma 1.1.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.2, nei confronti dello straniero trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro o in posizione di irregolarità sul territorio nazionale sono effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento e si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 2-*sexies*, 2-*septies* e 3 del presente articolo. Allo straniero è sempre assicurata l'informazione prevista dal comma 1,

terzo e quarto periodo. In tal caso gli accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 sono effettuati in luoghi adeguati, individuati in ciascuna provincia, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate. *Il fermo di cui al comma 2*-quinquies *non è disposto dall'autorità di pubblica sicurezza quando lo straniero in posizione di irregolarità nel territorio nazionale si presenta spontaneamente presso le autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al fine di manifestare la volontà di richiedere la protezione internazionale.*

4-*bis*. Nei confronti dello straniero che, non soddisfacendo le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, manifesta all'ufficio di polizia di frontiera la volontà di chiedere la protezione internazionale sono effettuati, presso il medesimo ufficio di frontiera, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16, dello stesso regolamento, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 2-*sexies*, 2-*septies* e 3 del presente articolo. Ai controlli preliminari dello stato di salute di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 provvede l'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, attivo presso il medesimo valico d'ingresso alla frontiera esterna.

4-*ter*. Nel caso in cui, decorso il termine massimo di settantadue ore di cui al comma 2-*quinquies*, non sia stato possibile completare gli accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356, al fine di assicurare che lo straniero resti a disposizione delle competenti autorità, è adottato il provvedimento di cui all'articolo 5-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

4-*quater*. Quando lo straniero è rintracciato nelle circostanze previste dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, o dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento non sono effettuati o sono interrotti in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo e terzo periodo, del regolamento medesimo. In attuazione dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1356, quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale o a procedimento di estradizione, gli accertamenti di cui al predetto regolamento non sono effettuati o sono interrotti, salvo che lo straniero risulti avere a carico un procedimento penale per uno o più reati previsti dagli articoli 10, 10-*bis* 13 e 14.».

— Si riportano gli articoli 26, 26-*ter* e 28 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 recante: «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 2008, come modificato dalla presente legge:

«Art. 26 (*Presentazione della domanda di protezione internazionale*). — 1. In attuazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ricevono le manifestazioni di volontà di ottenere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regolamento, *anche* per il tramite di soggetti esterni convenzionati che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

2. Le questure e gli uffici di polizia di frontiera ricevono le manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale e le acquisiscono al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, se formulate:

a) dagli stranieri sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, durante gli accertamenti stessi;

b) dagli stranieri sottoposti alla misura del trattenimento;

c) dagli stranieri detenuti.

2-*bis*. Il cittadino di un paese terzo che non è soggetto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, e 7, paragrafi 1 e 2, del medesimo Regolamento, o che è stato già sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e intenda manifestare la volontà di ricevere protezione internazionale dopo il completamento degli stessi, può manifestare la volontà di richiedere protezione internazionale con le modalità di cui al comma 1. Nel caso in cui il cittadino di un paese terzo manifesti la volontà dopo il completamento degli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, le informazioni fornite in sede di manifestazione della volontà confluiscono nel portale informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'interno di seguito alla registrazione della domanda di cui all'articolo 26-*bis*.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui alla Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.

4.

5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, in quanto compatibili. Il tribunale per i minorenni nelle quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda.

6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore.».

«Art. 26-*ter* (*Formalizzazione della domanda di protezione internazionale*). — 1. La domanda di protezione internazionale è formalizzata dal richiedente presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale *anche* per il tramite dei soggetti esterni convenzionati di cui all'articolo 26, comma 1, che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Nel caso in cui sia accolto presso i centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente formalizza la domanda di protezione internazionale per il tramite dei gestori dei predetti centri che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Il richiedente trattenuto o detenuto formalizza la domanda alla questura che, a tal fine, accede al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348, a seguito della formalizzazione della domanda, al richiedente è rilasciato il documento di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».

«Art. 28 (*Esame prioritario*). — 1. Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, *ai sensi degli articoli 42, paragrafo 1, e 43* del regolamento (UE) 2024/1348. La Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente.

2. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, lettere *b)*, *c)* e *d)* del regolamento (UE) 2024/1348, e fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo, le procedure di cui al presente articolo si applicano ai richiedenti con esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, all'esito di una valutazione individuale effettuata secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate, ove sia possibile fornire ai menzionati richiedenti il necessario sostegno.».

— Si riportano gli articoli 6 e 6-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 recante: «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di pro-

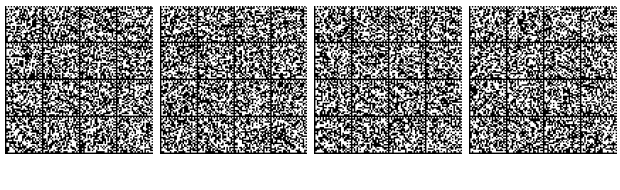

tezione internazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2015, come modificati dalla presente legge:

«Art. 6 (*Trattenimento*). — 1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda o sulla base della sua nazionalità ovvero per il solo motivo che sia sottoposto alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2024/1351. Al richiedente a seguito della formalizzazione della domanda è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili ovvero nelle strutture presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, sulla base di una valutazione caso per caso, quando:

a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

a-*bis*) ha presentato una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento;

b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera *c)*, e 16, comma 1, lettera d-*bis*) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 5-*sexies*. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.

2-*bis*. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione. La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in cui la struttura sia situata in uno dei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.

3-*bis*. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza, anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di novanta giorni, prorogabili per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla possibilità di richiedere protezione internazionale. Al richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con la consegna dell'opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo 10.

4-*bis*. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e all'articolo 10-*ter*, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-*ter*, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, è corredato di motivazione, precisa i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-*quater* e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento è trasmesso, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, *al giudice competente per la convalida*. Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad esclusione di quanto previsto sulle misure alternative di cui al comma 1-*bis* del medesimo articolo 14. La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli è trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato. Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al giudice competente per la convalida del trattenimento per un periodo di sessanta giorni prorogabile nei limiti della durata della procedura applicata al richiedente, al fine di consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda.

5-*bis*. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 è ammesso ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione, ai sensi dell'articolo 14.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.

7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-*bis*, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al com-

ma 4 del medesimo articolo 35-*bis*, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.

8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del giudice, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi.

9. Il trattenimento è mantenuto soltanto finché sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3, 3-*bis* e 7. In ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza è immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale.

10. Nel caso in cui il richiedente è destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le modalità di cui all'articolo 13, commi 5 e 5.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine per la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5, è sospeso per il tempo occorrente all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza previste dal presente decreto in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14.

10-*bis*. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi relativi all'età dichiarata da un minore si applicano le disposizioni dell'articolo 19-*bis*, comma 2.».

«Art. 6-*quater* (*Misure alternative al trattenimento del richiedente*). — 1. Nei casi di cui agli articoli 6, 6-*bis* e 6-*ter*, il questore, ove ritenga che possano essere applicate efficacemente, dispone, in luogo del trattenimento, una o più delle seguenti misure alternative:

a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;

b) prestazione della idonea garanzia finanziaria stabilita ai sensi dell'articolo 6-*bis*, comma 2;

c) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato o monitorato anche con l'ausilio di strumentazioni elettroniche nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione;

d) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione.

2. Nel valutare i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui al comma 1, il questore tiene conto del rischio di fuga, ovvero se il richiedente rientri in una delle categorie indicate al comma 2 dello stesso articolo 6.

3. Si applica l'articolo 14, comma 1-*bis*, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, in quanto compatibili. Si applica altresì l'articolo 3, comma 1, lettera c*-ter*), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 2017, n. 46.»*.

Art. 4 - *bis*

Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale

*1. All'articolo 28, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «protezione internazionale» sono inserite le seguenti: «nonché dei titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 27, comma 1, lettere* a)*,* c) *e* i)*, 27-*ter*, 27-*quater*, 27-*quinquies *e 27-*sexies*».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 28 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge:

«Art. 28 (*Diritto all'unità familiare*). — 1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale o per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.

1-*bis*. Gli stranieri di cui al comma 1, ad esclusione dei titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale *nonché dei titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 27, comma 1, lettere* a)*,* c) *e* i)*, 27-*ter*, 27-*quater*, 27-*quinquies *e 27-sexies*, devono avere maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale.

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.».

Art. 4 - *ter*

Misure di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo

1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, per l'assunzione da parte del Ministero dell'interno, nel biennio 2026-2027, del contingente di 100 unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area dei funzionari, già autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 218 del 19 settembre 2025, non si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il relativo bando di concorso può prevedere la valorizzazione dell'esperienza lavorativa acquisita nel settore, ivi compresa quella maturata per un periodo di almeno sei mesi nell'ambito di rapporti di collaborazione o di consulenza con organismi internazionali o agenzie dell'Unione europea.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001:

«Art. 30 (*Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse*). — *Omissis*.

2-*bis*. A decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, ovvero presso gli assessorati regionali alla sanità e gli uffici a essi

afferenti che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbiano conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Le disposizioni del quarto periodo si applicano al personale, escluso quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 113-*bis*, commi 3 e 4-*ter*, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo 113-*bis*. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del Piano integrato di attività e organizzazione relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

Omissis.».

Art. 5.

Esigenze indifferibili per la continuità produttiva e operativa degli impianti di interesse strategico nazionale

1. Fermo *restando* quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito*, con modificazioni,* dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, gli organi commissariali delle società del Gruppo *ILVA in amministrazione* straordinaria e del Gruppo Acciaierie *d'Italia in amministrazione* straordinaria sono autorizzati a effettuare i pagamenti dei debiti, sorti nel corso delle procedure, per la continuità operativa.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. *Salvo quanto previsto dagli articoli 1 e 2-quater*, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

26A06291

Testo del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 30 settembre 2026)**, coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2026, n. 219** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pagina 4)**, recante: «Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

MISURE URGENTI PER GARANTIRE IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2026/2027 E ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

Art. 1.

Misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 2, relativo al Piano educativo individualizzato:

1) alla lettera d)*, le parole: «esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe» sono sostituite dalle seguenti: «definisce, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero di ore di sostegno alla classe»;*

2) *(soppresso)*

3) la lettera g) *è sostituita dalla seguente:*

*«*g) *per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro il 15 ottobre, ferma*

restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, di diverse condizioni di contesto rilevanti, delle barriere e dei facilitatori, dell'evoluzione dei bisogni educativi e didattici, nonché di esigenze emerse in sede di definizione del progetto di vita; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate e il PEI è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni di contesto della scuola di destinazione. Nel passaggio tra i gradi di istruzione e nel caso di trasferimento di iscrizione è assicurata la partecipazione di un docente individuato dall'istituzione scolastica di destinazione a una delle riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione della scuola di provenienza, secondo modalità concordate dalle istituzioni scolastiche»;

4) dopo la lettera g) *è inserita la seguente:*

«g-bis) nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) *e* h)*, è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno nonché del numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione previsti nell'anno precedente, salvi aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. Il numero di ore di sostegno nonché il numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione di cui al primo periodo costituiscono riferimento ai fini della continuità del percorso di inclusione, ferma restando la possibilità di adeguarne la quantificazione sulla base della verifica dei risultati conseguiti, della valutazione sull'efficacia degli interventi e delle strategie adottati, nonché dei cambiamenti connessi al contesto e allo sviluppo evolutivo della persona, come risultanti dalle valutazioni effettuate dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione e riportate nel PEI. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera* d)*, ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera* g)*, terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe»;*

b) all'articolo 10, comma 2, relativo all'individuazione e assegnazione delle misure di sostegno, la parola: «assegna» è sostituita dalla seguente: «attribuisce».

2. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo ai gruppi per l'inclusione scolastica, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.*

11-ter. Al fine di garantire l'effettiva partecipazione di tutte le componenti del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, con particolare riferimento alla famiglia, l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, adotta le misure necessarie a consentire lo svolgimento delle riunioni del suddetto Gruppo anche a distanza, in modalità telematica sincrona, nonché l'acquisizione di documenti da parte dei partecipanti, ferma restando la partecipazione della famiglia alle riunioni del medesimo Gruppo».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 7 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *c)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112, del 16 maggio 2017- Suppl. Ordinario n. 23, come modificato dalla presente legge.

«Art. 7 *(Piano educativo individualizzato)*. — 1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole «Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche».

2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;

b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;

c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;

d) definisce, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 3;

e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;

*g) per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilita e già iscritti presso la medesima scuola, e redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed e suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro il 15 ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, di diverse condizioni di contesto rilevanti, delle barriere e dei facilitatori, dell'evoluzione dei bisogni educativi e didattici, nonché di esigenze emerse in sede di definizione del progetto di vita; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e*

sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate e il PEI è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni di contesto della scuola di destinazione. Nel passaggio tra i gradi di istruzione e nel caso di trasferimento di iscrizione è assicurata la partecipazione di un docente individuato dall'istituzione scolastica di destinazione a una delle riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione della scuola di provenienza, secondo modalità concordate dalle istituzioni scolastiche;

g-*bis*) *nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere* c)*,* d)*,* e)*,* f) *e* h)*, e valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno nonché del numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione previsti nell'anno precedente, salvi aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. Il numero di ore di sostegno nonché il numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione di cui al primo periodo costituiscono riferimento ai fini della continuità del percorso di inclusione, ferma restando la possibilità di adeguarne la quantificazione sulla base della verifica dei risultati conseguiti, della valutazione sull'efficacia degli interventi e delle strategie adottati, nonché dei cambiamenti connessi al contesto e allo sviluppo evolutivo della persona, come risultanti dalle valutazioni effettuate dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione e riportate nel PEI. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera* d)*, ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera* g)*, terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe*;

h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

2-*bis*. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto.

2-*ter*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

«Art. 10 *(Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno)*. — (*omissis*)

2. L'ufficio scolastico regionale *attribuisce* le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

(*omissis*).»

– Si riporta l'articolo 15, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39, del 17 febbraio 1992 - Suppl. Ordinario, n. 30, come modificato dalla presente legge.

«Art. 15 *(Gruppi per l'inclusione scolastica)*. — 1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:

a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;

b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);

c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola. (22)

2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.

3. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri relativi al personale docente di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.

6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:

a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica;

b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica.

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-*bis*. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle

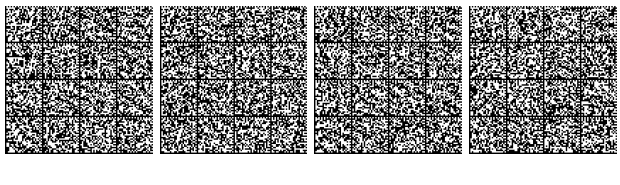

figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.

11. All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

11-bis*. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera* b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66*.

11-ter*. Al fine di garantire l'effettiva partecipazione di tutte le componenti del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, con particolare riferimento alla famiglia, l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, adotta le misure necessarie a consentire lo svolgimento delle riunioni del suddetto Gruppo anche a distanza, in modalità telematica sincrona, nonché l'acquisizione di documenti da parte dei partecipanti, ferma restando la partecipazione della famiglia alle riunioni del medesimo Gruppo ».*

Art. 2.

Misure urgenti per assicurare le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica nell'anno scolastico 2026/2027

1. Al fine di assicurare anche per l'anno scolastico 2026/2027 le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, valorizzando l'attività dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di *60 milioni* di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027. *Ai relativi oneri si provvede, quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 2 del presente articolo, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16*-ter*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.*

2. All'articolo 7 della legge 12 settembre 2025, n. 131, le parole «a decorrere dall'anno 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2028».

2-bis*. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzato al finanziamento di attività di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34*-ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il comma 561 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303, del 29 dicembre 2022, - Suppl. Ordinario n. 43.

«561. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma.»

— Si riporta il comma 565 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 305, del 31 dicembre 2024 - Suppl. Ordinario n. 43.

«565. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, di 189 milioni di euro per l'anno 2026 e di 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.»

— Si riporta l'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *b)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2017 - Suppl. Ordinario n. 23.

Art. 16-*ter (Formazione in servizio continua e incentivata e valutazione degli insegnanti)*. — (*omissis*)

5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al comma 4 e al beneficio economico di cui al comma 4-*bis*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma 4, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 9 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata.

L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro nell'anno 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente con-

seguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali, con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e, quanto a 30 milioni di euro nell'anno 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In attuazione di quanto previsto dal periodo precedente le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei docenti di sostegno, è pari a 669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325 posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032. In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici scolastici regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente; non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici scolastici regionali, effettua, per ciascuna istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'adozione del decreto di accertamento di cui al decimo periodo.

Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio scolastico regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuato in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il Fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma.

(*omissis*).»

— Si riporta l'articolo 7, della legge 12 settembre 2025, n. 131, recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2025, come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 *(Scuole di montagna)*. — 1. Sono definite scuole di montagna quelle dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di cui all'articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un comune di cui al citato articolo 2, le quali beneficiano delle misure di sostegno previste dalla presente legge limitatamente a tale plesso.

2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

3. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado»;

b) alla rubrica, le parole: «del Mezzogiorno - "Agenda Sud"» sono soppresse.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell'elenco o degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi del decreto di cui al presente comma. Con il decreto di cui al primo periodo è stabilito un ulteriore punteggio aggiuntivo proporzionato all'anzianità di servizio nelle medesime scuole. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore del personale scolastico che sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.

5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna, *per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2028,* al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, *per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2028,* nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

8. Il credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui *per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2028* e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 27, comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera *b)*, e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.

9. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, anche ai fini

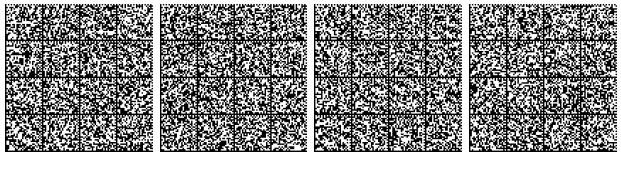

del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

10. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

— Si riporta l'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009- Suppl. Ordinario n. 245.

«Art. 34-*ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi)*. — (*omissis*)

5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati.

Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.»

Art. 2 - *bis*

Modifica urgente alla legge 23 novembre 2012, n. 222

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 23 novembre 2012, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le scuole di cui al primo periodo, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere altresì iniziative, attività, progetti ed eventi volti a rafforzare la conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi e valori fondamentali nonché del ruolo di garanzia degli stessi svolto da parte della Corte costituzionale».

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 1 della legge 23 novembre 2012, n. 222, recante «Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di "Cittadinanza e Costituzione" e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012, come modificato dalla presente legge:

1. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito delle attività finalizzate all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», sono organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento nonché sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale, alla scelta dell'inno di Mameli e della bandiera nazionale e all'approvazione della Costituzione, anche alla luce dell'evoluzione della storia europea. *A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le scuole di cui al primo periodo, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere altresì iniziative, attività, progetti ed eventi volti a rafforzare la conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi e valori fondamentali nonché del ruolo di garanzia degli stessi svolto da parte della Corte costituzionale.*

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, è previsto l'insegnamento dell'inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Repubblica riconosce il giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell'anno 1861, dell'Unità d'Italia, quale «Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera», allo scopo di ricordare e promuovere, nell'ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonché di riaffermare e di consolidare l'identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica. La Giornata di cui al presente comma non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

4. Le regioni e le province autonome aventi competenza legislativa per i sistemi educativi delle comunità linguistiche riconosciute danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della Costituzione.

5. Le attività di cui alla presente legge sono realizzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 3.

Misure urgenti di semplificazione in materia di istruzione

1. Al fine di favorire la semplificazione e l'innovazione dei servizi amministrativi in ambito scolastico, il Ministero dell'istruzione e del merito adotta un programma biennale per lo sviluppo di servizi digitali all'interno del sistema informativo dell'istruzione (SIDI) connessi alla gestione delle attività del personale e delle relative procedure amministrative, anche al fine di realizzare una piattaforma unificata per la gestione dei processi di programmazione e valutazione delle istituzioni scolastiche *e della relativa documentazione amministrativa* nonché per armonizzare gli attuali applicativi software massimizzando l'interoperabilità con le diverse banche dati. Per la predisposizione del programma di cui al primo periodo è autorizzata la spesa complessiva di 14 milioni di euro per il biennio 2026-2027, ai quali si provvede, quanto a un milione di euro per l'anno 2026 e a 13 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a partire dal secondo anno di scuola secondaria di primo grado, gli alunni possono avvalersi dell'insegnamento facoltativo di Latino per l'educazione linguistica (LEL), per un'ora settimanale aggiuntiva, corrispondente a 33 ore annue. L'insegnamento del Latino per l'educazione linguistica è affidato al docente appartenente alla classe di concorso A-12, che abbia sostenuto almeno un esame annuale o due semestrali in lingua o letteratura latina o *che abbia conseguito almeno 12 crediti formativi universitari (CFU) nel settore scientifico-disciplinare LATI-01/A, già L-FIL-LET/04.* Tale docente partecipa alla valutazione degli apprendimenti degli alunni che si avvalgono di detto insegnamento nelle forme previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. *All'attuazione* del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. All'articolo 16-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo all'accesso ai percorsi di formazione in servizio continua e incentivata *e alla valutazione* degli insegnanti, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale, l'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al nono periodo è stabilito nella misura pari al 10 per cento del trattamento stipendiale in godimento.».

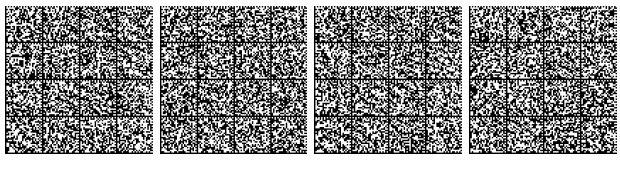

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *i)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2017- Suppl. Ordinario n. 23.

— Si riporta l'articolo 16-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *b)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2017- Suppl. Ordinario n. 23, come modificato dalla presente legge:

«Art. 16-*ter (Formazione in servizio continua e incentivata e valutazione degli insegnanti).* — 1. – 3. (*omissis*)

4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 9. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extrascolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi.

Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato è integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o finale può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finale sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui al presente comma. Resta ferma la progressione salariale di anzianità. Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste. *Nelle more della definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale, l'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al nono periodo è stabilito nella misura pari al 10 per cento del trattamento stipendiale in godimento.*

4-*bis* – 10 (*omissis*)»

Art. 4.

Misure urgenti in materia di welfare studentesco

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, è incrementata di 21 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri *si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026*, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e, quanto a un milione di euro *per l'anno 2026*, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo i criteri e con le modalità *previsti dal regolamento* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato e integrato dal *regolamento di cui al* decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, n. 211.

2. All'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole: «Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari» sono sostituite dalle seguenti: «Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'erogazione di contributi da destinare ai nuclei familiari»;

2) le parole: «non superiore a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 40.000 euro»;

3) le parole: «alla scuola secondaria di secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «alle classi prime della scuola secondaria di primo grado e alle classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado»;

b) al secondo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del fondo di cui al primo periodo».

3. Il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

3-bis*. Le risorse derivanti dall'incremento del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento di progetti educativi integrati che associno alle attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo interventi di educazione al rispetto reciproco, alle pari opportunità, alle relazioni e all'affettività, nonché di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne.*

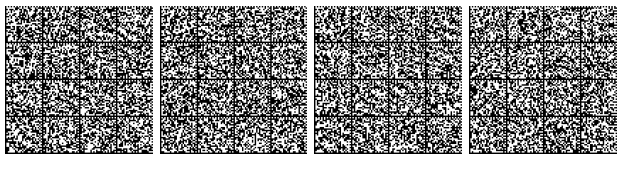

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 23, comma 5, del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012 -Suppl. Ordinario n. 141:

«Art. 23 *(Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili)*. — (*omissis*)

5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. L'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali della missione 'Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

(*omissis*)»

— Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1999.

— Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 211 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo) , è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 2006.

— Si riporta il comma 518 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301, del 30 dicembre 2025- Suppl. Ordinario n. 42, come modificato dalla presente legge:

«518. *Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'erogazione di contributi da destinare ai nuclei familiari* con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) *non superiore a 40.000 euro* per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati *alle classi prime della scuola secondaria di primo grado e alle classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado*, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. *Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del fondo di cui al primo periodo,* anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.»

— Si riportano i commi 671 e 672 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310, del 21 dicembre 2021 – Suppl. Ordinario n. 49:

«671. Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, è istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

672. Il Fondo di cui al comma 671 è istituito presso il Ministero dell'istruzione con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022.»

— Si riporta il comma 233 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301, del 30 dicembre 2025 -Suppl. Ordinario n. 42:

«233. Al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attività educative, volte al contrasto della violenza contro le donne, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con il riferimento alla violenza contro le donne, nonché in materia di pari opportunità, consenso, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.»

Art. 4 - *bis*

Disposizioni urgenti per incentivare la formazione e la lettura

1. Al fine di incentivare la formazione, migliorando la diversificazione dell'offerta libraria accessibile nelle biblioteche, il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, è incrementato di 45 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle biblioteche, anche per l'acquisto di pubblicazioni seriali, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16.

*3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto – legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante «Misure urgenti in materia di cultura» convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302, del 27 dicembre 2024:

«Art. 3 *(Misure urgenti in materia di editoria e di librerie)*. — 1. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al fine di favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, dando priorità alle aperture in aree interne e svantaggiate o in aree prive di librerie o di biblioteche statali aperte al pubblico, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024. Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro è destinato alle iniziative avviate nel territorio di comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali non esista un altro punto di rivendita di libri, anche qualora l'attività libraria non sia svolta in misura prevalente, se essa rappresenta almeno il 30 per cento dell'attività.

2. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione o interesse storico-artistico, le librerie di prossimità e le librerie di qualità esistenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 4 milioni di

euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, sono definite le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.»

— Si riporta il comma 357-*bis* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310, del 31 dicembre 2021 -Suppl. Ordinario n. 49:

«357-*bis*. Le Carte di cui al comma 357 sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme assegnate con le Carte di cui al comma 357 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.»

Art. 4 - *ter*

Versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari

1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2*-quater *sono inseriti i seguenti:*

«2-quinquies*. L'editore è tenuto a rendere disponibile, a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea dei libri di testo scolastici e dei libri di testo universitari indicati nei programmi di insegnamento, una versione in formato elettronico, scaricabile su un massimo di tre dispositivi, munito di misure tecnologiche di protezione ai sensi dell'articolo 102*-quater *della legge 22 aprile 1941, n. 633, idonee a consentire la riproduzione su supporto cartaceo di un numero di pagine non superiore al 15 per cento dell'opera per uso esclusivamente personale. La licenza d'uso della versione digitale comprende il diritto dell'acquirente o dello studente beneficiario di realizzare, a proprie spese, un'unica copia cartacea dell'opera, nel limite del 15 per cento previsto dall'articolo 68, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, destinata esclusivamente all'uso personale, scolastico o di studio e non commerciale. Gli eventuali contenuti digitali interattivi associati alla versione cartacea del libro di testo restano fruibili per l'intera durata dei tre anni scolastici successivi a quello dell'acquisto.*

2-sexies*. I libri di testo non conformi alle disposizioni del comma 2*-quinquies *non possono costituire oggetto di nuova adozione da parte delle istituzioni scolastiche»;*

b) *al comma 4, le parole: «ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai principi di cui ai commi 1, 2, 2*-quinquies*, 2*-sexies *e 3».*

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai libri di testo posti in commercio o oggetto di nuova adozione a decorrere dall'anno scolastico o accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 15 del decreto -legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147, del 25 giugno 2008- Suppl. Ordinario n. 152, come modificato dalla presente legge:

«Art. 15 *(Costo dei libri scolastici)*. — 1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti nell'eventuale adozione dei libri di testo o nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa, nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico 2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista, costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola secondaria di secondo grado. La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-*bis*, al controllo contabile di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

2-*bis*. Al medesimo fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, anche per consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalità di studio con processo di costruzione dei saperi, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando

piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione 'Editoria Digitale Scolastica.

2-*ter*. All'attuazione del comma 2-*bis* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine stanziate a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-*quater*. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall'articolo 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2-quinquies*. L'editore è tenuto a rendere disponibile, a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea dei libri di testo scolastici e dei libri di testo universitari indicati nei programmi di insegnamento, una versione in formato elettronico, scaricabile su un massimo di tre dispositivi, munito di misure tecnologiche di protezione ai sensi dell'articolo 102-*quater *della legge 22 aprile 1941, n. 633, idonee a consentire la riproduzione su supporto cartaceo di un numero di pagine non superiore al 15 per cento dell'opera per uso esclusivamente personale. La licenza d'uso della versione digitale comprende il diritto dell'acquirente o dello studente beneficiario di realizzare, a proprie spese, un'unica copia cartacea dell'opera, nel limite del 15 per cento previsto dall'articolo 68, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, destinata esclusivamente all'uso personale, scolastico o di studio e non commerciale. Gli eventuali contenuti digitali interattivi associati alla versione cartacea del libro di testo restano fruibili per l'intera durata dei tre anni scolastici successivi a quello dell'acquisto.*

2-sexies*. I libri di testo non conformi alle disposizioni del comma 2*-quinquies *non possono costituire oggetto di nuova adozione da parte delle istituzioni scolastiche;*

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:

a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista;

b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi;

c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-*ter*. I tetti di spesa di cui alla presente lettera sono adeguati al tasso di inflazione programmata;

c-*bis*) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche.

3-*bis*. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.

3-*ter*. La scuola assicura la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.

4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate *ai principi di cui ai commi 1, 2, 2 quinquies, 2- sexies e 3.»*

Art. 5.

Misure urgenti per il rafforzamento dell'offerta formativa della Scuola europea di Brindisi

1. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo alla Scuola europea di Brindisi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter*, le parole: «ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027»;

b) dopo il comma 1-*ter* sono aggiunti i seguenti:

«1-*quater*. In deroga all'articolo 2 del *regolamento di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164, al fine di rafforzare la propria offerta formativa internazionale, la Scuola europea di Brindisi è autorizzata ad avviare un progetto finalizzato alla candidatura all'International Baccalaureate Diploma Programme e a porre in essere gli atti funzionali all'attivazione del programma stesso.

1-*quinquies*. Il personale docente da destinare alle attività di cui al comma 1-*quater* è individuato prioritariamente tra il personale docente di ruolo, mediante procedura comparativa nazionale, per titoli e colloquio, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto di cui al primo periodo definisce il contingente di personale docente da assegnare al progetto di cui al comma 1-*quater*, entro il limite di nove unità, unitamente a due unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, le classi di concorso interessate, i requisiti linguistici e professionali, i criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze, la composizione della commissione esaminatrice, nonché le modalità di assegnazione del personale alla Scuola europea di Brindisi. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Ai fini della selezione di cui al presente comma sono valorizzati, in particolare, il possesso di comprovate competenze linguistiche in lingua inglese, le esperienze di insegnamento in lingua inglese svolte all'estero presso scuole straniere o internazionali o presso istituzioni scolastiche autorizzate all'erogazione di programmi dell'International Baccalaureate Organization, nonché il possesso di titoli, certificazioni o esperienze coerenti con la metodologia didattica e valutativa del Diploma Programme.

1-*sexies*. Il personale individuato ai sensi del comma 1-*quinquies* rimane *titolare* presso la scuola di provenienza e continua a maturare il punteggio relativo alla continuità didattica e di servizio a tutti gli effetti. Il servizio prestato presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi *che aderiscono al Diploma Programme* è valutato come servizio utile ai fini della progressione giuridica ed economica nel ruolo d'appartenenza.

1-*septies*. Il coniuge convivente del personale individuato ai sensi del comma 1-*quinquies*, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, all'atto

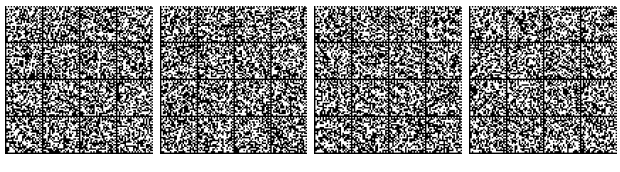

del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, mediante comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina, fermo restando l'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

1-*octies*. Nelle more dell'autorizzazione all'avvio del Diploma Programme di cui al comma 1-*quater*, il personale individuato ai sensi del comma 1-*quinquies* è impiegato nelle attività formative, preparatorie, curricolari e organizzative necessarie alla candidatura della Scuola.

1-*novies*. Il trattamento economico del personale docente individuato ai sensi del comma 1-*quinquies* è costituito, oltre che dallo stipendio e dagli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, da:

a) una indennità aggiuntiva specifica, pari a euro 36.000 annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione;

b) una maggiorazione del trattamento economico di cui al presente comma in misura pari a un dodicesimo dell'indennità aggiuntiva, spettante al docente incaricato delle funzioni di coordinamento;

c) un'indennità di trasferimento pari a euro 15.000 al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, spettante ai docenti che risiedono al di fuori della provincia di Brindisi e sono titolari di cattedra. L'indennità di trasferimento, corrisposta per intero all'atto della presa di servizio presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi *che aderiscono al Diploma Programme*, è acquisita con l'effettivo servizio presso le sezioni stesse per tre anni scolastici continuativi.

1-*decies*. Il trattamento economico di cui al comma 1-*novies* è assoggettato al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente e non è computato ai fini della determinazione di ulteriori emolumenti accessori, indennità o maggiorazioni comunque denominate.».

2. Per l'attuazione del comma 1, lettera *b)*, è autorizzata la spesa di euro 971.664 per l'anno 2027, di euro 831.154 annui per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e di euro 847.304 annui a decorrere dall'anno 2031.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.971.664 per l'anno 2027, a euro 831.154 annui per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 *e a euro* 847.304 annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 17 agosto 1957, n. 848.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 6 del decreto – legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», convertito, con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304, del 30 dicembre 2016, come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 *(Scuola europea di Brindisi)*. — 1. Al fine di garantire l'adozione del curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate per la presenza della Base delle Nazioni Unite di Brindisi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 577.522,36 annui a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le risorse di cui al presente comma sono iscritte in uno specifico capitolo di bilancio e sono finalizzate all'incremento del fondo per il funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea di Brindisi e alla retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto.

1-*bis*. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-*ter*. Al fine di provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per *ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027*. Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato nel limite delle risorse finanziarie di cui al medesimo primo periodo, concorre alla definizione dell'organico complessivo della Scuola europea di Brindisi. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito attribuisce le risorse finanziarie nei limiti del budget assegnato. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della Scuola europea di Brindisi e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero stesso.

1-quater. *In deroga all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164, al fine di rafforzare la propria offerta formativa internazionale, la Scuola europea di Brindisi è autorizzata ad avviare un progetto finalizzato alla candidatura all'International Baccalaureate Diploma Programme e a porre in essere gli atti funzionali all'attivazione del programma stesso.*

1-quinquies. *Il personale docente da destinare alle attività di cui al comma 1*-quater *è individuato prioritariamente tra il personale docente di ruolo, mediante procedura comparativa nazionale, per titoli e colloquio, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

Il decreto di cui al primo periodo definisce il contingente di personale docente da assegnare al progetto di cui al comma 1-quater*, entro il limite di nove unità, unitamente a due unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, le classi di concorso interessate, i requisiti linguistici e professionali, i criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze, la composizione della commissione esaminatrice, nonché le modalità di assegnazione del personale alla Scuola europea di Brindisi. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Ai fini della selezione di cui al presente comma sono valorizzati, in particolare, il possesso di comprovate competenze linguistiche in lingua inglese, le esperienze di insegnamento in lingua inglese svolte all'estero presso scuole straniere o internazionali o presso istituzioni scolastiche autorizzate all'erogazione di programmi dell'International Baccalaureate Organization, nonché il possesso di titoli, certificazioni o esperienze coerenti con la metodologia didattica e valutativa del Diploma Programme.*

1-sexies. *Il personale individuato ai sensi del comma 1*-quinquies *rimane titolare presso la scuola di provenienza e continua a maturare il punteggio relativo alla continuità didattica e di servizio a tutti gli effetti. Il servizio prestato presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi che aderiscono al Diploma Programme è valutato come servizio utile ai fini della progressione giuridica ed economica nel ruolo d'appartenenza.*

1-septies. *Il coniuge convivente del personale individuato ai sensi del comma 1*-quinquies*, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,*

n. 165, può, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, mediante comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina, fermo restando l'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

1-octies*. Nelle more dell'autorizzazione all'avvio del Diploma Programme di cui al comma 1*-quater*, il personale individuato ai sensi del comma 1*-quinquies *è impiegato nelle attività formative, preparatorie, curricolari e organizzative necessarie alla candidatura della Scuola*.

1-novies*. Il trattamento economico del personale docente individuato ai sensi del comma 1*-quinquies *è costituito, oltre che dallo stipendio e dagli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, da:*

a) *una indennità aggiuntiva specifica, pari a euro 36.000 annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione;*

b) *una maggiorazione del trattamento economico di cui al presente comma in misura pari a un dodicesimo dell'indennità aggiuntiva, spettante al docente incaricato delle funzioni di coordinamento;*

c) *un'indennità di trasferimento pari a euro 15.000 al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, spettante ai docenti che risiedono al di fuori della provincia di Brindisi e sono titolari di cattedra. L'indennità di trasferimento, corrisposta per intero all'atto della presa di servizio presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi che aderiscono al Diploma Programme, è acquisita con l'effettivo servizio presso le sezioni stesse per tre anni scolastici continuativi.*

1-decies*. Il trattamento economico di cui al comma 1*-novies *è assoggettato al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente e non è computato ai fini della determinazione di ulteriori emolumenti accessori, indennità o maggiorazioni comunque denominate.»*

— La legge 17 agosto, n. 848, recante «Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238, del 25 settembre 1957- Suppl. Ordinario, n. 2380.

Art. 6.

Misure urgenti a favore delle istituzioni scolastiche della Regione Friuli Venezia Giulia

1. *Ai sensi dell'articolo 1*, comma 11-*bis*, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, in materia di cofinanziamento di contratti di supplenza breve e saltuaria *e dell'articolo 5*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in materia di potenziamento dell'offerta formativa, la Regione Friuli Venezia Giulia può provvedere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dell'incremento, ulteriore rispetto alle dotazioni assegnate sulla base dei parametri nazionali, della dotazione di personale scolastico a supporto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale, con riconoscimento al personale del servizio prestato nei termini previsti dalla legislazione vigente.

2. Al fine di fronteggiare la carenza di personale docente di madrelingua tedesca nelle istituzioni scolastiche statali con insegnamento bilingue appartenenti al sistema scolastico regionale, la Regione *Friuli Venezia Giulia* è autorizzata a trasferire all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a proprio carico e sulla base di un protocollo di intesa da sottoscrivere con l'ufficio scolastico regionale del Ministero *dell'istruzione e del merito*, le risorse necessarie alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente di madrelingua o esperto in relazione all'insegnamento della lingua tedesca, anche se privo dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi della normativa vigente. Tali risorse sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per il pagamento dei contratti medesimi. Il personale di cui al primo periodo fa parte a pieno titolo del consiglio di classe ed esercita le prerogative proprie della funzione docente. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme speciali per il reclutamento e l'assunzione del personale docente *di cui al primo periodo*.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 1, comma 11-*bis*, del decreto – legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187, del 6 agosto 2021:

«Art. 1 *(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie)*. — (*omissis*)

11-*bis*. Le somme versate dalle regioni, comprese quelle a statuto speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti di supplenza sia breve e saltuaria sia fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico aggiuntivo rispetto all'organico assegnato dall'ufficio scolastico regionale, sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi.

(*omissis*)»

— Si riporta l'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto – legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 settembre 2013, n. 128, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 124, del 12 settembre 2013.

«Art. 5 *(Potenziamento dell'offerta formativa)*. — (*omissis*)

4-*bis*. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie d'istituto a seguito della mancata disponibilità del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali. A tale fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 75 del 19 aprile 2001 nonché nelle graduatorie d'istituto. È riconosciuta la medesima valutazione del servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio, nelle graduatorie di istituto previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 62 del 13 luglio 2011 e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 104 del 10 novembre 2011. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai progetti promossi nell'anno scolastico 2012-2013. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(*omissis*)»

Art. 7.

Ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione dei dirigenti scolastici con quella della restante dirigenza pubblica di livello non generale, per l'anno scolastico 2025/2026 il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del *contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 15 luglio 2010, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 179 del 3 agosto 2010*, è incrementato, nell'anno 2026, di 14 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici. *Ai relativi oneri si provvede, quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

1-bis*. Il fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito è pari a 24.220.893 euro per l'anno 2024 e a 21.294.343 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.*

2. All'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo ai percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «, per il tramite dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nelle» sono sostituite dalle seguenti: «a favore delle» e le parole: «, a favore dell'INDIRE,» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, tra gli Uffici scolastici regionali.».

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 883, della legge n. 199 del 2025, relativo ai percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, è incrementata di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge n. 199 del 2025.

4. Al fine di garantire l'organizzazione e lo svolgimento della sessantesima edizione delle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO) in Italia nel 2028, è autorizzata la spesa di euro 381.180 nell'anno 2026, euro 691.180 nell'anno 2027 ed euro 2.124.240 nell'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 381.180 per l'anno 2026*,* mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, *quanto a euro 691.180 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028,* mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

5. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 2, secondo periodo, in materia di accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, le parole: «Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale,» sono soppresse;

b) all'articolo 22, comma 2, in materia di requisiti per la partecipazione al concorso per insegnante tecnico-pratico, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

5-bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si applicano anche nell'anno scolastico 2026/2027 ai vincitori delle procedure concorsuali già assunti per l'anno scolastico 2026/2027 con contratto a tempo determinato che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026.*

6. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza *(PNRR)* di cui è titolare il Ministero dell'istruzione e del merito, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2028/2029»;

b) al comma 1, terzo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;

c) al comma 5, la parola: «2027» è sostituita *dalla seguente*: «2028» e le parole: «alla realizzazione degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «a garantire la continuità delle *misure del PNRR*»;

d) al comma 6, le parole: «1.467.737 per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «2.412.807 per l'anno 2027*, a euro 2.362.674* per l'anno 2028 e ad euro 1.417.604 per l'anno 2029» *e le parole: «, per gli anni dal 2022 al 2027,» sono soppresse.*

7. Al fine di garantire le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito può continuare ad avvalersi, anche per gli anni 2027, 2028 e 2029, del contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai relativi oneri, nei limiti dell'importo di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

8. All'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di *équipe* formative territoriali per la promozione di misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, le parole «2026/2027» sono sostituite dalle *seguenti: «2028/2029*».

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di euro 1.620.120 per l'anno 2027, di euro 4.050.300 per l'anno 2028 e di euro 2.430.180 per l'anno 2029*,* cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

10. Al fine di garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche, anche in vista dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale amministrativo*, t*ecnico e ausiliario della scuola, nonché al fine di limitare il ricorso agli incarichi di mansioni superiori di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 le graduatorie di merito regionali del concorso indetto con *decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024* e della procedura valutativa per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al *decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1897 del 17 luglio 2024* sono utilizzate ai fini assunzionali per i posti della medesima Area, sulla base delle disponibilità determinate e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato. Le nomine avvengono prioritariamente in favore dei candidati vincitori di entrambe le procedure di cui al primo periodo. In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, si procede alla compensazione dei posti tra le medesime graduatorie, in favore dei candidati vincitori.

11. Se all'esito delle operazioni assunzionali in favore dei vincitori delle procedure di cui al comma 10 residuano facoltà assunzionali nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, si procede allo scorrimento delle graduatorie oltre il numero dei posti banditi per ciascuna regione, in favore dei candidati che hanno superato le prove del concorso indetto con *decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024* e degli aspiranti presenti nella graduatoria della procedura valutativa per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al *decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1897 del 17 luglio 2024.*

12. Lo scorrimento delle graduatorie di cui al comma 11 avviene in pari misura tra le due procedure. In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, si procede allo scorrimento della graduatoria *nella quale sono ancora utilmente collocati dei candidati*, fino ad esaurimento.

13. All'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «*Fino* al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «*Fino* al 31 dicembre 2028».

13-bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027». Per l'anno accademico 2026/2027, nel caso in cui la quota dell'offerta formativa erogata dalle università risulti insufficiente a coprire il fabbisogno individuato dal sistema scolastico, la quota residua può essere assunta dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo resta fermo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1*-quater*, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, in quanto compatibile, e il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità è aggiornato all'anno scolastico di riferimento.*

13-ter*. A decorrere dall'anno accademico 2027/2028, per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 13*-quater *la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue con il superamento dei percorsi di formazione attivati dalle università, definiti ai sensi del comma 13*-septies*.*

13-quater*. Accedono ai percorsi di cui al comma 13*-ter*, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti e sono in possesso del titolo di studio idoneo all'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativamente al grado di istruzione per il quale intendono conseguire la specializzazione.*

13-quinquies*. I percorsi di cui al comma 13*-ter *sono articolati in almeno 30 crediti formativi universitari. Le attività formative teoriche dei predetti percorsi possono essere erogate anche in modalità telematica sincrona.*

13-sexies*. Le università organizzano l'offerta formativa in relazione al numero dei candidati in possesso dei requisiti di accesso e alle rispettive capacità formative, tenendo anche conto del fabbisogno dei diversi gradi di istruzione, definito ai sensi del comma 13*-septies*.*

13-septies*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ordinamento didattico dei percorsi, la ripartizione dei*

crediti formativi universitari tra le attività formative, le modalità di svolgimento e di valutazione dell'esame finale, le modalità di erogazione della didattica, i criteri per la distribuzione dell'offerta formativa, tenendo anche conto dei fabbisogni del sistema scolastico, nonché i costi complessivi a carico dei partecipanti. Con il decreto di cui al primo periodo sono stabilite altresì le modalità di individuazione del fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

13-octies*. Dall'attuazione dei commi da 13*-ter *a 13*-septies *non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università provvedono all'attivazione e allo svolgimento dei predetti percorsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I costi relativi all'attivazione e allo svolgimento dei percorsi sono integralmente sostenuti mediante i contributi versati dai partecipanti.*

13-novies*. All'articolo 7, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, in materia di standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy, dopo le parole: «ai sensi del comma 1,» sono inserite le seguenti: «e, comunque, fino all'anno formativo 2027/2028,».*

13-decies*. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2027».*

13-undecies*. All'articolo 230*-bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incarichi dei dirigenti tecnici, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, le parole: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2027, nel limite di 59 unità»;*

b) *al terzo periodo, dopo le parole: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026» sono inserite le seguenti: «e a euro 9.100.100 per l'anno 2027».*

Riferimenti normativi:

— Si riportano i commi 158 e 202 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015:

«158. Per la realizzazione delle scuole di cui al comma 153 è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventuali canoni per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR e di cui agli altri investimenti del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché eventuali spese di trasporto per gli studenti e gli arredi didattici per rendere fruibili e funzionanti gli edifici sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.»

«202. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.»

— Si riporta il comma 717 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2015 - Suppl. Ordinario n. 70:

«717. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori 50 milioni di euro rispetto alle somme indicate all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprietà in favore dell'INAIL sono vincolate prioritariamente alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione e al completamento dell'intervento oggetto del concorso di cui al comma 155 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le eventuali somme residue sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di cui al comma 158 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015.»

— Si riposta il testo dell'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2014:

«Art. 49 *(Riaccertamento straordinario residui)*. — 1. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonché riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di cui all'articolo 275, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede:

a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla eliminazione degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi è fissata su base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante

parte è destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le amministrazioni interessate individuano i residui non più esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera *d)*, sono iscritte su base pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera *a)*.

c) per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime modalità di comunicazione di cui alla lettera *b)*, alla regolazione dei rapporti di debito con la tesoreria statale;

d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di cui al presente articolo vengono operate con il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.»

— Si riposta il comma 883 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2025 - Suppl. Ordinario n. 42, come modificato dalla presente legge:

«883. Al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici già attivati dal Ministero dell'istruzione e del merito *a favore delle* istituzioni scolastiche, in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027. *Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, tra gli Uffici scolastici regionali*.»

— Si riposta il comma 233 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2025 - Suppl. Ordinario n. 42:

«233. Al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attività educative, volte al contrasto della violenza contro le donne, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con il riferimento alla violenza contro le donne, nonché in materia di pari opportunità, consenso, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.»

— Si riposta il testo dell'articolo 2-*bis*, comma 2 e 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *b)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 112 del 16 maggio 2017 - Suppl. Ordinario n. 23, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2-*bis (Percorso universitario e accademico di formazione iniziale)*. — (*omissis*)

2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni nonché le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e i titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito.

(*omissis*)»

«Art. 22 *(Entrata in vigore)*. — 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17 e al comma 2, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai concorsi per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, su posti comuni e di sostegno, inclusi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il *31 dicembre 2027*. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.»

— Si riposta il testo dell'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2001:

«Art. 4 *(Accelerazione di procedure)*. — (*omissis*)

2-*ter*. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2025/2026, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2025 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, e comunque non oltre il 10 dicembre 2025, scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2025 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2025/2026 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e nella medesima classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-*bis*, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017. I vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025 sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della suddetta abilitazione, che rappresenta il termine iniziale dell'anno di prova a cui gli stessi sono sottoposti nell'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»

— Si riposta il testo dell'articolo 47, commi 1, 5 e 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 100 del 100 del 30 aprile 2022, come modificato dalla presente legge:

«Art. 47 *(Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione)*. — 1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi *tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2028/2029* è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 70 e un numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di 5 da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le equipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR. Per le finalità di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme e degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, *fino al 31 dicembre 2027*, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle attività coinvolte nell'attuazione degli interventi del PNRR cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui. Il contingente di cui al terzo periodo è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167. Agli oneri di cui al terzo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le risorse di cui al terzo periodo possono essere utilizzate, altresì, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1.

(*omissis*)

5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e agli articoli 32, comma 7-*bis*, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità *2028*, *a garantire la continuità delle misure del PNRR*.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, primo periodo, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e a euro 2.863.835 per l'anno 2026 nonché a euro *2.412.807 per l'anno 2027*, *a euro 2.362.674 per l'anno 2028 e ad euro 1.417.604 per l'anno 2029*, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

(*omissis*)»

— Si riposta il testo dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 09 giugno 2021:

«Art. 7 *(Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti)*. — (*omissis*)

4. Per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato può avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, tra le restanti amministrazioni di cui al comma 1, che possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti con le modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto, per la durata massima di trentasei mesi. Con le medesime modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto sono conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 13-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

(*omissis*)»

— Si riposta il comma 725 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018 - Suppl. Ordinario n. 62, come modificato dalla presente legge:

«725. Al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 , 2021/2022 e 2022/2023 sono individuate dal Ministero dell'istruzione le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50 per cento dell'orario di servizio, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative. Per le finalità di cui al primo periodo, come integrate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, negli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e fino al *2028-2029* sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR.»

— Si ripostano i commi da 56 a 62 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015:

«56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga.

57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56.

58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera *h)*;

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;

e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;

f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;

g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;

h) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.

59. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 57. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

60. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;

b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;

c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

61. I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.

62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nei commi da 56 a 61, nell'anno finanziario 2015 è utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base di procedure selettive.»

— Si riposta il testo dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 09 maggio 2001 - Suppl. Ordinario n. 112:

«Art. 52 *(Disciplina delle mansioni (Art.56 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs n.387 del 1998).* — 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a)*. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

1-*bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.»

— I decreti del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024 e n. 1897 del 17 luglio 2024, recanti «Procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione», sono pubblicati sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito.

— Si riposta il testo dell'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 2023, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3-*ter (Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione)*. — 1. *Fino al 31 dicembre 2028* , le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le procedure per il reclutamento, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione post lauream e delle eventuali esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti messi a concorso, nonché una prova orale in cui è valutato il possesso delle competenze di cui all'articolo 35-*quater*, comma 1, lettera *a)*, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età. Per le amministrazioni di cui al comma 4-*bis*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, una ulteriore quota del 15 per cento può essere destinata al reclutamento di soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate o del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, oppure dei diplomi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, ove strettamente conferenti ai profili tecnici banditi. Alla scadenza dei contratti di cui al presente articolo, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, ivi compreso quello relativo al possesso del titolo di studio, e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate. Per agevolare il percorso di formazione del personale reclutato ai sensi del quarto periodo, le medesime amministrazioni e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedono alla stipulazione di un protocollo d'intesa per l'applicazione del progetto denominato "PA 110 e lode" nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

(*omissis*)»

— Si riposta il testo dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2024, come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 *(Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)*. — 1. Per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al *30 giugno 2027*, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi. Le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.

(*omissis*)»

— Si riposta il testo dell'articolo 4, commi 1- ter e 1-*quater*, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, recante «Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 2025:

«Art. 4 *(Proroghe in materia di istruzione)*. — (*omissis*)

1-*ter*. Al decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

2) al comma 2, le parole: "nei cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "negli otto anni";

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 24 aprile 2025".

1-*quater*. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*ter* si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(*omissis*)»

— Si riposta il testo dell'articolo 7 della legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2022, come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 *(Standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy)*. — 1. I requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accreditamento sono stabiliti a livello nazionale, sulla base della presente legge. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli standard minimi, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento.

2. I requisiti, gli standard minimi nonché i presupposti e le modalità di revoca di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

4. Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 13, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, è disposta la revoca dell'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III.

5. Nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative, ove possibile, proseguono sino alla loro conclusione.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali cui si conformano le regioni nell'accreditamento degli ITS Academy. Fino all'adozione, da parte delle regioni, di una propria disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, nonché per la sua revoca, ai sensi del comma 1, *e, comunque, fino all'anno formativo 2027/2028,* l'accreditamento degli ITS Academy e la sua eventuale revoca sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli standard minimi, dei presupposti e delle modalità definiti con il decreto di cui al comma 2.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

— Si riposta il testo dell'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 2019, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 *(Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche)*. — (*omissis*)

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire a decorrere dal 1° giugno 2023, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2024, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2025, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-*bis* e 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. È

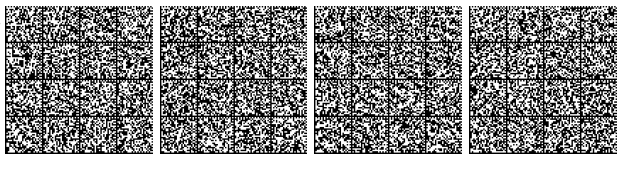

altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.

4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94. I contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 *e comunque entro il 31 dicembre 2027.*

(*omissis*)»

— Si riposta il testo dell'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 19 maggio 2020 - Suppl. Ordinario n. 21, come modificato dalla presente legge:

«Art. 230-*bis (Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici).* — 1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al primo periodo è ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a prorogare o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo, gli incarichi riguardanti i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 *con una durata massima fino al 31 dicembre 2027, nel limite di 59 unità*. Conseguentemente le assunzioni di cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 *e a euro 9.100.100 per l'anno 2027*, si provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.

3. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale "Istruzione e ricerca". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.»

Art. 7 - *bis*

Misure urgenti in materia di reclutamento

1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo l'articolo 399 è inserito il seguente:

«Art. 399-bis (Reclutamento da graduatorie provinciali per le supplenze)*. — 1. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i posti di tipo comune e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del comma 3*-ter *dell'articolo 399 sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6*-bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di tipo comune e di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 30 giugno di ogni anno.*

2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 1.

3. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 1 del presente articolo, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11. Il comitato per la valutazione dei docenti è integrato da un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici. Dalla partecipazione dei componenti esterni al comitato di valutazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 3 e 4, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

6. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 3 e 4, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 1, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi, nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 1, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4.

8. La presenza di candidati assumibili dalla procedura di cui al comma 1 non rileva al fine della quan-

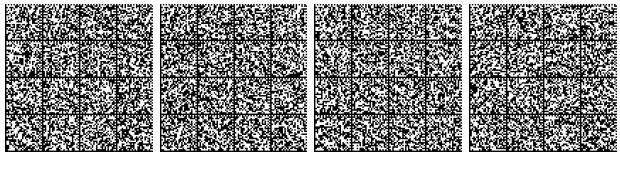

tificazione dei posti da bandire nei successivi concorsi ordinari».

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994 - Suppl. Ordinario n. 79.

Art. 7 - *ter*

Misure per la valorizzazione della partecipazione e dell'attività associativa degli studenti

1. Al fine di rendere più sistematica l'azione delle consulte provinciali degli studenti e dei coordinamenti regionali nell'ambito del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti (CNPC), nonché di potenziare il ruolo della rappresentanza studentesca, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 è istituito il Consiglio nazionale degli studenti (CNS), quale organismo di rappresentanza unitaria degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con funzioni di coordinamento e raccordo tra il CNPC e il Ministero dell'istruzione e del merito. La partecipazione ai lavori del CNS non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il CNS è composto dai coordinatori regionali eletti dai presidenti delle consulte provinciali degli studenti di ciascuna regione, o loro delegati, assistiti, nell'ambito del Consiglio, dai docenti referenti regionali per le attività delle consulte provinciali degli studenti, i quali svolgono funzioni a supporto del Consiglio medesimo. I componenti del CNS partecipano, su iniziativa del Ministero dell'istruzione e del merito, alle sedute degli osservatori e dei comitati istituiti presso l'amministrazione centrale e territoriale. La partecipazione dei docenti referenti regionali alle sedute non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il CNS adotta il proprio regolamento interno, che disciplina le modalità organizzative del suo funzionamento, nonché i procedimenti di formazione delle deliberazioni, le quali sono assunte a maggioranza.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le attività di impegno civico e di rappresentanza studentesca, quali contributi alla partecipazione democratica e allo sviluppo di una società della conoscenza, svolte dagli studenti nell'ambito del CNPC e delle consulte provinciali degli studenti sono riportate nel curriculum della studentessa e dello studente di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

5. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, possono definire, nell'ambito della propria autonomia, criteri per la valorizzazione delle attività di impegno civico e di rappresentanza studentesca di cui al comma 4, se adeguatamente documentate, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, esclusivamente nell'ambito della fascia individuata sulla base della media dei voti, secondo la tabella di cui all'allegato A al medesimo decreto legislativo, con un'incidenza non superiore a un punto. Il punteggio complessivamente attribuito non può in alcun caso eccedere il massimo previsto per la fascia di appartenenza.

6. Per il funzionamento e la convocazione del CNS e la partecipazione allo stesso si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Si riposta il testo degli articoli 15 e 21, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *i)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2017 - Suppl. Ordinario n. 23:

«Art. 15 *(Attribuzione del credito scolastico)*. — 1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

2-*bis*. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.»

«Art. 21*(Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente)*. — 1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, all'esito dell'esame di maturità, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione, e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2.»

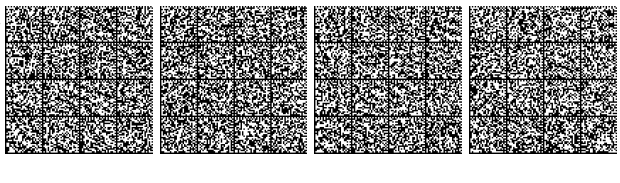

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Art. 8.

Misure urgenti per la conclusione delle attività del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito

1. Al fine di rafforzare le attività di controllo formale di regolarità amministrativa e contabile sui finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 55, comma 1, lettera *b)*, *numero 3)*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito un incremento una tantum dei compensi, per l'anno 2026, dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni *di euro* per l'anno 2027. *Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 500.000 euro per il medesimo anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.*

2. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e *Ricerca – Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 141 del 20 giugno 2018,* è incrementato, per l'anno 2026, *di 17,8 milioni di euro a favore di tutto il personale scolastico delle istituzioni scolastiche nonché* di *10 milioni* di euro, al fine di remunerare lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle istituzioni scolastiche, connesse all'incremento delle scadenze e degli adempimenti, anche legati alle attività conclusive degli investimenti e delle riforme del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Ai relativi oneri si provvede*, quanto a 17,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026,* mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito*, quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.*

2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018, è incrementato, per l'anno 2026, di ulteriori 4 milioni di euro per il riconoscimento di un emolumento accessorio una tantum in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in servizio nell'anno scolastico 2026/2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Per favorire il tempestivo e regolare svolgimento delle attività conclusive del PNRR, il fondo di cui all'articolo 86 del *contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla* Gazzetta Ufficiale *n. 292 del 17 dicembre 2007, è incrementato di 1 milione di euro* per l'anno 2026, in favore del personale scolastico in comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito, compreso il personale di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e di cui all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. *Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.*

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 nonché al fine di corrispondere alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale del comparto funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito in vista dell'anno scolastico 2026/2027, lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario è incrementato, per l'anno 2026, di euro 600.000,00, al lordo degli oneri a carico dello Stato. *Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 600.000 per l'anno 2026, si provvede, quanto a euro 200.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 300.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*



Riferimenti normativi:

— Si riposta il testo dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 31 maggio 2021:

«Art. 55 *(Misure di semplificazione in materia di istruzione).* — 1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR:

1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;

1-*bis*) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinché il Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati all'efficace realizzazione delle attività;

2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonché nelle attività legate all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito di attività di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12;

3) all'articolo 7-*ter*, comma 1, alinea, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

5) l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR, è resa dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del soprintendente di cui all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è reso entro trenta giorni;

b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione:

1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;

2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129;

3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 129 del 2018, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione, alla quale è possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identità digitale, secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.»

— Si riposta il comma 616 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006 - Suppl. Ordinario n. 244:

«616. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni.»

— Per il testo dell'articolo 1, commi 158 e 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 7.

— Per il testo dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 2.

— Si riposta il comma 792 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018 - Suppl. Ordinario n. 62:

«792. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire i risparmi di cui al comma 794 del presente articolo, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «percorso FIT», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «percorso formativo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

c) all'articolo 2:

1) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* un percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

2) al comma 1, lettera *c)*, le parole: «previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è disciplinato ai sensi del Capo III ;

4) i commi 3 e 5 sono abrogati;

d) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: « all'accesso al percorso FIT su » sono sostituite dalla seguente: « ai »;

2) al comma 2, le parole: « nel terzo e quarto » sono sostituite dalle seguenti: « nel primo e nel secondo »;

3) al comma 3, le parole: « ammessi al percorso FIT » sono sostituite dalle seguenti: « immessi in ruolo », le parole: « nel terzo e nel quarto » sono sostituite dalle seguenti: « nel primo e nel secondo » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi »;

4) al comma 4, lettera *a)*, le parole: « , anche raggruppate in ambiti disciplinari» sono soppresse;

5) al comma 5, le parole: «per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa» sono sostituite dalle seguenti: «per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno»;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai

relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d'esame e delle relative griglie di valutazione »;

7) i commi 7 e 8 sono abrogati;

e) all'articolo 4:

1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 »;

2) il comma 3 è abrogato;

f) all'articolo 5:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: « lettera *a)*, » sono inserite le seguenti: « il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»;

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: «tecnico-pratico,» sono inserite le seguenti: « il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure »;

3) al comma 3, le parole: « , in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado»;

4) al comma 4, le parole: «Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

5) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

4-*ter*. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso»;

g) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole: «Il concorso » sono inserite le seguenti: « per i posti comuni » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale »;

2) al comma 2, dopo le parole: «La prima prova scritta » sono inserite le seguenti: « per i candidati a posti comuni », le parole: « su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle » sono sostituite dalle seguenti: « sulle discipline » e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva »;

3) al comma 3, dopo le parole: «La seconda prova scritta » sono inserite le seguenti: « per i candidati a posti comuni » e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente »;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno »;

h) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo »;

2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole: « l'ambito territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « l'istituzione scolastica », le parole: « quelli indicati nel bando » sono sostituite dalle seguenti: « quelle che presentano posti vacanti e disponibili » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I vincitori del concorso che, all'atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia nella graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo»;

i) la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

l) gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati, ferma restando la loro applicazione alle procedure concorsuali avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;

m) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: «Il terzo anno del percorso FIT » sono sostituite dalle seguenti: «Il percorso annuale di formazione iniziale e prova» e le parole: « non è ripetibile e » sono soppresse;

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso »;

4) il comma 4 è abrogato;

n) gli articoli 14, 15 e 16 sono abrogati;

o) all'articolo 17:

1) al comma 2, la lettera *c)* è abrogata;

2) al comma 2, lettera *d)*, le parole: « di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere *a)* e *b)* » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In prima applicazione, ai soggetti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10 per cento dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali senza il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, o di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, per una

tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno »;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera *b)*, e comporta l'ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti ammessi a tale percorso sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento »;

4) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;

p) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018 e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6»;

2) il comma 2 è abrogato;

q) all'articolo 20, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

r) all'articolo 21, comma 1:

1) all'alinea, le parole da: « , fermo restando » sino a: « percorso FIT, » sono soppresse;

2) alla lettera *a)*, le parole: « 109, 110, 115, 117, 118 e 119 » sono sostituite dalle seguenti: « 109 e 110 »; le disposizioni dell'articolo 1, commi 115, 117, 118 e 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;

3) alla lettera *b)*, le parole: « , 436 comma 1, 437, 438, 439, 440 » sono sostituite dalle seguenti: «e 436, comma 1, »; le disposizioni degli articoli 437, 438, 439 e 440 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;

s) all'articolo 22, comma 2, le parole: « dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla normativa vigente in materia di classi di concorso ».

(*omissis*)»

— Per il testo dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 2.

— Per il testo dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 7.

— Si riposta il comma 725 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62:

«725. Al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 , 2021/2022 e 2022/ 2023 sono individuate dal Ministero dell'istruzione le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50 per cento dell'orario di servizio, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative. Per le finalità di cui al primo periodo, come integrate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, negli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e fino al 2028-2029 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR.»

— Per il testo dell'articolo 1, comma 202, della legge 15 luglio 2015, n. 107 e dell'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 7.

Art. 9.

Revisione del monte ore degli istituti tecnici – Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali» della Missione 4, Componente 1, del PNRR *e nuova denominazione degli istituti tecnici e professionali*

1. All'allegato 2-ter*, paragrafo 2, Autonomia e flessibilità, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 26*-bis *del medesimo decreto-legge, relativo all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici, le tabelle 1, 2 e 3 sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 1, 2 e 3 di cui all'allegato 01 al presente decreto.*

2. Fermo restando l'assetto ordinamentale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e di cui all'articolo 26-*bis* del *citato* decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, gli istituti tecnici assumono la denominazione di «licei tecnologici» e gli istituti professionali assumono la denominazione di «licei professionali». Conseguentemente, le denominazioni riferite agli indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali sono sostituite, ovunque ricorrano, con quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

2-bis*. All'articolo 19, comma 5*-quater*, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «della rete scolastica» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle specificità dei licei tecnologici per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria, dei licei professionali per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane e dei licei professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera,».*

2-ter*. Le disposizioni di cui al comma 2*-bis *si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2028/2029.*

3. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 121, relativo alle ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, le parole: «e di 20 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per l'anno 2027». Ai maggiori oneri *di cui al primo periodo*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Riferimenti normativi:

— Si riposta il testo dell'articolo 26-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 2022:

«Art. 26-*bis (Misure urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici)*. — 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 26, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, si provvede con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi del comma 4-*bis* del medesimo articolo 26 nonché, quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-*bis* e del curricolo dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-*ter*, nei limiti del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-*ter*. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 ai fini del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma 6, il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici è definito con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero nell'ambito del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non può essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2024/2025. La riforma degli istituti tecnici di cui al presente comma è introdotta dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall'anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, gli istituti tecnici rilasciano, in qualità di enti titolati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, a domanda dell'interessato, la certificazione delle competenze, di cui all'articolo 26, comma 3, progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti ai diversi livelli intermedi e tenuto conto dei risultati di apprendimento del profilo, sulla base del modello di "certificato di competenze" di cui all'Allegato 2-*quater*.»

— Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *d)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2017 - Suppl. Ordinario n. 23.

— Si riposta il testo dell'articolo 19, comma 5-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 06 luglio 2011, come modificato dalla presente legge:

«Art. 19 *(Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica)*. — (*omissis*)

5-*quater*. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica*, tenendo conto delle specificità dei licei tecnologici per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria, dei licei professionali per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane e dei licei professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera,* entro il 31 ottobre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

(*omissis*)»

— Si riposta il testo dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 121, recante «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 22 agosto 2024, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 *(Ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)*. — 1. Al fine di promuovere l'istituzione dei campus di cui all'articolo 25-*bis*, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,. — n.175, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il «Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale» per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e per la realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 5 milioni di euro per l'anno 2025*, di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per l'anno 2027*.

(*omissis*)»

Art. 10.

Disposizioni urgenti per la funzionalità della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. All'articolo 2 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «non anteriore al 1° gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «non anteriore al 1° luglio 2027»;

b) al comma 2, quarto periodo, le parole: «2.468.636 euro per l'anno 2027, di cui 224.422 euro per spese di funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «1.234.318 euro per l'anno 2027, di cui 112.211 euro per spese di funzionamento»;

c) al comma 3 le parole: «118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «59.102 euro per l'anno 2027 e di 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2028».

2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è autorizzata a stipulare o prorogare con efficacia dal 1° gennaio 2027 e fino al 30 giugno 2027, nei limiti di un contingente di ventisei unità di personale non dirigenziale, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.122.107 euro per l'anno 2027.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.622.107 euro per l'anno 2027, di cui euro 500.000 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a euro 1.293.420 mediante utilizzo delle somme rivenienti dal comma 1;

b) quanto a euro 328.687 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi:

— Si riposta il testo dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.41 del 19 febbraio 2026, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 *(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR).* — 1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, è prorogata al 31 dicembre 2026, se con scadenza anteriore a tale data, la durata di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, conferiti in relazione alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché in relazione alle unità di missione ovvero alle strutture di livello dirigenziale istituite ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e per assicurare un adeguato ed efficace svolgimento delle attività relative al monitoraggio, alla rendicontazione, al controllo del PNRR e alla gestione dei relativi flussi finanziari, è prorogata fino al 31 dicembre 2029 la durata della Struttura di missione PNRR, delle unità di missione e delle strutture di livello dirigenziale di cui al primo periodo, esclusa la struttura di missione di cui al comma 7 del presente articolo, nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. È, altresì, prorogata fino al 31 dicembre 2029 l'efficacia dei provvedimenti di comando, di collocamento fuori ruolo o di applicazione di altro analogo istituto, adottati secondo i rispettivi ordinamenti, relativi al personale non dirigenziale assegnato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli uffici di cui al secondo periodo, salva richiesta di revoca di detti provvedimenti, da comunicare alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al 31 dicembre 2029, gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi agli uffici di cui al secondo periodo nonché quelli relativi alla struttura di missione di cui al comma 7 del presente articolo possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 24.644.072 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

(*omissis*)

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare in data *non anteriore al 1° luglio 2027*, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di ventisei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare in una categoria non superiore alla posizione economica F1 della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare in sede di prima assegnazione alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, nei limiti del contingente di unità di personale non dirigenziale a essa assegnato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 2. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di ventisei unità di personale non dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione al concorso di cui al primo periodo, valorizzando, con apposito punteggio, l'eventuale esperienza professionale maturata, in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, presso gli uffici di cui al comma 1, nonché presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri titolari dell'attuazione di misure del PNRR. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, di *1.234.318 euro per l'anno 2027, di cui 112.211 euro per spese di funzionamento*, e di euro 2.266.657 annui, di cui euro 22.443 per spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2028.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di *59.102 euro per l'anno 2027 e di 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2028* per la corresponsione dei compensi dovuti, per le prestazioni di lavoro straordinario e per l'erogazione dei buoni pasto al personale di cui al medesimo comma 2.

(*omissis*)»

— Si riposta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 24 febbraio 2023:

«Art. 2 *(Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).* — 1. Fino al 31 dicembre 2026, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di missione, denominata Struttura di missione PNRR, alla quale è preposto un coordinatore, articolata in cinque direzioni generali. La Struttura di missione PNRR provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) assicura il supporto all'Autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano;

b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, verifica la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;

d) sovraintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241;

e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura di missione PNRR sono, altresì, trasferiti i compiti e le funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, come modificato dal presente decreto, nonché quelli previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, alla Struttura di missione sono, altresì, trasferiti i compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi all'unità di missione di cui al primo periodo e la cessazione delle relative funzioni si verificano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, è assicurato alla Struttura di missione PNRR l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini della verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di missione PNRR può procedere all'effettuazione di ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti attuatori.

4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 è composta da un contingente di dodici unità dirigenziali di livello non generale e di sessantacinque unità di personale non dirigenziale, individuato anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel limite di spesa complessivo di euro 5.051.076 per l'anno 2023 e di euro 7.620.756 per l'anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo

è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. Alle posizioni dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore a tre anni e fatta salva la possibilità di rinnovo degli stessi, nonché i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla Struttura di missione cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026. Per le spese di funzionamento e per le spese di missione del personale della Struttura di missione è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023, di euro 1.890.602 per l'anno 2024 e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR è autorizzata, altresì, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 e nei limiti del contingente di cui al comma 4, la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il personale assunto secondo le modalità di cui al primo periodo viene inquadrato nel livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura di missione PNRR e, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 7, le modalità di formazione del contingente di cui al comma 4 e di chiamata del personale nonché le specifiche professionalità richieste. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei coordinatori, e non generale, relativi alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della Struttura di missione PNRR.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede:

a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad euro 6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

— Si riposta il testo dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 01 settembre 1999 - Suppl. Ordinario n. 167:

«Art. 9 *(Personale della Presidenza)*. — 1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilità, per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresì restando l'applicabilità degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa.

2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.

(*omissis*)»

— Si riposta il comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99:

«200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 11.

Misure urgenti di semplificazione in materia di edilizia scolastica

1. Agli interventi di edilizia scolastica di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, in tutto o in parte finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), avviati in attuazione del medesimo Piano ma non ultimati entro il termine di conclusione del Piano medesimo, continuano ad applicarsi, fino al completamento degli interventi stessi, le disposizioni di cui all'articolo 7-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

2. Al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Ministero dell'istruzione e del merito per l'attuazione degli interventi, una quota non superiore al 2 per cento delle risorse di bilancio destinate al finanziamento dei medesimi interventi, che non siano beneficiari di risorse a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. *91, e per i quali* non sia stata già utilizzata la quota di assistenza tecnica di cui all'articolo 7-*ter*, comma 1-*bis*, del *citato* decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, può essere destinata direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito allo svolgimento di attività di assistenza e supporto specialistico connesse alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi. Per le medesime finalità di cui al presente comma, il Ministero dell'istruzione e del merito può stipulare accordi di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ricorrere ad affidamenti in house a società ed enti strumentali delle amministrazioni centrali.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 7-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto – legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica», convertito, con modificazioni, in legge 6 giugno 2020, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93, dell'8 aprile 2020:

«Art. 7-*ter (Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)*. — 1.Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2026 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile

2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

a) articoli 21, 27, 32, commi 8,9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

1-*bis*. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate; i relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.

(*omissis*)»

— Si riporta l'articolo 26, commi 6 e 7, del decreto – legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 114, del 17 maggio 2022:

«Art. 26 *(Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)*. — (*omissis*)

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(*omissis*)

7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-*bis* e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo possono altresì accedere, nei termini di cui al terzo periodo:

a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021;

b) la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020;

c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.

(*omissis*)»

— Si riporta l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990:

«Art. 15 *(Accordi fra pubbliche amministrazioni)*. — 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2-*bis*. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-*bis*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.»

Capo III

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI NELL'AMBITO SCOLASTICO

Art. 12.

Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico

1. Al fine di garantire la piena realizzazione dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, segnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale ostacolano l'integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo, ovvero incidono sul comportamento del minore nel contesto scolastico o sull'osservanza degli impegni assunti dalle famiglie con il *Patto educativo di corresponsabilità*.

2. I servizi sociali, ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, *dispongono lo svolgimento* da parte dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), erogato presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) *e valutano, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della situazione del minore e del nucleo familiare, l'opportunità di definire un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che preveda, ove possibile, la frequenza* di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con l'istituzione scolastica, nel rispetto dell'autonomia della medesima. Non sono tenuti agli adempi-

menti previsti dal presente comma i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale affetti da gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale nonché i soggetti che, in ragione di motivate esigenze connesse alla particolare natura delle funzioni esercitate, siano impossibilitati alla frequenza dei percorsi di cui al presente comma.

3. Il mancato svolgimento del percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, salvi comprovati motivi di salute, cause di forza maggiore o altri gravi documentati impedimenti, *qualora persistente a seguito di formale diffida ad adempiere, entro trenta giorni, intimata da parte dei CPIA*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al primo periodo è il prefetto. L'accertamento della violazione è effettuato dai *CPIA*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Salvo che ricorrano specifiche e certificate ragioni sanitarie o altre ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, è fatto divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. Quando la violazione è commessa da un minore la sanzione amministrativa pecuniaria si applica all'esercente la responsabilità genitoriale. Le istituzioni scolastiche adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni *di cui al comma 4*.

6. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 5 è il prefetto. L'accertamento della violazione è effettuato dal dirigente scolastico. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981- Suppl. Ordinario.

Art. 13.

Criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali

1. Al fine di garantire un'equilibrata composizione delle classi, funzionale alla qualità dell'azione educativa e didattica, alla piena fruizione del diritto allo studio e alla integrazione degli studenti stranieri, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, nell'ambito della propria autonomia, provvedono, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a costituire le *classi prime della scuola primaria e della* scuola secondaria di primo e di secondo grado secondo criteri di equa distribuzione degli alunni e degli studenti, in modo che:

a) nella scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima;

b) nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il numero degli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima.

2. Qualora il numero delle domande di iscrizione degli alunni e degli studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non consenta l'applicazione di quanto previsto al medesimo comma 1, gli Uffici scolastici di ambito territoriale, sentiti i dirigenti scolastici interessati, adottano le misure organizzative necessarie a garantire una presenza equilibrata di tali alunni e studenti tra le istituzioni scolastiche viciniori. Le misure organizzative, predisposte dagli *Uffici scolastici di ambito territoriale*, rispettano il principio di prossimità al domicilio dell'alunno o dello studente, tenendo conto della dislocazione sul territorio dei plessi scolastici, nonché di particolari esigenze familiari connesse alla necessità di assistenza a persone con disabilità grave e di altre eccezionali e documentate esigenze, valutate *dai medesimi Uffici scolastici di ambito territoriale*, che rendono impossibili soluzioni alternative.

3. In caso di iscrizione in corso d'anno alla classe prima ovvero a inizio o in corso d'anno a classi successive, le istituzioni scolastiche provvedono, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, all'inserimento degli alunni e degli studenti in classi nelle quali la presenza di alunni e di studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non superi i limiti ivi previsti.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di euro 3.400.000 per l'anno 2027 e di euro 14.139.760 *annui* a decorrere dall'anno 2028, destinato alle istituzioni scolastiche nelle quali, anche a seguito dell'adozione delle misure previste dal presente articolo, non sia possibile assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1, per il finanziamento di attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana, da ripartire tra le medesime istituzioni scolastiche con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Le attività di cui al primo periodo possono essere realizzate anche mediante accordi con i *CPIA* o con gli Enti del terzo settore e con gli attori istituzionali presenti nel territorio. Ai relativi oneri, pari a euro 3.400.000 per l'anno 2027 e a *euro 14.139.760 annui a decorrere dall'anno 2028*, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

5. Gli Uffici scolastici di ambito territoriale competenti vigilano affinché sia assicurata, in particolare agli alunni e agli studenti stranieri soggetti all'obbligo di istruzione,

l'effettiva fruizione del diritto allo studio, promuovendo ogni utile forma di coordinamento a livello territoriale e di supporto alle esigenze delle famiglie interessate. A tal fine, ciascun Ufficio scolastico di ambito territoriale individua un referente per le iscrizioni, con funzioni di raccordo e coordinamento con le istituzioni scolastiche.

6. All'articolo 45, comma 2, *del regolamento di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, la parola: «scolastico» è sostituita dalle seguenti: «di istruzione»;

b) all'alinea, le parole: «corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa» sono sostituite dalle seguenti:

«individuata dal collegio dei docenti, con delibera del medesimo».

c) alla lettera *a)*, le parole: «, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica» sono soppresse.

7. Alle attività previste dai commi 1, 2, 3, 5 e 6 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 45, comma 2, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999- Suppl. Ordinario n. 190, come modificato dalla presente legge:

«Art. 45 *(Iscrizione scolastica)*. — (*omissis*)

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo *di istruzione* vengono iscritti alla classe *individuata dal collegio dei docenti, con delibera del medesimo*, tenendo conto:

a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno;

b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno:

c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza:

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

(*omissis*)»

Capo III-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE SUPERIORE E RICERCA

Art. 14.

Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca

1. All'articolo 22-*ter*, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica ai titolari di progetti finanziati nell'ambito delle Azioni di mobilità Marie Sklodowska Curie–Doctoral Networks (MSCA –DN)».

2. Al fine di assicurare la partecipazione italiana ai partenariati europei di ricerca e innovazione nell'ambito del programma Horizon Europe 2021-2027 e di rafforzare le iniziative di ricerca e innovazione con i Paesi partner nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa, sono destinati *9,5 milioni di euro* per l'anno 2026 al cofinanziamento nazionale delle iniziative realizzate nell'ambito dei partenariati europei, con riferimento a PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area e alla Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP), a progetti di ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa, nonché al rafforzamento della dimensione internazionale delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera *b) è aggiunto, in fine*, il seguente periodo: «. Al fine di riconoscere in via strutturale l'impegno del personale *tecnico-amministrativo*, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le risorse di cui al secondo periodo sono destinate alle medesime finalità previste dal terzo periodo, negli importi *da definire* nell'ambito del contratto collettivo nazionale».

3-bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis*. Non è richiesto il parere della commissione di cui al comma 3 nel caso di chiamate dirette di studiosi che sono risultati vincitori, in qualità di Principal Investigator, di programmi di ricerca dello European Research Council (ERC) o di finanziamenti relativi al programma del Fondo italiano per la scienza (FIS). Le chiamate sono effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Resta fermo il rilascio del nulla osta da parte del Ministro vigilante».*

3-ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 7*-bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca previste dall'articolo 1, comma 310, lettera* c*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definire nell'ambito del contratto collettivo nazionale.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 22-*ter*, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11, come modificato dalla presente legge:

«Art. 22-*ter (Incarichi di ricerca)*. — 1. Le istituzioni di cui all'articolo 22, comma 1, possono conferire "incarichi di ricerca" finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisio-

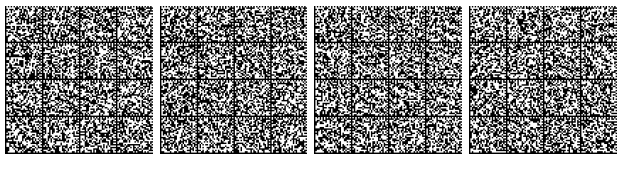

ne di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. *Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica ai titolari di progetti finanziati nell'ambito delle Azioni di mobilità Marie Sklodowska Curie - Doctoral Networks (MSCA -DN).*

2.-10. (*omissis*)».

— Si riporta il comma 297 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 31 dicembre 2021- Suppl. Ordinario n. 49, come modificato dalla presente legge.:

«297. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui:

a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinati all'assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle università e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento;

b) 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali e al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale. *Al fine di riconoscere in via strutturale l'impegno del personale tecnico amministrativo, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le risorse di cui al secondo periodo sono destinate alle medesime finalità, previste dal terzo periodo, negli importi da definire nell'ambito del contratto collettivo nazionale;*

c) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

d) 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 destinati alle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento disposto ai sensi del precedente periodo, la quota del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7 milioni di euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;

e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 destinati per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa di studio è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

— Si riporta l'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 2016, come modificato dalla presente legge:

«Art. 16 *(Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale).* — 1. Gli Enti, previo nulla-osta del Ministro vigilante, possono assumere per chiamata diretta con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 5 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nel limite del numero di assunzioni fatte nel medesimo anno per concorso e a condizione che siano contabilizzate entrate ulteriori a ciò appositamente destinate.

3. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata da apposite commissioni nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli Enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta. La durata delle commissioni non può essere superiore ad un anno dalla data di nomina. L'incarico di componente delle commissioni è consentito solo per due mandati consecutivi. La partecipazione alle commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente a carico dei bilanci degli Enti che propongono le assunzioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-bis*. Non è richiesto il parere della commissione di cui al comma 3 nel caso di chiamate dirette di studiosi che sono risultati vincitori, in qualità di Principal Investigator, di programmi di ricerca dello European Research Council (ERC) o di finanziamenti relativi al programma del Fondo italiano per la scienza (FIS). Le chiamate sono effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Resta fermo il rilascio del nulla osta da parte del Ministro vigilante.*

3-ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca previste dall'articolo 1, comma 310, lettera* c*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definire nell'ambito del contratto collettivo nazionale.*

4. Gli oneri per i contratti di cui al comma 1 sono a carico dei bilanci degli Enti che devono dimostrare di non aver superato il limite di cui al comma 2 dell'articolo 9, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. I Ministeri vigilanti possono annualmente destinare alle assunzioni di cui al presente articolo specifiche risorse da considerare aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 2 dell'articolo 9.»

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 01
(articolo 9, comma 1)

«Tabella 1

MONTE ORE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE NAZIONALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di istruzione generale nazionale	Linguistico	462	462	198
	Matematico	264	198	99
	Storico-geografico	165	132	66
	Giuridico-economico	132		
	Scienze motorie	132	132	66
	RC o attività alternative	66	66	33
Totale Area istruzione generale nazionale		1221	990	462

»;

«Tabella 2

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE
SETTORE ECONOMICO

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	264		
	Elementi di base dell'indirizzo	627		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza			132	99
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	528

»;

«Tabella 3

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE

SETTORE TECNOLOGICO-AMBIENTALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	429		
	Tecnologie di base	198		
	Elementi di base dell'indirizzo	264		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza		330	561	297
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	528

».

ALLEGATO *1*

(articolo 9, comma 2)

Denominazioni dei licei tecnologici e professionali

«LICEI TECNOLOGICI»

Settore economico

1) Liceo tecnologico per l'amministrazione, la finanza e il marketing

2) Liceo tecnologico per il turismo *e i beni culturali e ambientali*

Settore tecnologico-ambientale

3) Liceo tecnologico per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria

4) Liceo tecnologico per la chimica*, i materiali e le biotecnologie*

5) Liceo tecnologico per le costruzioni, l'ambiente e il territorio

6) Liceo tecnologico per l'elettronica e l'elettrotecnica

7) Liceo tecnologico per la grafica e la comunicazione

8) Liceo tecnologico per l'informatica e le telecomunicazioni

9) Liceo tecnologico per la meccanica, la meccatronica e l'energia

10) Liceo tecnologico per il sistema moda

11) Liceo tecnologico per i trasporti e la logistica

« LICEI PROFESSIONALI»

1) Liceo professionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane

2) Liceo professionale per la pesca commerciale e le produzioni ittiche

3) Liceo professionale per l'industria e l'artigianato per il made in Italy

4) Liceo professionale per la manutenzione e l'assistenza tecnica

5) Liceo professionale per la gestione delle acque e il risanamento ambientale

6) Liceo professionale per i servizi commerciali

7) Liceo professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera

8) Liceo professionale per i servizi culturali e dello spettacolo

9) Liceo professionale per i servizi per la sanità e l'assistenza sociale

10) Liceo professionale per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico

11) Liceo professionale per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico

26A06314

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desmopressina, «Minirin/DDAVP».

Estratto determina AAM/PPA n. 659/2026 del 13 novembre 2026

Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente al medicinale MINIRIN/DDAVP (A.I.C. 023892) per le forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

1 variazione di tipo II, C.I.4: Modifica dei paragrafi 4.2 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per armonizzare le informazioni sui tempi di assunzione del medicinale in relazione ai pasti.

1 variazione di Tipo IB *unforseen*, B.II.a.z: Prodotto Finito – Descrizione e composizione - Modifica dello standard term impiegato per la descrizione della forma farmaceutica: da «compressa sublinguale» a «liofilizzato sublinguale». Sono di conseguenza modificati i paragrafi 1, 2, 3, 4.5, 5.1, 5.2, 6.5 ed 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Codice pratica: VN2/2025/206, N1B/2026/27

Numero procedura: NL/H/XXXX/WS/1376

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a., codice fiscale 07676940153, con sede legale e domicilio fiscale in via Carlo Imbonati n. 18 - 20159 Milano, MI, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua

estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06110

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina, «Koleklin».

Estratto determina AAM/PPA n. 661/2026 del 13 novembre 2026

Si autorizza la seguente variazione di tipo IB, Q.II.e.6.a.2 la cui approvazione comporta l'immissione in commercio del medicinale «KOLEKLIN» anche nelle confezioni di seguito specificate in aggiunta a quelle già autorizzate:

A.I.C.: 045194053 - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C36U5);

A.I.C.: 045194065 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C36UK);

A.I.C.: 045194077 - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL (codice base 32 1C36UX);

principio attivo: rosuvastatina;

codice pratica: N1B/2026/712.

Titolare A.I.C.: SO.SE. Pharm S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, codice fiscale 01163980681, con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani n. 22 - 00071 - Pomezia (RM) - Italia.

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle seguenti confezioni già autorizzate secondo la lista dei termini *standard* della farmacopea europea:

da:

A.I.C.: 045194014 - «5 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C.: 045194026 - «10 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C.: 045194038 - «20 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C.: 045194040 - «40 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

a

A.I.C.: 045194014 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C.: 045194026 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C.: 045194038 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C.: 045194040 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Per le confezioni autorizzate, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06111

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bivalirudina, «Bivalirudina Hikma».

Estratto determina AAM/PPA n. 662/2026 del 13 novembre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo stato di riferimento (RMS):

una variazione di tipo II, C.I.z: modifica stampati in conformità agli esiti della procedura di estensione di linea NL/H/4677/001/E/001.

Relativamente al medicinale BIVALIRUDINA HIKMA (A.I.C. 051795) per la descritta forma farmaceutica, dosaggio e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 051795019 - «250 mg polvere per concentrato per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro;

codice di procedura: NL/H/4677/001/II/008;

codice pratica: VC2/2025/474.

Titolare A.I.C.: Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Estrada do Rio da Mo', n. 8, 8A e 8B, Fervença - 2705-906 Terrugem SNT, Portogallo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

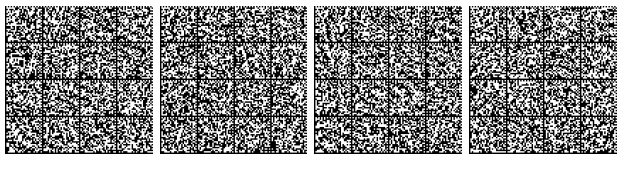

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06112

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ketoprofene sale di lisina, «Okidol».

Estratto determina AAM/PPA n. 663/2026 del 13 novembre 2026

È autorizzato il *grouping* di variazioni avente ad oggetto due variazioni di tipo IB, B.II.e.5.a.2, con la conseguente immissione in commercio del medicinale OKIDOL nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle già autorizzate.

Confezioni:

«80 mg granulato rivestito in bustina» 20 bustine in PE/AL/PET da 80 mg - A.I.C. n. 050243029 (base 10) 1HX9GP (base 32);

«80 mg granulato rivestito in bustina» 30 bustine in PE/AL/PET da 80 mg - A.I.C. n. 050243031 (base 10) 1HX9GR (base 32).

Principio attivo: ketoprofene sale di lisina.

Codice di procedura: HR/H/0231/001/IB/005/G.

Codice pratica: C1B/2025/3268.

Titolare A.I.C.: Società Dompé Farmaceutici S.p.a., codice fiscale 00791570153, con sede legale e domicilio fiscale in via San Martino, 12 - 12/A, 20122 - Milano, MI Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Per le confezioni autorizzate, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06113

Rettifica della determina IP n. 500 del 4 agosto 2026, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xalatan».

È rettificata, nei termini che seguono la determina IP n. 500 del 4 agosto 2026, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale XALATAN 50 mikrogramu/ml Akiu Lasai (Tirpalas) 1 bottle of 2,5 ml dalla Lituania con numero di autorizzazione LT/1/99/0417/001, codice A.I.C. n. 053141014 (in base 10) 1LPRJQ (in base 32) il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 199 del 28 agosto 2026,

ove riportato:

intestato alla società Mūkusalas Iela 101 RĪga, LV-1004 Latvija

leggasi:

intestato alla società Viatris Sia MūKusalas Iela 101 Rīga, LV-1004 Latvija

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A06114

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di perindopril arginina, indapamide, amlodipina, bisoprololo fumarato, «Quadrixam».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 330 del 23 ottobre 2026

Codice pratica: DC/2025/005.

Procedura europea: n. NL/H/6292/001-003/DC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale QUADRIXAM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier con sede legale e domicilio fiscale in 50, Rue Carnot 92284, Suresnes Cedex, Francia.

Confezioni:

«5 mg/1.25 mg/5 mg/5 mg capsule rigide» - 30 capsule in tubo PP - A.I.C. n. 051824011 (in base 10) 1KFKDC (in base 32);

«10 mg/2,5 mg/5 mg/5 mg capsule rigide» - 30 capsule in tubo PP – A.I.C. n. 051824023 (in base 10) 1KFKDR (in base 32);

«10 mg/2,5 mg/10 mg/5 mg capsule rigide» - 30 capsule in tubo PP – A.I.C. n. 051824035 (in base 10) 1KFKF3 (in base 32).

Principio attivo: perindopril arginina, indapamide, amlodipina, bisoprololo fumarato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. - Ul. Annopol 6 B, 03-236 Varsavia, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).



Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, *PC)* sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'AIC abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire, ai sensi dell'art. 25 e 26 del decreto del Ministero della salute del 30 aprile 2015 in attuazione della Direttiva 2010/84/UE i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale almeno ogni cinque anni a partire dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio e fino al momento dell'immissione in commercio.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 17 marzo 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06136

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido acetilsalicilico, «Runaplax».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 352 del 6 novembre 2026

Codice pratica: DC/2025/116.

Procedura europea n. SE/H/2762/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RUNAPLAX, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma(e) farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo, 43 - 20154, Milano, Italia.

Confezioni:

«2,5 mg/50 mg capsule rigide» 56 capsule in AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052630011 (in base 10) 1L64HV (in base 32).

«2,5 mg/50 mg capsule rigide» 196 (4x49) capsule in AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052630023 (in base 10) 1L64J7 (in base 32).

«2,5 mg/50 mg capsule rigide» 56 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052630035 (in base 10) 1L64JM (in base 32).

Principio attivo: acido acetilsalicilico.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

PharOS MT Ltd., HF62X, Hal Far Industrial Estate, BBG3000 Birzebbugia, Malta;

PharOS Pharmaceutical Oriented Services Ltd., Thesi Loggos, Lesvou str (end), Industrial Zone, 144 52, Metamorfossi, Attiki, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: angiologo, cardiochirurgo, chirurgo vascolare e cardiologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il fo-

glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «*HMA (Heads of Medicines Agencies), MRI Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura aggiuntiva di minimizzazione del rischio prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 17 novembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A06137

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Treprostinil Dr. Reddy's».

Con la determina n. aRM - 211/2026 - 2551 del 16 novembre 2026, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Dr. Reddy's S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TREPROSTINIL DR. REDDY'S.

Confezioni e descrizioni:

046546014 «1 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

046546026 «2,5 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

046546038 «5 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

046546040 «10 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A06138

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril Grindeks».

Con la determina n. aRM - 212/2026 - 5317 del 16 novembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della AS Grindeks, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LISINOPRIL GRINDEKS.

Confezioni e descrizioni:

050486012 - «5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

050486024 - «5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

050486036 - «5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

050486048 - «5 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

050486051 - «5 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

050486063 - «5 mg compresse» 84 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

050486075 - «5 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

050486087 - «10 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

050486099 - «10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

050486101 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

050486113 - «10 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

050486125 - «10 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

050486137 - «10 mg compresse» 84 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

050486149 - «10 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

050486152 - «20 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

050486164 - «20 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

050486176 - «20 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

050486188 - «20 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

050486190 - «20 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

050486202 - «20 mg compresse» 84 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

050486214 - «20 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC/PVDC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A06139

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI *ex*-tabacchi relativo a settembre 2026, è pari a: 104,30. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti http://www.cdp.it

con riguardo al buono soluzione futuro, l'indice Eurostat Eurozone HICP *ex*-tabacchi relativo ad agosto 2026 è pari a: 103,66. In caso di rivalutazione del capitale in funzione dell'inflazione europea realizzata dalla sottoscrizione del buono al compimento del 65esimo anno di età del sottoscrittore, i nuovi coefficienti di rimborso anticipato applicabili al compimento del 65esimo anno di età saranno pubblicati (una volta disponibili) sul sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

26A06265

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto dell'associazione politica «Futuro Nazionale con Roberto Vannacci»

Art. 1.
Denominazione e finalità

Futuro Nazionale con Roberto Vannacci è un movimento politico costituito come un'associazione di cittadini senza scopo di lucro. Esso ha come finalità la promozione della partecipazione popolare alla vita politica italiana, supportando idee e proposte volte a garantire la sicurezza interna ed esterna del Paese, la difesa dei confini, della famiglia naturale e della vita, la qualità del lavoro, l'adeguatezza dei salari e delle condizioni di esercizio dell'attività di impresa, l'abbassamento della pressione fiscale, il miglioramento delle condizioni abitative e l'implementazione di una maggiore giustizia nei criteri dell'edilizia residenziale pubblica.

L'associazione viene regolata dal principio di democraticità interna per tutte le cariche elettive, ispirandosi a valori di merito, libertà, coesione territoriale, giustizia sociale, contrasto alle organizzazioni criminali e amore per la propria terra, per la propria Regione e per l'Italia.

Il Funzionamento dell'associazione viene regolato dal presente Statuto e dai Regolamenti interni di attuazione.

L'Associazione ha durata indeterminata, fatto salvo il diritto di recesso di ciascun associato, da esercitarsi con un preavviso di almeno sessanta giorni, a mezzo di comunicazione inviata gli uffici anche periferici del Partito.

Art. 2.
Valori fondamentali dell'associazione

Il Movimento politico Futuro Nazionale con Roberto Vannacci (con acronimo FNV) riconosce come proprie radici fondamentali, facendone contenuto di azione e promozione politica, i seguenti valori:

1. l'identità tradizionale italiana, radicata nel diritto romano, nel pensiero greco, nell'eroismo romano e cavalleresco e nella mirabile sintesi di questi operata dalla civiltà cristiana;

2. la cultura, la tradizione e la storia dei nostri popoli, nella quale gesta, figure e vicende da ricordare hanno contribuito alla definizione dell'identità delle comunità locali, dei campanili, delle regioni così come della comune appartenenza alla Nazione Italiana;

3. il mosaico tipicamente italiano di densa fioritura delle differenze, incluse le lingue e i dialetti locali, come «Patria delle piccole patrie», di specificità che declinano in molteplici e differenti modi, di territorio in territorio, ciò che nei secoli ha fatto grande l'Italia davanti all'Europa e al mondo;

4. la sussidiarietà orizzontale e verticale nei rapporti tra Stato e territori;

5. la difesa non negoziabile della sanità, del lavoro, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, delle forze armate, delle forze dell'ordine e della famiglia naturale formata da un uomo e da una donna; la libertà di educazione e della vita dal concepimento alla morte naturale;

6. la lotta coraggiosa ai progetti di creazione del nuovo senso comune costruiti su ideologia gender, ideologia woke, cancel culture, immigrazionismo e negazione di quelle virtù che hanno fatto grande l'Italia: coraggio, forza, dovere, spirito di sacrificio, libera iniziativa, determinazione, passione e memoria;

7. difesa a spada tratta delle radici dell'Italia e del popolo italiano, dei confini del territorio nazionale, della coesione valoriale e culturale come elemento imprescindibile di appartenenza alla cittadinanza, non potendo quest'ultima essere ridotta al mero rispetto formale delle leggi né, tantomeno, al corretto espletamento di procedure burocratiche;

8. la piccola e media proprietà e la piccola e media impresa, vanto nazionale e rimedio alla concentrazione della proprietà tipica dei sistemi comunisti e capitalisti sfrenati;

9. l'ambiente come patrimonio nazionale da preservare e luogo di vita, sostentamento alimentare, grazie all'agricoltura, e conoscenza affidato alla cura dell'uomo che ne è il fine e custode.

Art. 3.
Simbolo e sede

Il Movimento politico Futuro Nazionale con Roberto Vannacci (con acronimo FNV) viene rappresentato da un simbolo così descritto: «Cerchio con doppia bordatura aventi filetto blu scuro esterno e interno con corona bianca interposta. All'interno su sfondo blu scuro sono riportate in alto nella parte centrale su due righe le parole "FUTURO" e "NAZIONALE" in caratteri maiuscoli bianchi. Nella parte centrale è impresso un nastro ondulato con i colori verde, bianco e rosso nelle tre bande curve orientate da sinistra verso destra con andamento ascendente. Nella parte inferiore dell'emblema compare la scritta "VANNACCI" in caratteri maiuscoli gialli».

Il Coordinatore Nazionale, coadiuvato dall'Esecutivo Nazionale, può disporre delle modifiche elettorali al simbolo per le competizioni politiche, europee, regionali e amministrative.

La sede legale del Movimento è ubicata in Viareggio (LU) presso la via San Martino, 232 e può essere ad oggetto di modifica attraverso una delibera dell'Esecutivo Nazionale e comunicata tempestivamente dal Presidente Nazionale agli enti preposti.

Art. 4.
Iscrizione a Futuro Nazionale con Roberto Vannacci (FNV)

Possono iscriversi al Movimento politico Futuro Nazionale con Roberto Vannacci (FNV) tutti i cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione Europea residenti in Italia, al di sopra dei sedici anni di età anagrafica, che, condividendo i principi dell'associazione, abbiano effettuato la domanda di adesione, versando la relativa quota associativa prevista dalla delibera dell'Esecutivo Nazionale.

La domanda di adesione deve essere presentata su apposito modulo fornito dall'Esecutivo Nazionale, attraverso la modalità cartacea o telematica tramite il sito internet www.futuronazionale.it

La domanda di iscrizione viene valutata dagli organi territorialmente preposti che hanno il diritto di poterla declinare in base ad eventuali procedimenti penali finiti in giudicato o pendenti.

La cura della gestione del tesseramento è demandata al Responsabile del Tesseramento Nazionale secondo le indicazioni dell'Esecutivo Nazionale che lo gestisce insieme ai Responsabili del Tesseramento Regionali e Provinciali.

Art. 5.
Categorie degli associati e aderenti

Il Partito si compone delle seguenti categorie:

associati ordinari (o effettivi);

associati onorari;

simpatizzanti.

Tutte le categorie condividono i principi e le finalità del Partito e si impegnano al rispetto del presente statuto.

All'interno di ciascuna categoria si applica il principio di parità di trattamento: ai soggetti della medesima categoria spettano i medesimi diritti e doveri, salvo differenze fondate su criteri oggettivi previsti dal presente statuto.

Art. 6.
Associati ordinari (o effettivi)

Requisiti di ammissione. Può essere ammesso come associato ordinario chi:

ha compiuto la maggiore età (o almeno l'età di 16 anni se i genitori vi consentano);

condivide valori, scopi e programma del Partito, di cui al precedente articolo 4);

presenta domanda di ammissione, anche telematica, dichiarando di accettare integralmente lo statuto;

è in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Procedura di ammissione.

La domanda è rivolta all'organo territoriale competente o, in mancanza, all'Organo esecutivo centrale.

L'organo competente delibera sull'ammissione entro il termine di trenta giorni; il diniego deve essere motivato per iscritto.

L'aspirante associato può proporre ricorso all'Organo di garanzia interna, la cui decisione è definitiva in sede interna.

Diritti degli associati ordinari. Gli associati ordinari:

partecipano alla vita del Partito e alle sue iniziative;

esercitano il diritto di voto in tutte le assemblee degli associati, secondo il principio del voto singolo;

hanno elettorato attivo e passivo per le cariche interne, nei limiti di ulteriori requisiti previsti da statuto;

approvano il rendiconto economico finanziario e le modifiche statutarie;

sono informati sulle principali decisioni politiche, organizzative ed economico finanziarie;

possono presentare mozioni, proposte e candidature secondo modalità e soglie definite in anticipo.

Doveri degli associati ordinari. Gli associati ordinari sono tenuti a:

rispettare statuto e deliberazioni degli organi;

contribuire alla realizzazione delle finalità del Partito;

versare la quota associativa nei termini stabiliti;

tenere comportamenti coerenti con i principi del Partito.

Art. 7.
Associati onorari

Possono essere nominati associati onorari coloro che si siano distinti per attività politiche, culturali, sociali o per meriti connessi alle finalità del Partito.

La nomina è deliberata dall'Assemblea su proposta dell'Organo esecutivo centrale.

Gli associati onorari:

possono partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee e alle iniziative;

possono essere consultati su questioni di particolare rilievo;

possono essere esonerati dal pagamento della quota associative.

Gli associati onorari non hanno diritto di voto né elettorato attivo o passivo, salvo espressa previsione di passaggio alla categoria degli associati ordinari.

Art. 8.
Simpatizzanti

Sono simpatizzanti le persone che, pur non assumendo la qualifica di associato, manifestano adesione ideale alle finalità del Partito e partecipano alle attività politiche e di propaganda.

L'adesione come simpatizzante avviene mediante sottoscrizione di moduli cartacei o elettronici, senza necessità di delibera formale di ammissione.

I simpatizzanti possono ricevere informazioni sulle attività ed essere invitati a iniziative pubbliche.

I simpatizzanti non sono associati e non hanno diritto di voto, né elettorato attivo o passivo, né partecipano alle assemblee degli associati, salvo inviti a titolo consultivo.

Art. 9.
Perdita della qualifica e passaggio di categoria

La qualità di associato ordinario, sostenitore, onorario o simpatizzante si perde per:

dimissioni scritte;

morosità nel pagamento della quota, protratta oltre il termine fissato in apposita diffida;

esclusione o revoca deliberata secondo le norme disciplinari;

morte.

L'associato sostenitore o onorario può chiedere il passaggio alla categoria degli associati ordinari, ricorrendone i requisiti, con domanda soggetta alla procedura di ammissione prevista per Gli associati ordinari.

L'associato ordinario può chiedere il passaggio alla categoria di associato sostenitore o onorario.

Il passaggio di categoria non comporta alcun diritto alla restituzione di quote o liberalità versate.

Art. 10.
Selezione candidature

La selezione delle candidature per i consessi istituzionali è improntata a criteri democratici e meritocratici nella piena attuazione dello Statuto e della legge italiana.

Le cariche elettive riguardanti la candidatura a Sindaco di comuni non capoluogo di provincia, nonché le cariche elettive collegate vengono proposte dai Coordinatori Comunali e approvate dal relativo Coordinamento Provinciale.

Le cariche elettive riguardanti la candidatura a Sindaco riferita a Città capoluogo di Provincia e al candidato Presidente di provincia nonché le cariche elettive collegate vengono proposte dal Coordinamento Provinciale al Coordinamento Regionale e approvate dall'Esecutivo Nazionale.

Le cariche elettive riguardanti le candidature a presidente di Regione, o delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, nonché le cariche elettive collegate dei rispettivi consigli regionali e provinciali, vengono proposte dal coordinamento regionale e approvate dall'Esecutivo Nazionale.

Le cariche elettive riguardanti le candidature alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica e al Parlamento Europeo sono proposte dal Presidente Nazionale all'Esecutivo Nazionale per la relativa approvazione, dopo aver consultato i coordinamenti regionali.

Art. 11.
Diritti e doveri degli iscritti

Gli iscritti devono improntare l'esercizio della propria azione al rigore, alla serietà e alla sobrietà. Gli associati, partecipano alla gestione del Movimento, attraverso la propria attività diretta ad iniziative territoriali esterne e associative interne, avendo diritto di elettorato attivo e passivo, secondo le norme statutarie, a condizione di essere in regola con il versamento della propria quota associativa.

Il diritto di elettorato attivo e passivo è previsto per tutti gli iscritti che non abbiano in corso un provvedimento di sospensione o espulsione.

È dovere degli iscritti promuovere i valori e i principi di Futuro Nazionale con Roberto Vannacci nel proprio settore lavorativo, culturale e associativo ed iscriversi, ove eletti in consessi assembleari elettivi quali Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Consigli Regionali, Metropolitani, Provinciali e Comunali nei gruppi di «FNV» o in quelli federati riconosciuti dall'Esecutivo Nazionale.

Gli iscritti che ricoprono funzioni pubbliche remunerate hanno il dovere di contribuire al sostegno del movimento con proprie erogazioni liberali stabilite dall'Esecutivo Nazionale.

Gli iscritti hanno il divieto di aderire ad altri movimenti politici.

Art. 12.
Perdita della qualità di iscritto

L'iscrizione all'associazione viene meno nei casi seguenti:

1) Dimissioni;

2) Espulsione a seguito di un *iter* disciplinare;

3) Mancato rinnovo della tessera nei termini stabiliti dall'Esecutivo Nazionale;

4) Inadempimento al dovere di contribuire al sostegno economico del movimento politico;

5) altre cause di cui al precedente articolo 9.

Art. 13.
Trasferimento dell'iscrizione

In caso di trasferimento di residenza o lavoro al di fuori del proprio comune di residenza, il socio è tenuto ad informare tempestivamente il Responsabile della Tesseramento Nazionale che provvede ad avviare il procedimento di spostamento, comunicandolo ai Responsabili del Tesseramento Regionali. L'omessa comunicazione del trasferimento di residenza determina la perdita del diritto di elettorato attivo.

Art. 14.
Pubblicazione del registro degli iscritti

L'elenco degli associati non è segreto. Tutte le operazioni riguardanti le adesioni ed i rinnovi sono svolte dal Responsabile del Tesseramento Nazionale e dai suoi pari funzione dei livelli regionali, provinciali e comunali, dando aggiornamenti periodici all'Esecutivo Nazionale.

I Responsabili del Tesseramento di ciascuna articolazione territoriale del Movimento, sulla base di tali comunicazioni, mantengono aggiornato il registro di propria competenza. La tutela della vita privata e la protezione dei dati personali sono garantiti dal regolamento sulla trasparenza dell'elenco associati che è approvato dall'Esecutivo Nazionale e deve garantire piena conformità a quanto previsto dal «Codice in materia di protezione dei dati personali», di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e al regolamento europeo 679/2016 cd «G.D.P.R.».

In particolare, il regolamento andrà a definire:

1) la sistemazione, la gestione e le modalità di pubblicità del registro degli iscritti;

2) le forme di ingresso ai dati contenuti nel registro degli associati da parte dei Responsabili del Tesseramento di ciascun livello territoriale.

3) le modalità nelle quali il Responsabile del Tesseramento Nazionale attenziona l'utilizzo dei dati contenuti nell'elenco degli associati e decide in caso di contestazioni.

Il regolamento deve garantire la tutela dei dati personali dell'eventuale personale dipendente e dei collaboratori a qualsiasi titolo.

Art. 15.
Parità tra uomo e donna

Futuro Nazionale persegue l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive in una cornice improntata al merito, alla dedizione e alla competenza. Gli organismi collegiali sono formati mediante procedure tali da garantire che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore al 65%.

Art. 16.
Provvedimenti disciplinari

Il mancato rispetto dei principi, dei valori e dei doveri associativi comporta l'esposizione ai seguenti provvedimenti disciplinari:

1) nota di biasimo;

2) sospensione non inferiore a trenta giorni e non superiore a trecentosessantacinque con indicazione dell'eventuale incandidabilità alle competizioni elettorali che si svolgono nella fascia temporale indicata nel periodo sospensivo;

3) espulsione.

Gli organi competenti sui provvedimenti disciplinari sono la Direzione Disciplinare Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale.

L'Esecutivo Nazionale è competente a decidere solo nel caso di irrogazione di un provvedimento disciplinare da parte della Direzione Disciplinare Nazionale.

Art. 17.
Organi Nazionali

Gli organi nazionali dell'associazione sono i seguenti:

1. il Congresso Nazionale;
2. il Presidente Nazionale;
3. il Coordinatore Nazionale;

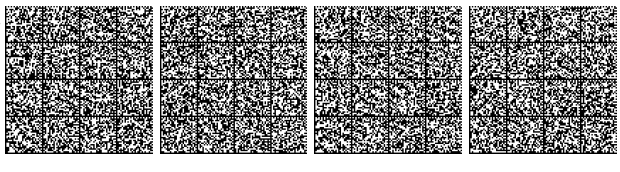

4. l'Esecutivo Nazionale;
5. l'Assemblea Nazionale;
6. la Direzione Disciplinare Nazionale;
7. il Responsabile del Tesseramento Nazionale;
8. il Responsabile Amministrativo Nazionale;
9. il Responsabile Organizzativo Nazionale;
10. il Responsabile di Futuro Nazionale Giovani.

Art. 18.
Organi Regionali

1) il Congresso Regionale;
2) il Coordinatore Regionale;
3) l'Esecutivo Regionale;
4) la Direzione Disciplinare Regionale;
5) Il Responsabile del Tesseramento Regionale;
5) il Responsabile Amministrativo Regionale;
6) il Responsabile Organizzativo Regionale.
7) il Responsabile di Futuro Nazionale Giovani Regionale.

Art. 19.
Organi provinciali

1) il Congresso Provinciale;
2) il Coordinatore Provinciale;
3) l'Esecutivo Provinciale;
4) la Direzione Disciplinare Provinciale;
5) il Responsabile del Tesseramento Provinciale;
5) il Responsabile Organizzativo Provinciale;
6) il Responsabile di Futuro Nazionale Giovani Provinciale.

Art. 20.
Organi comunali

1) il Congresso Comunale;
2) il Coordinatore Comunale;
3) l'Esecutivo Comunale;
4) la Direzione Disciplinare Comunale;
5) il Responsabile del Tesseramento Comunale;
5) il Responsabile Organizzativo Comunale;
6) il Responsabile di Futuro Nazionale Giovani Comunale.

Art. 21.
*Validità dell'*iter *deliberativo*

Affinché una deliberazione di un organo sia efficace necessita del numero legale garantito ovvero della maggioranza più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. Qualsiasi delibera assunta senza maggioranza o numero legale si intende priva di effetti.

Art. 22.
Tutela delle minoranze

Futuro Nazionale con Vannacci tutela e valorizza le minoranze interne. Esse, in ogni contesto di coordinamento assembleare, hanno la possibilità di esercitare i propri diritti attraverso la proposizione di atti quali mozioni, ordini del giorno e richieste di intervento funzionali all'esercizio della propria azione politica. È obbligo per i coordinatori, di ogni livello, favorire la più ampia partecipazione democratica degli associati. L'inibizione o il contrasto di tali diritti delle minoranze interne è motivo di provvedimento disciplinare che sarà adottato dall'organo immediatamente superiore rispetto al livello di coordinamento in cui si verifica la violazione.

Art. 23.
Procedure elettorali

Nelle competizioni elettorali interne basate sull'esercizio democratico delle proprie ragioni improntato al pluralismo e al rispetto delle minoranze, si possono adottare le seguenti e alternative procedure elettorali:

1) Voto senza liste. I candidati non vengono inseriti in liste. Tutti gli iscritti in regola con il versamento della propria quota e senza provvedimenti di sospensione sono pienamente eleggibili. Ciascun elettore può indicare sulla scheda i nomi degli iscritti che desidera votare, in numero non superiore a due, indicando un nominativo femminile e maschile ovvero solo uno. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a completamento del numero degli elettori. In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità di adesione e in caso di ulteriore parità il più anziano d'età;

2) Voto con liste. I candidati sono inseriti in liste. L'attribuzione dei seggi avviene dividendo il numero dei voti di ogni lista per i successivi divisori interi, fino al numero totale di seggi da attribuire. Si scelgono i quozienti più alti fra quelli ottenuti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire. Una volta scelti, si dispongono in una graduatoria. Ciascuna lista, avrà tanti consiglieri quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. In caso di parità di quoziente, viene scelto il candidato con maggiore anzianità di adesione a Futuro Nazionale con Roberto Vannacci e in caso di ulteriore parità il più anziano d'età;

3) Acclamazione. Ove ne ricorrano le condizioni è sempre possibile procedere per alzata di mano o acclamazione, qualora non ci siano obiezioni, nel solo caso in cui vi sia una proposta di candidature unitarie.

Art. 24.
Il Procedimento disciplinare

L'irrogazione dei provvedimenti disciplinari può avvenire sulla base dell'iniziativa della Direzione Disciplinare Comunale, Provinciale, Regionale o Nazionale.

Il procedimento, da notificare tramite raccomandata o PEC al destinatario iscritto, deve contenere l'illustrazione dettagliata delle motivazioni per l'attivazione dell'*iter*.

I gradi dell'esame del provvedimento disciplinare sono tre quando il provvedimento viene irrogato dalla Direzione Disciplinare Comunale. In questo caso l'eventuale ricorso deve essere proposto alla Direzione Disciplinare Provinciale. Contro la decisione del Provinciale si può fare ricorso alla Direzione Regionale per poi, eventualmente, ricorrere, in ultima istanza, alla Direzione Disciplinare Nazionale.

Qualora il provvedimento disciplinare venisse irrogato dalla Direzione Disciplinare Provinciale si può ricorrere direttamente alla Direzione Regionale e successivamente alla Direzione Nazionale.

Laddove il provvedimento dovesse essere adottato dalla Direzione Regionale si può far ricorso presso la Direzione Nazionale.

Se il provvedimento dovesse essere adottato dalla Direzione Nazionale è possibile fare ricorso all'Esecutivo Nazionale.

Il socio a cui viene notificato l'atto ha dieci giorni di tempo per fare ricorso all'organo disciplinare di livello immediatamente superiore che, a sua volta, ha venti giorni per esaminarlo e pronunciarcisi. Se il ricorso dovesse essere rigettato, il procedimento si chiude con l'irrogazione della sanzione.

La Direzione Disciplinare Provinciale, Regionale e Nazionale possono adottare il provvedimento disciplinare, esclusivamente, nei casi di condotte particolarmente gravi poste in essere da uno o più iscritti. La gravità particolare delle condotte deve essere verificata dall'Esecutivo Nazionale che autorizza o rigetta la richiesta di avvio del provvedimento disciplinare da parte delle Direzioni di livello superiore a quella comunale.

Art. 25.
Incompatibilità e incandidabilità

Le cariche di direzione degli organi interni sono incompatibili tra loro. La carica di Coordinatore comunale è incompatibile con quella di Coordinatore Provinciale, Regionale e Nazionale.

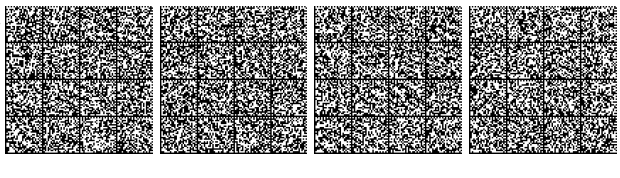

La figura del Coordinatore Provinciale è incompatibile con quella di Coordinatore Regionale. Il Coordinatore Regionale è incompatibile con la carica di Coordinatore Nazionale.

Le figure dei Coordinatori sono incompatibili con quelle di Presidente Nazionale e viceversa.

Chi riveste uno dei seguenti ruoli istituzionali pubblici non può candidarsi alla carica di Coordinatore Comunale o Provinciale: Presidente di Provincia, Sindaco di un comune con più di quindicimila abitanti, Consigliere Regionale, Deputato, Senatore ed Europarlamentare.

PARTE NAZIONALE

Art. 26.
Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale di Futuro Nazionale con Roberto Vannacci rappresenta il momento di partecipazione più elevato del movimento. Elegge il Presidente Nazionale e i membri dell'Esecutivo Nazionale.

Viene convocato ogni tre anni in via ordinaria dal Presidente Nazionale con propria deliberazione. Può essere deliberato in modo straordinario a causa di un impedimento permanente o di dimissioni del Presidente Nazionale ovvero tramite mozione sottoscritta dai due terzi dei componenti dell'Esecutivo Nazionale.

Al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto e parola il Presidente Nazionale, il Coordinatore Nazionale, il Responsabile Organizzativo Nazionale, il Responsabile del Tesseramento Nazionale, il Responsabile di Futuro Nazionale Giovani, i componenti dell'Esecutivo Nazionale, i Delegati eletti nei coordinamenti regionali con apposito regolamento del Congresso Nazionale, i parlamentari nazionali ed europei, i presidenti delle giunte regionali, i consiglieri regionali, i presidenti di provincia e i sindaci dei comuni italiani.

Le modalità di svolgimento del Congresso Nazionale sono demandate ad apposito regolamento interno proposto e votato dall'Esecutivo Nazionale.

Il primo Congresso Nazionale si dovrà tenere entro tre anni dalla costituzione del movimento politico.

Art. 27.
Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale dura in carica tre anni e viene eletto dal Congresso Nazionale. Egli coordina, rappresenta e dirige tutto il movimento politico in ogni contesto. In particolare, ha le seguenti prerogative:

1) Impartisce l'indirizzo politico;

2) Presiede e guida l'Esecutivo Nazionale;

3) Convoca il Congresso Nazionale;

4) Nomina il Coordinatore Nazionale;

5) Nomina il Responsabile Organizzativo Nazionale;

6) Nomina il Responsabile del Tesseramento Nazionale;

7) Nomina il Responsabile Amministrativo Nazionale;

8) Nomina il Responsabile Futuro Nazionale Giovani;

9) Nomina i componenti della Direzione Disciplinare Nazionale;

10) Adotta i provvedimenti di commissariamento per i Coordinamenti Regionali, comunicandolo all'Esecutivo Nazionale, nominando un Commissario Regionale tra gli iscritti.

È facoltà del Presidente Nazionale revocare in ogni momento le nomine di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8) e 9).

Il Presidente Nazionale decide l'impiego delle risorse e ne indica le modalità al Responsabile Amministrativo Nazionale.

Il Presidente Nazionale può istituire delle Direzioni tematiche dove vengono sviluppate e approfondite le linee politiche su determinate materie, nominando appositi responsabili.

Il mandato del Presidente Nazionale può interrompersi anticipatamente solo per dimissioni, impedimento permanente o approvazione di una mozione di sfiducia sottoscritta dai due terzi dei componenti dell'Esecutivo Nazionale che comporterebbe la nomina di un Commissario Nazionale reggente individuato dai componenti dell'Esecutivo Nazionale per l'indizione di un nuovo congresso entro il mese successivo all'approvazione della mozione.

Il Presidente Nazionale è il solo autorizzato, in sede nazionale e locale, al deposito delle candidature e all'utilizzo del contrassegno elettorale. Può valutare di far svolgere tale funzione a procuratori speciali.

Art. 28.
L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale può essere convocata in ogni momento dal Presidente Nazionale al fine di illustrare l'indirizzo politico su determinate tematiche. All'Assemblea possono partecipare tutti gli iscritti in regola con il tesseramento. Le procedure per la partecipazione degli iscritti alle fasi assembleari sono stabilite di volta in volta da una delibera dell'Esecutivo Nazionale.

L'Assemblea Nazionale può essere richiesta dai due terzi dei componenti dell'Esecutivo Nazionale o dalla maggioranza assoluta dei coordinatori regionali.

L'Assemblea Nazionale delibera sulle modifiche statutarie proposte dall'Esecutivo Nazionale e su altri argomenti di interesse generale.

La delibera contenente le modifiche statutarie dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Esecutivo Nazionale e dell'Assemblea Nazionale.

Art. 29.
Il Coordinatore Nazionale

Il Presidente Nazionale nomina il Coordinatore Nazionale che lo coadiuva nella gestione del movimento. Può ricevere dal Presidente Nazionale apposite deleghe funzionali alla cura di alcuni aspetti della gestione del movimento.

Il Coordinatore Nazionale partecipa alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale con diritto di parola e voto e convoca i congressi regionali, presiedendoli direttamente o per il tramite di un proprio delegato. Può attribuire apposite deleghe di gestione del movimento al livello circoscrizionale agli iscritti.

Cura e coordina la comunicazione del movimento sulla base delle indicazioni del Presidente Nazionale. Gestisce i rapporti con i mezzi di comunicazione di massa e trasmette le linee comunicative al movimento insieme al Responsabile Organizzativo Nazionale. Nomina una Direzione Comunicazione composta da esperti del settore a cui affida precise deleghe che lo coadiuva e ne gestisce l'operato.

La composizione della Direzione Comunicazione deve essere approvata dal Presidente Nazionale.

Art. 30.
L'Esecutivo Nazionale

L'Esecutivo Nazionale è composto da un minimo di venti fino ad un massimo di trenta membri e viene eletto durante il Congresso Nazionale. Ha la medesima durata in carica del Presidente Nazionale, salvo che intervengano le dimissioni dei due terzi dei componenti o l'approvazione di una mozione di sfiducia che comporterebbero l'indizione di un nuovo congresso nazionale.

L'Esecutivo Nazionale viene convocato mensilmente dal Presidente Nazionale e svolge le seguenti competenze:

1) Delibera la determinazione delle quote associative del tesseramento;

2) Approva il rendiconto predisposto dal Responsabile Amministrativo Nazionale;

3) Ratifica gli accordi politici con liste e associazioni in concomitanza dei passaggi elettorali;

4) Coadiuva il Presidente Nazionale nella determinazione dell'indirizzo politico;

5) Decide sui ricorsi presentati dagli iscritti avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Direzionale Disciplinare Nazionale entro dieci giorni dalla ricezione.

6) Propone all'Assemblea Nazionale le modifiche statutarie.

7) Adotta i regolamenti necessari al funzionamento del partito, nel rispetto della parità di trattamento tra gli iscritti sia nell'elettorato attivo e passivo, per la nomina e il funzionamento delle nomine degli organi e delle cariche interne, che per l'esercizio dell'attività politica

e finanziaria. Tali regolamenti potranno essere adottati direttamente dall'Esecutivo Nazionale, ovvero delegati agli organi periferici.

Alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale possono partecipare degli iscritti esperti di alcuni settori dietro invito del Presidente Nazionale.

Art. 31.
La Direzione Disciplinare Nazionale

La Direzione Disciplinare Nazionale è l'organo di ultima istanza deputato a dirimere le controversie relative all'applicazione dello statuto.

Ne fanno parte il Presidente Nazionale, il Coordinatore Nazionale, il Responsabile Organizzativo Nazionale, il Responsabile del Tesseramento Nazionale e due iscritti in regola con le regole del tesseramento interne nominati dal Presidente Nazionale.

Può adottare i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 16 del presente Statuto. Contro i provvedimenti inflitti dalla Direzione Disciplinare Nazionale si può ricorrere entro dieci giorni all'Esecutivo Nazionale come organo di ultimo grado.

Ha la competenza sull'assunzione della qualifica di socio e sulla oculatezza della gestione delle risorse economiche del movimento.

Art. 32.
Il Responsabile Organizzativo Nazionale

Il Responsabile Organizzativo Nazionale viene nominato dal Presidente Nazionale e ha il compito di efficientare le articolazioni del movimento, curare le sue provvigioni di materiale comunicativo diffuso su tutto il territorio nazionale, curare la stesura e la conservazione dei verbali delle sedute. Partecipa alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale con diritto di parola e voto. È preposto alla programmazione e realizzazione degli eventi di rango nazionale, dietro le indicazioni del Presidente Nazionale e del Coordinatore Nazionale. Coadiuva il Coordinatore Nazionale nella gestione della comunicazione del movimento, trasmettendola al livello territoriale. Può intervenire al livello locale con mandato del Coordinatore Nazionale a supporto delle articolazioni regionali e locali.

Deve garantire una gestione accurata di tutte le sedi del movimento su tutto il territorio nazionale.

Art. 33.
Il Responsabile del Tesseramento Nazionale

Il Responsabile del Tesseramento Nazionale viene nominato dal Presidente Nazionale e ha la funzione di curare il registro degli iscritti, aggiornarlo e coadiuvare i responsabili del tesseramento al livello regionale e locale.

Art. 34.
Il Responsabile Amministrativo Nazionale

Il Responsabile Amministrativo Nazionale detiene la legale rappresentanza del Movimento Politico e pone in essere tutta l'attività negoziale opportuna per il raggiungimento dei fini associativi su indicazione del Presidente Nazionale. Partecipa alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale con diritto di parola e voto.

Rappresenta il Movimento Politico nelle controversie e nomina difensori e procuratori.

Il Responsabile Amministrativo Nazionale pone in essere tutte le attività necessarie per l'oculata gestione contabile del Movimento. Attua le deliberazioni dell'Esecutivo Nazionale che ricadono sulla gestione amministrativa.

Ha la facoltà di adempiere a tutte le operazioni bancarie condivise con il Presidente Nazionale come i pagamenti, incassare crediti, rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Si occupa della riscossione di tutti i contributi previsti dalla legge.

Coordina l'attività contabile, occupandosi della corretta tenuta delle scritture contabili e dei libri dell'associazione.

Ha l'obbligo di provvedere ad apposite informative periodiche sulla situazione contabile nei confronti del Presidente Nazionale.

Deve predisporre il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dall'Esecutivo Nazionale. Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge.

Il Responsabile Amministrativo Nazionale cura e prepara le procedure per la redazione dei conti e la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta amministrazione del Movimento.

Il Responsabile Amministrativo Nazionale sottopone ad ogni quadrimestre all'Esecutivo Nazionale una relazione in ordine all'attuazione delle funzioni di cui al presente articolo, e degli atti a ciò relativi.

Tale relazione dev'essere approvata dall'Esecutivo Nazionale e quindi resa pubblica, anche per via telematica, sul sito del Movimento, entro una settimana dalla sua approvazione.

Ogni Organo Periferico anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni del Responsabile Amministrativo Nazionale.

Il mancato rispetto delle disposizioni del Responsabile Amministrativo Nazionale è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento.

Art. 35.
Il Responsabile di Futuro Nazionale Giovani

Il Responsabile di Futuro Nazionale Giovani Nazionale viene nominato dal Presidente Nazionale e coordina il movimento giovanile. Costituisce due apposite sezioni dedicate alla scuola e all'università, nominando due responsabili tra gli iscritti. Partecipa alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale e nomina i Responsabili di Futuro Nazionale Giovani al livello regionale. L'età massima per rientrare nel movimento giovanile è di trenta anni.

Art. 36.
Finanziamento delle attività del Movimento Politico Futuro Nazionale con Roberto Vannacci

Le finalità del Movimento vengono finanziate dalle seguenti voci:

quote del tesseramento;

erogazioni liberali provenienti da soci o terzi;

erogazioni liberali degli eletti nelle assemblee rappresentative;

trasferimenti pubblici;

utili registrati dalle manifestazioni o altre attività di partito;

da lasciti o altre forme di liberalità.

Il mancato pagamento delle quote associative determina la perdita della qualità di iscritto ai sensi dell'art. 12.

L'inadempimento delle erogazioni liberali degli eletti nelle assemblee rappresentative comporta la sospensione dagli incarichi rivestiti all'interno del Movimento e l'integrazione degli estremi dell'art. 12. L'entità delle erogazioni liberali degli eletti viene determinata dall'Esecutivo Nazionale con apposita delibera.

Art. 37.
Bilancio

Il Responsabile Amministrativo Nazionale, annualmente, provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del Movimento in conformità alla normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Esecutivo nazionale, con la maggioranza dei voti validamente espressi, entro il mese di maggio.

Entro il 30 ottobre di ogni anno il Responsabile Amministrativo Nazionale sottopone all'Esecutivo Nazionale il bilancio preventivo per l'anno successivo. Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione dell'Esecutivo Nazionale nazionale entro il successivo 30 novembre.

Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito del Movimento Futuro Nazionale con Roberto Vannacci, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte dell'Esecutivo nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di revisione di cui al successivo art. 40 e al verbale di approvazione dell'Esecutivo Nazionale, come previsto dalla normativa vigente. Si dispone che in apposita sezione del sito internet del Movimento, siano riportati i dettagli delle voci costituenti il bilancio, nonché ogni informazione utile a garantire il rispetto dei criteri di trasparenza cui il Movimento si ispira.

Il Movimento Futuro Nazionale con Roberto Vannacci si dota di un proprio Report di sostenibilità secondo le linee guida internazionali del GRI - *Global Reporting Initiative* e prendendo a riferimento gli obiettivi di sviluppo sostenibile ONU (Sdgs).

Art. 38.
Risorse alle articolazioni territoriali e Regolamento finanziario

1. Alle articolazioni territoriali sono assicurate le risorse secondo i seguenti criteri:

a) tutte le entrate del Movimento derivanti da quote di tesseramento e da erogazioni liberali, a qualunque livello organizzativo siano versate o percepite, sono ripartite nella misura del 70% (settanta per cento) a favore del livello nazionale e del 30% (trenta per cento) a favore delle articolazioni territoriali regionali;

b) quanto alle quote di tesseramento, la quota del 30% nazionale spetta alle articolazioni regionali del territorio in cui l'iscritto risulta registrato in proporzione ai tesserati;

c) quanto alle erogazioni liberali, le articolazioni regionali possono riceverle direttamente, purché tracciate e contabilizzate secondo le norme sulla trasparenza e comunicate al Responsabile Amministrativo competente; la quota del 70% è riversata al livello nazionale con le modalità operative stabilite dal Regolamento finanziario, mentre la quota del 30% resta all'articolazione regionale destinataria o, se l'erogazione è percepita a livello nazionale e riferibile a uno specifico territorio, è a questa assegnata;

d) l'Esecutivo Nazionale può inoltre trasferire ai Coordinamenti regionali, nei limiti del bilancio preventivo, una ulteriore quota delle risorse del Movimento determinata in proporzione al numero degli iscritti e alle attività svolte;

e) l'assegnazione delle risorse è subordinata al rispetto degli obblighi di rendicontazione e può essere sospesa solo con provvedimento motivato, previa contestazione.

2. Il Regolamento finanziario è approvato dall'Esecutivo Nazionale con la maggioranza assoluta dei componenti ed è pubblicato sul sito del Movimento.

Il Regolamento finanziario determina le attività economiche e patrimoniali del movimento e disciplina le sole modalità operative dei rapporti con le strutture organizzative territoriali, senza poter derogare ai criteri di cui al comma 1, in particolare alla ripartizione 70/30 di cui alla lettera *a)*.

Art. 39.
Funzioni del Responsabile Amministrativo Nazionale

Il Responsabile Amministrativo Nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento Politico e svolge l'attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi.

Rappresenta in giudizio il Movimento Politico e nomina difensori e procuratori.

Il Responsabile Amministrativo Nazionale svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento; esegue le delibere dell'Esecutivo Nazionale relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria.

Può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento; effettua pagamenti, incassa crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge.

Coordina l'attività contabile occupandosi della corretta tenuta delle scritture contabili e dei libri dell'associazione.

Informa periodicamente il Presidente Nazionale della situazione economica e finanziaria.

Predispone il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dall'Esecutivo Nazionale. Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge.

Il Responsabile Amministrativo Nazionale predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta amministrazione del Movimento.

Il Responsabile Amministrativo Nazionale sottopone con cadenza trimestrale all'Esecutivo Nazionale una relazione in ordine all'attuazione delle funzioni di cui al presente articolo, e degli atti a ciò relativi.

Tale relazione dev'essere approvata dall'Esecutivo Nazionale e quindi resa pubblica, anche per via telematica, sul sito del Movimento, entro una settimana dalla sua approvazione.

Ogni Organo Periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni del Responsabile Amministrativo Nazionale.

Il mancato rispetto delle disposizioni del Responsabile Amministrativo Nazionale è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'Organo.

Art. 40.
Il controllo interno ed esterno

a) Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo interno del Partito, incaricato di vigilare sulla gestione contabile, finanziaria e patrimoniale, nonché sull'osservanza della legge e dello Statuto.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale a maggioranza dei votanti.

I componenti durano in carica per tre esercizi finanziari e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. All'atto della nomina viene stabilita la gratuità dell'incarico o viene determinato il corrispettivo per l'intera durata del mandato. Sia in caso di gratuità o di corrispettivo per l'incarico è previsto il rimborso delle spese documentate per l'espletamento dello stesso.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gli altri membri devono essere scelti tra soggetti di comprovata competenza in materie giuridico-economiche o iscritti agli albi professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con la qualità di membro di qualsiasi altro organo collegiale o esecutivo del Partito, nonché con ogni altro incarico professionale retribuito conferito dal Partito.

Il Collegio dei Revisori svolge le seguenti funzioni:

o vigila sulla regolare tenuta della contabilità;

o procede ad atti di ispezione e controllo in qualsiasi momento;

o esamina la bozza di rendiconto di esercizio predisposta dal Responsabile Amministrativo Nazionale e redige una relazione accompagnatoria da presentare all'organo competente per l'approvazione.

b) In conformità alle disposizioni del decreto-legge n. 149/2013 e della legge n. 96/2012, il Partito affida la revisione legale e la certificazione del proprio rendiconto di esercizio a una Società di Revisione esterna iscritta nell'apposito Registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Società di Revisione è nominata dall'Assemblea Nazionale, su proposta motivata del Responsabile Amministrativo Nazionale, previo parere vincolante del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'incarico ha la durata di tre esercizi finanziari e non può essere rinnovato oltre i limiti stabiliti dalla normativa vigente. All'atto della nomina viene determinato il corrispettivo per l'intera durata del mandato.

La Società di Revisione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge. Non possono essere conferiti incarichi di revisione a società che abbiano legami di parentela, affinità o rapporti professionali continuativi con il Responsabile Amministrativo o con i membri degli organi esecutivi del Partito.

La Società di Revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio e verifica che lo stesso sia redatto in conformità alle norme di legge e ai criteri di trasparenza. La relazione deve essere allegata al rendiconto ai fini della pubblicazione sul sito internet del Partito e della trasmissione alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Art. 41.
Autonomia amministrativa periferica

I Coordinamenti Regionali, eletti dietro congresso regionale, hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza e ne sono legalmente responsabili, sicché né il movimento Futuro Nazionale con Roberto Vannacci né gli Organi Nazionali rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.

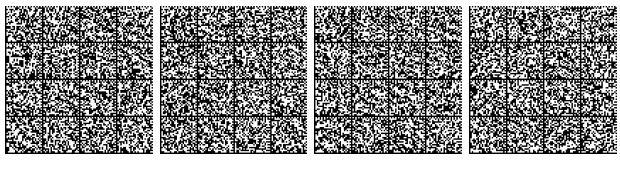

I conti preventivi e consuntivi devono essere redatti nel pieno rispetto della normativa applicabile anche in materia di finanziamento ai partiti e trasparenza. Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento. Al fine di coadiuvare le predette attività, il Responsabile Amministrativo Nazionale emanerà apposite circolari.

Futuro Nazionale con Roberto Vannacci avrà diritto di rivalsa verso le amministrazioni locali e periferiche e i loro Organi ove dovesse incorrere in sanzioni o danni patrimoniali derivanti dalla violazione delle normative vigenti e, in particolare quelle sul finanziamento ai partiti e sulla trasparenza.

I membri degli Organi Locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte dalle organizzazioni locali e periferiche al di fuori dei limiti consentiti. Nonostante l'autonomia amministrativa e negoziale, è in ogni caso esclusa la facoltà di stipulare i seguenti atti:

compravendita di beni immobili

compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili)

costituzione di società

acquisto di partecipazioni in società già esistenti

concessioni di prestiti

contratti di mutuo

rimesse di denaro all'estero

apertura di conti correnti all'estero e valutari

acquisto di valuta

richiesta e rilascio di avalli, fidejussioni o altra forma di garanzia.

È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni

PARTE REGIONALE

Art. 42.
Il Congresso Regionale

Il Congresso Regionale di Futuro Nazionale con Roberto Vannacci si identifica nel passaggio di massima partecipazione interna di tutti gli iscritti al livello di ogni singola regione. Elegge il Coordinatore Regionale e i membri dell'Esecutivo Regionale.

Viene convocato ogni tre anni in via ordinaria dal Coordinatore Nazionale con propria deliberazione. Può essere deliberato in modo straordinario a causa di un impedimento permanente o di dimissioni del Coordinatore Regionale ovvero tramite mozione sottoscritta dai due terzi dei componenti dell'Esecutivo Regionale o terminato il periodo di commissariamento determinato dal Presidente Nazionale.

Al Congresso Regionale partecipano tutti gli iscritti della regione che, al momento della convocazione, risultano essere registrati nel registro del tesseramento.

Le specifiche modalità di svolgimento del Congresso Regionale sono demandate ad apposito regolamento interno proposto dal Coordinatore Nazionale e votato dall'Esecutivo Nazionale.

Art. 43.
Il Coordinatore Regionale

Il Coordinatore Regionale dura in carica tre anni e viene eletto dal Congresso Regionale.

Egli coordina, rappresenta e dirige tutto il movimento politico in ogni contesto regionale. In particolare, ha le seguenti prerogative:

1. Impartisce l'indirizzo politico al livello regionale in linea con gli orientamenti del Presidente Nazionale e del Coordinatore Nazionale;

2. Presiede l'Esecutivo Regionale;

3. Nomina il Responsabile Organizzativo Regionale;

4. Nomina il Responsabile Amministrativo Regionale;

5. Nomina il Responsabile del Tesseramento Regionale;

6. Nomina i componenti della Direzione Disciplinare Regionale;

7. Adotta i provvedimenti di commissariamento per le Sezioni Provinciali di comune accordo con il Coordinatore Nazionale o suo delegato, comunicandolo al Presidente Nazionale, nominando un Commissario Provinciale tra gli iscritti. È facoltà del Coordinatore Regionale revocare in ogni momento le nomine di cui ai punti 3), 4), 5) e 6).

8. Convoca i congressi provinciali.

Art. 44.
L'Esecutivo Regionale

L'Esecutivo Regionale è composto da dieci membri e viene eletto durante il Congresso Regionale. Ha la medesima durata in carica del Coordinatore Regionale, salvo che intervengano le dimissioni della metà più uno dei componenti che comporterebbero l'indizione di un nuovo congresso regionale o qualora venga adottato un provvedimento di commissariamento da parte del Presidente Nazionale.

L'Esecutivo Regionale viene convocato dal Coordinatore Regionale almeno una volta al mese ed ha le seguenti competenze:

Approva il rendiconto predisposto dal Responsabile Amministrativo Regionale;

Ratifica gli accordi politici con liste e associazioni in concomitanza dei passaggi elettorali sul territorio regionale di previa intesa con il Coordinatore Nazionale;

Coadiuva il Coordinatore Regionale nella determinazione dell'indirizzo politico.

Art. 45.
La Direzione Disciplinare Regionale

La Direzione Disciplinare Regionale è l'organo deputato a dirimere le controversie relative all'applicazione dello statuto, avviate dalla Direzione Disciplinare Provinciale.

Ne fanno parte il Coordinatore Regionale, il Responsabile Organizzativo Regionale, il Responsabile del Tesseramento Regionale e due iscritti della regione in regola con le regole del tesseramento interne nominati dal Coordinatore Regionale.

Può adottare i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 7 del presente Statuto. Contro i provvedimenti inflitti dalla Direzione Disciplinare Regionale si può ricorrere entro dieci giorni alla Direzione Disciplinare Nazionale come organo di ultimo grado.

Art. 46.
Il Responsabile Organizzativo Regionale

Il Responsabile Organizzativo Regionale viene nominato dal Coordinatore Regionale e ha il compito di efficientare le articolazioni del movimento al livello provinciale, e curare le sue provvigioni di materiale comunicativo diffuso sul territorio della regione, curare la stesura e la conservazione dei verbali delle sedute. È preposto alla programmazione e realizzazione degli eventi di rango regionale. Può intervenire al livello provinciale con mandato dell'Esecutivo Regionale a supporto delle articolazioni provinciali e locali.

Deve garantire una gestione accurata di tutte le sedi del movimento al livello regionale.

Art. 47.
Il Responsabile del Tesseramento Regionale

Il Responsabile del Tesseramento Regionale viene nominato dal Coordinatore Regionale e ha la funzione di curare il registro degli iscritti della regione, aggiornarlo e coadiuvare i responsabili del tesseramento al livello provinciale e locale.

Art. 48.
Il Responsabile Amministrativo Regionale

Il Responsabile Amministrativo Regionale detiene la legale rappresentanza del Movimento Politico al livello regionale e pone in essere tutta l'attività negoziale opportuna per il raggiungimento dei fini asso-

ciativi, concordata con il Coordinatore Regionale, rispondendo dell'attività interna al Responsabile Amministrativo Nazionale a cui deve fare riferimento.

Rappresenta il Movimento Politico nelle controversie regionali e nomina difensori e procuratori.

Il Responsabile Amministrativo regionale pone in essere tutte le attività necessarie per l'oculata gestione contabile del Movimento. Attua le deliberazioni dell'Esecutivo Regionale che ricadono sulla gestione amministrativa.

Ha la facoltà di adempiere a tutte le operazioni bancarie condivise con il Coordinatore Regionale come i pagamenti, incassare crediti, rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Si occupa della riscossione di tutti i contributi previsti dalla legge.

Ha l'obbligo di provvedere ad apposite informative periodiche sulla situazione contabile nei confronti del Coordinatore Regionale e del Responsabile Amministrativo Nazionale.

Il Responsabile Amministrativo Regionale sottopone ad ogni quadrimestre all'Esecutivo Regionale una relazione in ordine all'attuazione delle funzioni di cui al presente articolo, e degli atti a ciò relativi.

Tale relazione dev'essere approvata dall'Esecutivo Regionale e trasmessa tempestivamente al Responsabile Amministrativo Nazionale.

Ogni Organo Periferico anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni del Responsabile Amministrativo Nazionale.

Il mancato rispetto delle disposizioni del Responsabile Amministrativo Nazionale è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento.

Art. 49.
Il Responsabile di Futuro Nazionale Giovani Regionale

Il Responsabile di Futuro Nazionale Giovani Regionale viene nominato dal Responsabile Nazionale di Futuro Nazionale Giovani e coordina il movimento giovanile della regione, condividendo l'indirizzo politico con il Coordinatore Regionale. Costituisce due apposite sezioni dedicate alla scuola e all'università regionali, nominando due responsabili tra gli iscritti. Partecipa alle riunioni dell'Esecutivo Regionale e nomina i Responsabili di Futuro Nazionale Giovani al livello provinciale.

PARTE PROVINCIALE

Art. 50.
Il Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale di Futuro Nazionale con Roberto Vannacci rappresenta la fase di massima partecipazione interna di tutti gli iscritti al livello di ogni singola provincia. Elegge il Coordinatore Provinciale e i membri dell'Esecutivo Provinciale.

Viene convocato ogni tre anni in via ordinaria dal Coordinatore Regionale con propria deliberazione. Può essere deliberato in modo straordinario a causa di un impedimento permanente o di dimissioni del Coordinatore Provinciale ovvero tramite mozione sottoscritta dai due terzi dei componenti dell'Esecutivo Provinciale o terminato il periodo di commissariamento determinato dal Coordinatore Regionale di comune accordo con il Coordinatore Nazionale o proprio delegato.

Al Congresso Provinciale partecipano tutti gli iscritti della provincia che, al momento della convocazione, risultano essere registrati nel registro del tesseramento.

Le specifiche modalità di svolgimento del Congresso Provinciale sono proposte dal Coordinatore Regionale e votate dall'Esecutivo Regionale.

Art. 51.
Il Coordinatore Provinciale

Il Coordinatore Provinciale dura in carica tre anni e viene eletto dal Congresso Provinciale. Egli coordina, rappresenta e dirige tutto il movimento politico in ogni contesto regionale. In particolare, ha le seguenti prerogative:

1. Impartisce l'indirizzo politico al livello provinciale in linea con il coordinamento nazionale e regionale;

2. Presiede l'Esecutivo Provinciale;

3. Nomina il Responsabile Organizzativo Provinciale;

4. Nomina il Responsabile del Tesseramento Provinciale;

5. Nomina i componenti della Direzione Disciplinare Provinciale;

6. Adotta i provvedimenti di commissariamento per le Sezioni Comunali di comune accordo con il Coordinatore Regionale, comunicandolo preventivamente al Coordinatore Nazionale, nominando un Commissario comunale tra gli iscritti.

È facoltà del Coordinatore Provinciale revocare in ogni momento le nomine di cui ai punti 3), 4) e 5).

Art. 52.
L'Esecutivo Provinciale

L'Esecutivo Provinciale è composto da dieci membri e viene eletto durante il Congresso Provinciale. Ha la medesima durata in carica del Coordinatore Provinciale, salvo che intervengano le dimissioni della metà più uno dei componenti che comporterebbero l'indizione di un nuovo congresso regionale o qualora venisse adottato un provvedimento di commissariamento da parte del Coordinatore Regionale.

L'Esecutivo Provinciale viene convocato dal Coordinatore Provinciale almeno una volta al mese ed ha le seguenti competenze:

Ratifica gli accordi politici con liste e associazioni in concomitanza dei passaggi elettorali sul territorio provinciale di previa intesa con il Coordinatore Nazionale;

Coadiuva il Coordinatore Provinciale nella determinazione dell'indirizzo politico;

Decide sui ricorsi presentati dagli iscritti avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Direzionale Disciplinare Provinciale entro dieci giorni dalla ricezione.

Art. 53.
La Direzione Disciplinare Provinciale

La Direzione Disciplinare Provinciale è l'organo deputato a dirimere le controversie relative all'applicazione dello statuto, avviate dalla Direzione Disciplinare Comunale.

Ne fanno parte il Coordinatore Provinciale, il Responsabile Organizzativo Provinciale, il Responsabile del Tesseramento Provinciale e due iscritti della provincia in regola con le regole del tesseramento interne nominati dal Coordinatore Provinciale.

Può adottare i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 7 del presente Statuto. Contro i provvedimenti inflitti dalla Direzione Disciplinare provinciale si può ricorrere entro dieci giorni alla Direzione Disciplinare Regionale.

Art. 54.
Il Responsabile Organizzativo Provinciale

Il Responsabile Organizzativo Provinciale viene nominato dal Coordinatore Provinciale e ha il compito di efficientare le articolazioni del movimento al livello comunale, e curare le sue provvigioni di materiale comunicativo diffuso sul territorio della provincia, curare la stesura e la conservazione dei verbali delle sedute. È preposto alla programmazione e realizzazione degli eventi di rango provinciale. Può intervenire al livello comunale con mandato dell'Esecutivo Provinciale a supporto delle articolazioni comunali.

Deve garantire una gestione accurata di tutte le sedi del movimento al livello provinciale.

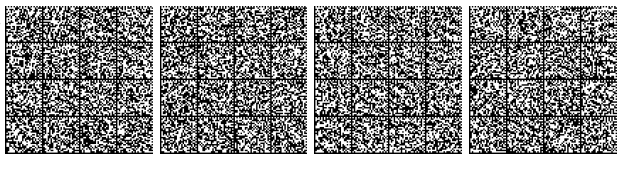

Art. 55.
Il Responsabile del Tesseramento Provinciale

Il Responsabile del Tesseramento Provinciale viene nominato dal Coordinatore Provinciale e ha la funzione di curare il registro degli iscritti della provincia, aggiornarlo e coadiuvare i responsabili del tesseramento al livello comunale.

Art. 56.
Il Responsabile di Futuro Nazionale Giovani Provinciale

Il Responsabile di Futuro Nazionale Giovani Provinciale viene nominato dal Responsabile di Futuro Nazionale Giovani Regionale e coordina il movimento giovanile della provincia, condividendo l'indirizzo politico con il Coordinatore Provinciale. Costituisce due apposite sezioni dedicate alla scuola e all'università, nominando due responsabili tra gli iscritti. Partecipa alle riunioni dell'Esecutivo Provinciale e nomina i Responsabili di Futuro Nazionale Giovani al livello comunale.

PARTE COMUNALE

Art. 57.
Il Congresso Comunale

Il Congresso Comunale di Futuro Nazionale con Roberto Vannacci si identifica nel passaggio di diretta partecipazione interna di tutti gli iscritti al livello di ogni singolo comune. Elegge il Coordinatore Comunale e i membri dell'Esecutivo Comunale.

Viene convocato ogni tre anni in via ordinaria dal Coordinatore Provinciale con propria deliberazione. Può essere deliberato in modo straordinario a causa di un impedimento permanente o di dimissioni del Coordinatore Comunale ovvero tramite mozione sottoscritta dai due terzi dei componenti dell'Esecutivo Comunale o terminato il periodo di commissariamento determinato dal Coordinatore Provinciale.

Al Congresso Comunale partecipano tutti gli iscritti del comune che, al momento della convocazione, risultano essere registrati nel registro del tesseramento.

Le specifiche modalità di svolgimento del Congresso Comunale sono proposte dal Coordinatore Regionale e votate dall'Esecutivo Regionale.

Art. 58.
Il Coordinatore Comunale

Il Coordinatore Comunale dura in carica tre anni e viene eletto dal Congresso Comunale.

Egli coordina, rappresenta e dirige tutto il movimento politico in ogni contesto comunale. In particolare, ha le seguenti prerogative:

1. Impartisce l'indirizzo politico al livello comunale;
2. Presiede l'Esecutivo Comunale;
3. Nomina il Responsabile Organizzativo Comunale;
4. Nomina il Responsabile del Tesseramento Comunale;
5. Nomina i componenti della Direzione Disciplinare Comunale;

È facoltà del Coordinatore Comunale revocare in ogni momento le nomine di cui ai punti 3), 4) e 5).

Art. 59.
L'Esecutivo Comunale

L'Esecutivo Comunale è composto da cinque membri e viene eletto durante il Congresso Comunale. Ha la medesima durata in carica del Coordinatore Comunale, salvo che intervengano le dimissioni della metà più uno dei componenti che comporterebbero l'indizione di un nuovo congresso comunale o qualora venga adottato un provvedimento di commissariamento da parte del Coordinatore Provinciale.

L'Esecutivo Comunale viene convocato dal Coordinatore Comunale almeno una volta al mese ed ha le seguenti competenze:

Coadiuva il Coordinatore Comunale nella determinazione dell'indirizzo politico;

Gestisce il movimento al livello locale e ne cura lo sviluppo.

Art. 60.
La Direzione Disciplinare Comunale

La Direzione Disciplinare Comunale è l'organo locale deputato ad avviare i provvedimenti disciplinari agli iscritti del comune che violano i principi dello statuto.

Ne fanno parte il Coordinatore Comunale, il Responsabile Organizzativo Comunale, il Responsabile del Tesseramento Comunale e due iscritti del comune in regola con le regole del tesseramento interne nominati dal Coordinatore Comunale.

Contro i provvedimenti inflitti dalla Direzione Disciplinare Comunale si può ricorrere entro dieci giorni alla Direzione Disciplinare Regionale.

Art. 61.
Il Responsabile Organizzativo Comunale

Il Responsabile Organizzativo Comunale viene nominato dal Coordinatore Comunale e ha il compito di efficientare l'articolazione del movimento al livello comunale, e curare le sue provvigioni di materiale comunicativo diffuso sul territorio del comune, curare la stesura e la conservazione dei verbali delle sedute. È preposto alla programmazione e realizzazione degli eventi di rango comunale. Deve garantire una gestione accurata di tutte le sedi del movimento al livello comunale.

Art. 62.
Il Responsabile del Tesseramento Comunale

Il Responsabile del Tesseramento Comunale viene nominato dal Coordinatore Comunale e ha la funzione di curare il registro degli iscritti del comune e aggiornarlo.

Art. 63.
Il Responsabile di Futuro Nazionale Giovani Comunale

Il Responsabile di Futuro Nazionale Giovani Comunale viene nominato dal Responsabile di Futuro Nazionale Giovani Provinciale e coordina il movimento giovanile al livello comunale, condividendo l'indirizzo politico con il Coordinatore Provinciale. Può costituire due apposite sezioni dedicate alla scuola e all'università, nominando due responsabili tra gli iscritti. Partecipa alle riunioni dell'Esecutivo Comunale.

NORME TRANSITORIE

Fino alla celebrazione del primo Congresso Nazionale gli organi di coordinamento regionale vengono nominati direttamente dal Coordinatore Nazionale di intesa con il Presidente Nazionale mentre gli organi di coordinamento provinciale vengono nominati dal Coordinatore Regionale di intensa con il Coordinatore Nazionale e quelli di coordinamento comunale dal Coordinatore Provinciale di intesa con il Coordinatore Regionale.

I coordinatori nominati finché non sarà celebrato il primo Congresso Nazionale devono distribuire gli incarichi interni tra gli iscritti e non possono cumulare più funzioni, salvo per motivi di necessità valutati dal Coordinatore Nazionale.

L'autonomia finanziaria dei coordinamenti regionali viene attivata con le relative aperture dei conti correnti soltanto dopo la celebrazione del Congresso Nazionale e dei congressi regionali.

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia (attualmente decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13) e a quelle che fossero emanate dopo la costituzione della presente associazione.

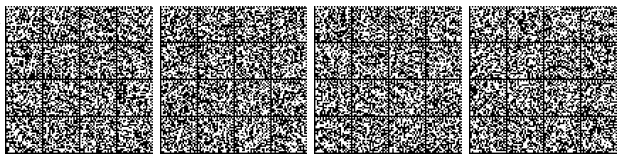

ALLEGATO



Diametro 10 cm.



Diametro 3 cm.

26A05996

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Elenco dei notai dispensandi per limiti di età - primo quadrimestre 2027

Con decreti direttoriali del 20 novembre 2026 sono stati dispensati i seguenti notai nati nel primo quadrimestre dell'anno 1952:

Torina Simonetta nata a Caccamo il 2 gennaio 1952 e residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 2 gennaio 2027;

Petteruti Giampiero nato a Roccamonfina l'11 gennaio 1952 e residente nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana (distretto notarile di Lucca) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 11 gennaio 2027;

Tomasello Maria Grazia nata a Biancavilla il 18 gennaio 1952 e residente nel Comune di Catania (Distretti notarili riuniti di Catania e Caltagirone) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 18 gennaio 2027;

Baldacchino Maurizio nato a Pontecorvo il 23 gennaio 1952 e residente nel Comune di Portoferraio (distretto notarile di Livorno) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 23 gennaio 2027;

Zio Umberto nato a San Martino in Pensilis il 26 gennaio 1952 e residente nel Comune di Rimini (distretto notarile di Forlì e Rimini) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 26 gennaio 2027;

Gibboni Francesco nato a Campagna il 2 febbraio 1952 e residente nel Comune di Battipaglia (distretti notarili riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 2 febbraio 2027;

Coppola Bottazzi Alfredo nato a Napoli il 15 febbraio 1952 e residente nel Comune di Bergamo (distretto notarile di Bergamo) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 15 febbraio 2027;

Puglisi Maria Flora nata a Messina il 21 febbraio 1952 e residente nel Comune di Messina (distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 21 febbraio 2027;

Valeri Lorenzo nato a Milano il 25 febbraio 1952 e residente nel Comune di Matelica (distretti notarili riuniti di Macerata e Camerino) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 25 febbraio 2027;

Giorgi Giorgio nato a Roma il 26 febbraio 1952 e residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 26 febbraio 2027;

Politti Antonio Lucio nato a Catania il 4 marzo 1952 e residente nel Comune di Catania (distretti notarili riuniti di Catania e Caltagirone) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 4 marzo 2027;

Stefani Paolo nato a Castelfranco Veneto l'8 marzo 1952 e residente nel Comune di Brunico (distretto notarile di Bolzano) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 8 marzo 2027;

Vico Carlo nato a Bologna l'11 marzo 1952 e residente nel Comune di Bologna (distretto notarile di Bologna) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 11 marzo 2027;

Malatesta Laurini Adele nata a Napoli il 18 marzo 1952 e residente nel Comune di Pozzuoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 18 marzo 2027;

De Donato Alessandro nato a Napoli il 20 marzo 1952 e residente nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (Distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 20 marzo 2027;

Sangiuolo Vito Antonio nato a Pietradefusi il 25 marzo 1952 e residente nel Comune di Benevento (distretti notarili riuniti di Benevento e Ariano Irpino) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 25 marzo 2027;

Buoninconti Maria Maddalena nata a Napoli il 29 marzo 1952 e residente nel Comune di Verona (distretto notarile di Verona) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 29 marzo 2027;

Marota Massimo nato a Firenze il 29 marzo 1952 e residente nel Comune di Modica (distretto notarile di Ragusa e Modica) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 29 marzo 2027;

Girolami Paolo nato a Roma il 30 marzo 1952 e residente nel Comune di Frascati (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 30 marzo 2027;

Vignoli Valerio nato a Pisa il 31 marzo 1952 e residente nel Comune di Livorno (distretto notarile di Livorno) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 31 marzo 2027;

Geraci Giuseppa nata a Catania il 4 aprile 1952 e residente nel Comune di Catania (distretti notarili riuniti di Catania e Caltagirone) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 4 aprile 2027;

Grosso Giuseppe nato a Napoli il 17 aprile 1952 e residente nel Comune di Napoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 17 aprile 2027;

Gammaldi Angela nata a Controne il 19 aprile 1952 e residente nel Comune di Campagna (distretti notarili riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 19 aprile 2027;

Calabrese Aniello nato a Pagani il 21 aprile 1952 e residente nel Comune di Pagani (distretti notarili riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 21 aprile 2027;

Polidori Fabrizio nato a Roma il 26 aprile 1952 e residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 26 aprile 2027.

26A06214

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Aggiornamento degli allegati 1, 3, 4 e 5 al decreto 23 febbraio 2026, recante «Disciplina delle modalità di funzionamento della Piattaforma di gestione deleghe».

Sul sito internet www.governo.it in data 19 novembre 2026 è stato pubblicato il decreto del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2026. Con il decreto sono aggiornati gli allegati 1, 3, 4 e 5 al decreto 23 febbraio 2026, recante «Disciplina delle modalità di funzionamento della Piattaforma di gestione deleghe» ai sensi dell'art. 11, comma 3, del medesimo decreto.

26A06178

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-277) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

